

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

952^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente MORO
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-78

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 79-154

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 155-179

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3717) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative:

PRESIDENTE 2
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento 2

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 3, 4
PETERLINI (Aut) 3
SERVELLO (AN) 4

IN RICORDO DEL CARABINIERE DONATO FEZZUOGGIO

PRESIDENTE 5

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia:

PRESIDENTEPag. 5, 6, 8 e passim
AZZOLLINI (FI) 5, 9, 10 e passim
MORANDO (DS-U) 7, 12
RIPAMONTI (Verdi-Un) 8
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 8,9
GIARETTA (Mar-DL-U) 10
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento 12

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 13, 14

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 18, 20, 22 e passim
BORDON (Mar-DL-U) 18
ANGIUS (DS-U) 20
FALOMI (Misto-Cant) 22, 23
DANZI (UDC) 24
DE PETRIS (Verdi-Un) 24, 25
Verifiche del numero legale 25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE 26, 28, 30
AZZOLLINI (FI) 26, 28, 30 e passim
MORANDO (DS-U) 28, 31, 33 e passim
STIFFONI (LP) 30, 31
MARINO (Misto-Com) 31
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 31, 32

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ZANDA (<i>Mar-DL-U</i>)	Pag. 35	<i>ALLEGATO B</i>	
LEGNINI (<i>DS-U</i>)	37		
MARTONE (<i>Misto-RC</i>)	40	PARERI	
BASSANINI (<i>DS-U</i>)	42	Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge n. 3717 e sui relativi emendamenti	Pag. 155
Annunzio di presentazione	44		
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia:		CONGEDI E MISSIONI	156
PRESIDENTE	44, 48, 50 e <i>passim</i>	DISEGNI DI LEGGE	
PETRINI (<i>Mar-DL-U</i>)	44	Trasmissione dalla Camera dei deputati	156
BATTAFARANO (<i>DS-U</i>)	48, 50	Annunzio di presentazione	156
STIFFONI (<i>LP</i>)	50, 51	Assegnazione	157
DE PETRIS (<i>Verdi-Un</i>)	54, 61	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	158
STANISCI (<i>DS-U</i>)	54	Ritiro	158
GRILLOTTI (<i>AN</i>)	56	GOVERNO	
MARINO (<i>Misto-Com</i>)	58	Trasmissione di atti per il parere	158
SODANO Tommaso (<i>Misto-RC</i>)	59, 60	Trasmissione di atti e documenti	159
PERUZZOTTI (<i>LP</i>)	63, 75	AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	
D'ONOFRIO (<i>UDC</i>)	64	Trasmissione di documenti	161
GIARETTA (<i>Mar-DL-U</i>)	67	CORTE DEI CONTI	
MORANDO (<i>DS-U</i>)	69, 73, 74	Trasmissione di atti	161
BOBBIO Luigi (<i>AN</i>)	71, 72	INTERROGAZIONI	
FALCIER (<i>FI</i>)	72	Annunzio	77
AZZOLLINI (<i>FI</i>)	73, 74, 75	Apposizione di nuove firme	161
Votazione nominale con appello	75	Annunzio di risposte scritte	162
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2006	77	Interrogazioni	163
<i>ALLEGATO A</i>			
DISEGNO DI LEGGE N. 3717:			
Emendamento 1.2000 (<i>Bozza provvisoria</i>)	79		
Emendamento 1.2000 (<i>testo corretto</i>)	120		
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	142		
Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273:			
Articoli	143		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 31 gennaio ha avuto luogo la discussione generale, mentre il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in replica.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. A nome del Governo, pone la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

MORANDO (*DS-U*). Chiede se l'emendamento sia stato già depositato alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato depositato e sarà al più presto distribuito ai senatori. Sospende la seduta e convoca per le ore 10,30 la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,53.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che alle ore 12 inizi la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717. I tempi della discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto e l'appello nominale.

PETERLINI (*Aut*). In relazione alla petizione firmata da 114 sindaci e vice sindaci e dagli Shützen per chiedere l'inserimento nella Costituzione austriaca di un richiamo alla funzione di tutela svolta da Vienna nei confronti dei sudtirolesi ed al diritto all'autodeterminazione, ricorda che la posizione ufficiale della Südtiroler Volkspartei, confermata di recente anche dal direttivo del partito all'unanimità, rimane quella a favore dell'autonomia di tutti i gruppi linguistici dell'Alto Adige/Südtirol, della convivenza, del dialogo e del reciproco rispetto. Respingendo come strumentalizzazioni politiche e mediatiche le polemiche sviluppatesi in questi giorni sull'iniziativa degli amministratori locali sudtirolesi, si appella al Governo affinché contribuisca all'affermazione dei principi di autonomia, confermi la collaborazione europea e le buone relazioni tra Italia ed Austria e non si faccia influenzare da richieste repressive.

PRESIDENTE. L'intervento del senatore Peterlini non è appropriato, in quanto svolto in una fase di comunicazioni all'Assemblea sulle determinazioni concernenti il prosieguo dei lavori, fase rispetto alla quale l'argomento sollevato, di grande rilevanza politica e costituzionale, appare del tutto estraneo.

SERVELLO (*AN*). Stupisce l'inserimento così irrituale di un argomento molto importante, che peraltro forma oggetto di una interrogazione inserita all'ordine del giorno della seduta odierna. Auspica che l'organizzazione dei lavori consenta lo svolgimento di tale interrogazione.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Servello che l'interrogazione verrà svolta, anche se non è possibile garantire che ciò si verifichi nella giornata odierna. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 12,17.

In ricordo del carabiniere Donato Fezzuoglio

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Per commemorare il carabiniere Donato Fezzuoglio ucciso a Umbertide nel corso di una rapina, ai cui funerali sta partecipando una delegazione del Senato, invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dà la parola al presidente della 5^a Commissione per riferire all'Assemblea in ordine ai profili di copertura finanziaria del maxiemendamento presentato dal Governo.

AZZOLLINI *(FI)*. La Commissione ha rilevato errori materiali di mancata corrispondenza tra oneri quantificati e risorse stanziati, che dovranno essere corretti in sede di coordinamento del testo ma, per la complessità del maxiemendamento e per la mancanza di relazione tecnica, non ha potuto valutare la copertura finanziaria complessiva. Affida perciò alla valutazione discrezionale della Presidenza la opportunità di rinviare di un'ora l'inizio della discussione per consentire alla Commissione i necessari approfondimenti.

MORANDO *(DS-U)*. Il Governo dovrebbe anzitutto presentare la relazione tecnica, prevista dal Regolamento del Senato, senza la quale la Commissione non è posta nelle condizioni di esprimere una valutazione. Il rinvio richiesto apprezzabilmente dal presidente Azzolini non appare perciò sufficiente a completare l'esame.

RIPAMONTI *(Verdi-Un)*. Condivide le osservazioni del senatore Morando.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Rendendosi conto della situazione, è favorevole alla richiesta di rinvio di un'ora per consentire al Governo di fornire la documentazione necessaria.

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi del Regolamento, la posizione della questione di fiducia chiama in causa il rapporto diretto tra il Governo e l'Assemblea parlamentare, privando la Presidenza del Senato e

la Commissione bilancio delle ordinarie prerogative di controllo in ordine ai profili finanziari. Nella legislatura corrente, per non eludere il rispetto dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria, la Presidenza ha deferito alla 5^a Commissione i maxi-emendamenti sui quali il Governo ha posto la fiducia e l'Assemblea ha potuto deliberare con cognizione delle conseguenze finanziarie. Per contemperare le esigenze della Commissione con le prerogative del Governo, accorda un rinvio fino alle ore 13,30 e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,35.

AZZOLLINI (FI). Non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica, chiede un ulteriore rinvio dell'inizio della discussione, non prima delle ore 16, per consentire alla Commissione bilancio di esprimere un motivato parere sui profili di copertura, nonché il conforto del parere del Governo.

PRESIDENTE. Esprime rammarico per la mancanza della relazione tecnica, circostanza che impone una riflessione sulla procedura adottata nel corso della legislatura, in base alla quale il Presidente della 5^a Commissione permanente riferisce sulla copertura finanziaria dei testi su cui il Governo pone la questione di fiducia. In ogni caso, la seduta riprenderà alle ore 16 con l'inizio della discussione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La mancanza della relazione tecnica è dovuta ai problemi inerenti la copertura finanziaria del provvedimento.

GIARETTA (Mar-DL-U). Ove la relazione tecnica non dovesse pervenire entro le ore 16, la Commissione bilancio si troverebbe nell'impossibilità di valutare il testo.

PRESIDENTE. Ribadisce che alle ore 16 avrà comunque inizio la discussione sulla questione di fiducia.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,02.

PRESIDENTE. Ricorda che la trasmissione alla Commissione bilancio del testo degli emendamenti su cui il Governo pone la questione di fiducia è innovazione introdotta nella corrente legislatura al fine di fornire all'Assemblea la migliore informazione sui profili di copertura finanziaria, pur nel completo rispetto delle prerogative costituzionali del Governo. La votazione della questione di fiducia ha, infatti, carattere di priorità e prevale su ogni altra disposizione regolamentare inerente l'iter di approvazione dei provvedimenti, compresi gli articoli 76-bis relativo all'obbligo di corredare con una relazione tecnica gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino variazioni di spesa o di entrata e 102-bis sugli

effetti di un eventuale parere contrario della Commissione bilancio. In quest'ultimo caso, il Governo è libero di accedere o meno alle valutazioni della Commissione, ferma restando la potestà dell'Assemblea di confermare o revocare il rapporto fiduciario con l'Esecutivo.

AZZOLLINI (*FI*). La Commissione bilancio sta lavorando, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, per fornire alla Presidenza, un testo quanto più possibile aderente anche ai profili di copertura finanziaria previsti dalla Costituzione. A tale scopo, al fine di completare il lavoro avviato, chiede alla Presidenza un'ulteriore sospensione ed il rinvio dell'inizio della discussione sulla questione di fiducia alle ore 17,30.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo non si oppone.

MORANDO (*DS-U*). Concordando sulla necessità di un rinvio, sottolinea tuttavia che il procedimento richiamato dal Presidente a difesa delle prerogative del Governo si fonda sul presupposto che il testo in relazione al quale l'Assemblea discute la questione di fiducia sia quello originariamente depositato. Diverso sarebbe il caso se, come da più parti ventilato, il testo giungesse in Aula profondamente modificato.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Azzollini e convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la quale discuterà anche della questione sollevata dal senatore Morando, che appare fondata, salvo che le modifiche al testo sul quale il Governo ha originariamente posto la questione di fiducia non dipendano proprio dalle verifiche effettuate dalla Commissione bilancio. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 17,30.

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Sospende nuovamente la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 17,31, è ripresa alle ore 18,21.

Presidenza del presidente PERA

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine alla discussione della questione di fiducia, che proseguirà nella seduta odierna e, eventualmente, nella seduta di lunedì prossimo, e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 16 febbraio. (*v. Resoconto stenografico*).

BORDON (*Mar-DL-U*). È contrario alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che coronano una giornata dal sapore kafkiano, in cui un Ministro della Repubblica ha minacciato le dimissioni se non sarà modificato un testo sul quale lo stesso Governo ha posto la questione di fiducia. In presenza di tale ennesima mortificazione all'autonomia del Parlamento, per non svilire ulteriormente la procedura sulla fiducia e per ripristinare l'osservanza delle regole in prossimità della scadenza della legislatura, propone di rinviare la discussione del decreto mille proroghe a martedì prossimo, quando la Commissione bilancio sarà in grado di esprimere un parere e il Governo, in assenza di copertura finanziaria, avrà di fronte due sole alternative: mantenere invariato il testo su cui ha posto la fiducia oppure ritirare il maxiemendamento e presentarne uno nuovo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-Un*).

ANGIUS (*DS-U*). Condivide la proposta avanzata dal senatore Bordon. Dopo che il Governo ha provocato uno scontro politico e ha sfiorato il conflitto istituzionale per posticipare lo scioglimento delle Camere al fine di approvare provvedimenti importanti nell'interesse del Paese, il Parlamento è rimasto invece inoperoso perché la maggioranza non ha assicurato il numero legale. L'andamento della discussione sulla fiducia, al di là della valutazione non ancora pervenuta della Commissione bilancio, è imputabile ad una divisione politica interna alla maggioranza che non riguarda soltanto il decreto mille proroghe in esame ma si estende a molti provvedimenti inseriti nel calendario della prossima settimana, dal decreto-legge sull'agricoltura al disegno di legge sulle quote rosa. L'accordo della maggioranza, a dispetto della ragionevolezza e del messaggio del Presidente della Repubblica, si registra unicamente sul provvedimento relativo alla inappellabilità delle sentenze, che risponde a interessi particolaristici. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

FALOMI (*Misto-Cant*). Il Presidente del Senato ha instaurato una lo-devole prassi per dare attuazione al principio secondo cui è necessario co-noscere prima di deliberare, ma il Senato non è ancora nelle condizioni di valutare i profili finanziari del maxiemendamento. Concorda perciò con i colleghi che propongono di rinviare la discussione sulla questione di fidu-cia e segnala che alcune disposizioni del testo presentato dal Governo mo-dificano in termini inaccettabili le norme vigenti sul finanziamento dei partiti.

DANZI (*UDC*). Chiede se tra gli argomenti previsti per la settimana successiva sia ricompreso anche il disegno di legge sulla disciplina del settore funerario.

PRESIDENTE. Rientra nell'elenco dei provvedimenti di cui è previ-sto il seguito della discussione.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Dopo il paradossale spettacolo che la mag-gioranza ha offerto nel corso della settimana sarà molto difficile convin-cere i cittadini della necessità del rinvio dello scioglimento della legisla-tura, visto che nella giornata di ieri è sistematicamente mancato il numero legale perché la maggioranza (temendo l'approvazione del disegno di legge sulle quote rosa) ha fatto riposare i pianisti, mentre oggi il Governo ha chiesto la fiducia su un testo privo di relazione tecnica, in cui ha inse-rito norme che rispondono ad interessi particolaristici e fortemente contra-state anche all'interno della maggioranza, ma non ha voluto inserire dispo-sizioni chieste dei cittadini come la proroga degli sfratti. Sono comporta-menti che denotano il disfacimento della maggioranza e che motivano la richiesta di un'immediata chiusura della legislatura per porre fine a prati-che che offendono il Parlamento ed i suoi Regolamenti. Chiede la verifica del numero legale sulla votazione del calendario dei lavori. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Bordon. Resta pertanto definitivo il calendario comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia

AZZOLLINI (*FI*). In qualità di Presidente della Commissione bilan-cio riferisce sulle valutazioni risultanti da un'approfondita disamina dell'e-mendamento 1.2000 su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, che in molte sue parti presenta significativi problemi di copertura finanzia-ria, di cui dà dettagliatamente conto (*v. Resoconto stenografico*). Ringrazia il Presidente del Senato ed i componenti della Commissione, il cui lavoro ha consentito di esprimere valutazioni ampiamente condivise. (*Applausi*).

MORANDO (*DS-U*). Aggiunge altre valutazioni negative a quelle, condivise, già segnalate dal Presidente della Commissione bilancio su consistenti parti del testo proposto dal Governo. Si tratta degli articoli 1-*ter*, laddove autorizza i Comuni a fornire servizi senza che sia prevista un'adeguata copertura dei costi, 39-*novies*, che presenta un *deficit* di copertura per l'anno 2006, 39-*quinquies decies*, che prevede ulteriori utilizzi del Fondo di garanzia, 39-*septies quadragies*, che al comma 2 prevede deroghe per i limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ed il 39-*quater sexagies*, che giustamente ripristina l'indennità di trasferta per il personale delle Forze di polizia soppressa dalla legge finanziaria, senza però prevedere un'adeguata copertura. Pertanto, visto che l'emendamento, svuotato delle parti prive di copertura finanziaria si riduce alla proroga delle missioni internazionali, sarebbe opportuno che il Governo decidesse di ritirarlo ripresentandolo in una formulazione corretta sotto il profilo finanziario. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Rnp*).

STIFFONI (*LP*). Chiede chiarimenti al Presidente della Commissione bilancio relativamente agli articoli 22-*bis* e 22-*ter*.

AZZOLLINI (*FI*). I problemi di *drafting* non attengono alla competenza della Commissione bilancio.

MARINO (*Misto-Com*). Segnala che anche gli articoli 20-*ter* e 39-*undecies* risultano privi di copertura finanziaria.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Le disposizioni che hanno sollevato problemi di copertura finanziaria riguardano gli articoli che recepiscono preposte parlamentari. Dà atto alla Commissione bilancio e al suo Presidente di aver svolto un lavoro encomiabile e annuncia che il Governo, condividendone l'operato, espunge dal testo presentato le norme su cui il Presidente Azzollini ha espresso valutazioni negative.

PRESIDENTE. Le valutazioni della 5^a Commissione permanente, che hanno evidenziato la necessità di consistenti soppressioni, dovrebbero indurre il Governo a preparare più accuratamente i testi che sottopone al voto del Parlamento.

MORANDO (*DS-U*). Rammenta che in occasione di un precedente voto di fiducia l'opposizione acconsentì a che il Governo modificasse il testo sulla base dei rilievi della 5^a Commissione, specificando che ciò non avrebbe dovuto costituire un precedente e comunque solo perché il sottosegretario Mantovano dichiarò espressamente essersi trattato di meri errori formali. Nel caso in esame non si tratta sicuramente di modifiche formali, ma l'accoglimento da parte del Governo delle numerose valutazioni negative sotto il profilo della copertura finanziaria comporta modifiche politicamente rilevanti rispetto al testo originario su cui ha posto la

fiducia. Sarebbe opportuno un ritiro del maxiemendamento e la presentazione di una nuova proposta interamente sostitutiva del provvedimento, su cui porre nuovamente la fiducia. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini*).

ZANDA (*Mar-DL-U*). La fondatezza delle tesi del senatore Morando è ravvisabile nel parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 19 marzo 1984 sull'articolo 161, riguardante le mozioni di fiducia e di sfiducia e la questione di fiducia, che sottolinea la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la conseguenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta. (*Applausi del senatore Manzella*).

PRESIDENTE. L'innovazione procedurale introdotta dalla Presidenza nell'attuale legislatura per la quale la Commissione bilancio è invitata ad esprimere, non un parere, ma delle valutazioni sotto il profilo della copertura finanziaria di maxiemendamenti su cui il Governo pone la questione di fiducia salvaguarda le prerogative del Parlamento ma non può certamente ledere quelle del Governo nel momento in cui mette in gioco la sua stessa sussistenza. Ad ogni modo, si tratta di una problematica di non facile soluzione che potrà trovare definizione nel corso della prossima legislatura. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

Presidenza del vice presidente MORO

LEGNINI (*DS-U*). I chiarimenti del Presidente non superano le questioni poste sotto il profilo procedurale dai senatori Morando e Zanda, perché il testo del maxiemendamento sul quale il Senato è ora chiamato ad esprimere la propria fiducia al Governo è del tutto diverso da quello originariamente presentato. Alle norme dei diversi decreti-legge confluiti nella proposta del Governo, si sono aggiunte, come ricordava lo stesso sottosegretario Ventucci, numerose disposizioni derivanti da proposte di parlamentari, fortunatamente espunte a seguito dei rilievi della Commissione bilancio. Particolarmente criticabile sarebbe stata la riproposizione di norme che già in occasione dell'esame della legge finanziaria erano state dichiarate inammissibili, così come l'inserimento di disposizioni eccessivamente particolaristiche, quando non addirittura personalistiche, o meritevoli di formare oggetto di appositi disegni di legge, come nel caso della riforma dell'organizzazione dell'Avvocatura generale dello Stato. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

MARTONE (*Misto-RC*). Nonostante l'intenzione più volte manifestata dal ministro Martino di modificare la natura della missione «Antica

Babilonia», della quale nel decreto si prevede il rifinanziamento, spostandone l'ottica strategica da geopolitica a geoeconomica, con una presenza mista militare-civile, conferma la contrarietà alla presenza militare italiana in Iraq. Infatti, studi recenti mostrano come, soprattutto sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse petrolifere di quel Paese, i maggiori profitti vengano registrati da imprese straniere. In particolare, è criticabile che imprese italiane operino negli ambiti giuridici di forte deregolamentazione imposti dall'Amministrazione Bremer. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore Battafarano*).

Presidenza del vice presidente DINI

BASSANINI (*DS-U*). Nella prossima legislatura sarà necessario porre radicalmente mano alla prassi interpretativa *contra constitutionem* affermata in materia di rapporti tra Governo e Parlamento in tema di decretazione d'urgenza e di apposizione della questione di fiducia. Risulta infatti evidente che la prerogativa del Governo di impegnare la propria responsabilità e sopravvivenza sull'approvazione di un testo non può essere tutelata a scapito degli articoli 72, 77 ed 81 della Costituzione. Il decreto-legge è strumento di legislazione straordinaria che il Governo può utilizzare senza tuttavia sottrarsi al confronto con il Parlamento, come avviene nel caso in cui impone un voto bloccato su un testo ampiamente innovativo, disomogeneo e privo di adeguata copertura finanziaria: occorre ricordare infatti che nelle passate legislature i voti di fiducia sui provvedimenti d'urgenza del Governo avevano la finalità di evitarne la decadenza e per oggetto il testo risultante dall'esame delle Commissioni di merito. (*Applausi dei senatori Battafarano e Stanisci*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di legge n. 3768, di conversione del decreto-legge n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia

PETRINI (*Mar-DL-U*). L'interpretazione del presidente Pera secondo cui l'apposizione della questione di fiducia priva la Presidenza e le Commissioni delle prerogative ordinarie perché instaura un rapporto diretto fra

Governo e Assemblea appare discutibile. La questione di fiducia, inizialmente non disciplinata né dalla Costituzione né dal Regolamento, è stata regolata sulla base della prassi e di una interpretazione della Giunta per il Regolamento secondo la logica e lo spirito del dettato costituzionale. Soltanto nel 1988, con l'inserimento del comma 4 dell'articolo 161, entra nel Regolamento la questione di fiducia, ma per stabilire che essa non può in alcun modo prevalere sulle norme regolamentari. Ne deriva che la questione di fiducia si può porre esclusivamente su testi che sono già agli atti parlamentari poiché altrimenti si porrebbe un precedente eversivo dell'ordinamento costituzionale, secondo il quale il Governo potrebbe introdurre in qualunque momento sotto forma di emendamento un provvedimento legislativo di argomento diverso, vincolandone l'approvazione con la fiducia parlamentare: in tal modo il Governo si impossesserebbe della funzione legislativa al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Né a tale proposito possono essere invocati i precedenti, giacché appare inconcepibile che la mancata applicazione di una norma regolamentare in una determinata circostanza possa inficiarne permanentemente la validità. È accaduto al contrario che, attraverso un uso distorto dei precedenti, la questione di fiducia abbia cambiato finalità e sia diventata strumento per aggirare l'ostruzionismo parlamentare; sono stati introdotti i maxiemendamenti e consentito a questi ultimi di allontanarsi sempre di più dal testo originariamente presentato dal Governo. Nella prossima legislatura sarà necessario riportare le procedure all'interno dello spirito della Costituzione e del Regolamento vigenti. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BATTAFARANO (*DS-U*). Il testo proposto dal Governo contiene una misura certamente positiva, stanziando risorse aggiuntive per i consumi intermedi della Marina militare, la cui forte riduzione ha condotto all'inizio dell'anno alla perdita del posto di lavoro per circa settemila lavoratori civili. Si tratta però dell'unica nota positiva, giacché altre importanti misure sono state soppresse per mancanza di copertura finanziaria, come nel caso dell'aumento dell'indennità di disoccupazione nel settore agricolo o del riordino della previdenza agricola, mentre sono state adottate novità criticabili come la trimestralità della presentazione del documento unificato per la regolarità contributiva, un utile strumento per la riduzione del lavoro nero, oppure come la riduzione al 75 per cento dei contributi da versare per il socio lavoratore. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori De Petris e Giaretta*).

STIFFONI (*LP*). Rileva nel testo in discussione una palese contraddizione tra l'articolo 22-*bis*, che, come proposto dalla Lega, impone la chiusura anche dell'ultima discarica presente sul territorio nazionale nella quale è autorizzato il conferimento di rifiuti contenenti amianto, e l'articolo 22-*ter* che invece autorizza questa pericolosa pratica.

PRESIDENTE. Si tratta di un errore materiale, in quanto nel testo viene mantenuto soltanto l'articolo 22-*bis*.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Attraverso strappi regolamentari e violazioni della Costituzione il Governo impone al Senato l'approvazione del maxiemendamento che rende ancora più disomogeneo il contenuto dell'originario decreto, non a caso definito mille proroghe. L'evidente carenza di copertura finanziaria ha fortunatamente costretto ad espungere dal testo norme di carattere particolaristico e clientelare; ma ha comportato anche la soppressione di provvedimenti fortemente sentiti a livello sociale, come quello relativo all'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli o come la riforma della previdenza agricola. Grave appare anche, specie alla luce delle istanze protezioniste spesso avanzate da settori della maggioranza, il differimento di un anno dell'obbligo dell'indicazione del Paese produttore sui prodotti. Questa ed altre norme criticabili dimostrano come lo scopo del decreto, che include tra l'altro anche la proroga della missione in Iraq (sulla quale i Verdi continuano ad esprimere un giudizio fortemente negativo), sia soltanto quello di tenere insieme una maggioranza rissosa in vista nelle prossime scadenze elettorali. Invece di far prevalere gli interessi dei cittadini (per esempio inserendo la proroga degli sfratti per i conduttori in condizioni di particolare disagio abitativo) il Governo e la maggioranza soddisfano un insieme indistinto di interessi particolari, clientelari ed elettorali.

STANISCI (*DS-U*). La fiducia è stata posta su un provvedimento che affastella misure elettorali, ma il Governo è rimasto sordo alle esigenze dei lavoratori e degli operatori agricoli. Anziché rilanciare un settore in crisi con misure strutturali, l'Esecutivo ha ridotto l'indennità di disoccupazione, che per i lavoratori agricoli equivale ad un salario differito, mentre non si conosce ancora il destino del decreto-legge sulla previdenza agricola. Il centrosinistra avrebbe affrontato il problema dei debiti pregressi delle imprese agricole e del lavoro sommerso con crediti d'imposta e sgravi contributivi finalizzati al sostegno dell'occupazione, specialmente giovanile. (*Applausi del senatore Di Girolamo*).

GRILLOTTI (*AN*). Pur comprendendo le motivazioni della Commissione bilancio, esprime perplessità per la soppressione, all'articolo 1-*bis*, della proroga per la trasmissione telematica dei dati contabili alla Corte dei conti e, all'articolo 1-*ter*, della proroga dei termini per i bilanci degli enti locali, che non tiene conto delle difficoltà finanziarie dei Comuni. Sollecita quindi un'attenta valutazione dell'intervento di cui all'articolo 23-*quinquies* che, vanificando il decreto legislativo n. 164 del 2000 in tema di mercato interno del gas naturale, rischia di provocare un notevole contenzioso. Non condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Morando per le spese clientelari dei sindaci e si unisce all'auspicio di una migliore attuazione dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria, la cui

inosservanza ha generato un enorme debito pubblico. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

COSTA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Non condivide le valutazioni della Presidenza del Senato circa l'inapplicabilità alla procedura relativa alla questione di fiducia delle norme di cui all'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato. I Comunisti italiani negheranno la fiducia posta su un provvedimento che, in violazione delle disposizioni costituzionali sulla decretazione d'urgenza e sulla copertura finanziaria, scarica sul futuro Governo il costo di misure elettorali, penalizza le aree sottoutilizzate e proroga la missione delle truppe di occupazione militare in Iraq. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Petrini*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). In sintonia con il bisogno e il desiderio di cambiamento degli italiani, Rifondazione Comunista negherà la fiducia ad un Governo che ha portato l'Italia in guerra, ha aumentato le ingiustizie e i privilegi, favorendo gli evasori e gli speculatori, ha precarizzato i rapporti di lavoro e non ha avuto alcuna idea di sviluppo. Le disparate misure raccolte nel maxiemendamento, tra le quali la proroga della missione militare in Iraq e la proroga della riduzione dell'indennità di disoccupazione per i braccianti, allungano l'elenco delle leggi da abrogare nella prossima legislatura per restituire dignità al Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Il Gruppo dei Verdi negherà la fiducia ad un Governo che ha violato sistematicamente il dettato costituzionale e la prassi parlamentare, modificando da ultimo il maxiemendamento, sulla cui votazione ha richiamato all'ordine la sua maggioranza, con la copertura del Presidente del Senato. Meritano ancora una volta una particolare sottolineatura il mancato inserimento della proroga a vantaggio degli inquilini sfrattati, il mancato intervento su una misura ingiusta che danneggia i lavoratori agricoli più svantaggiati, l'ipocrita ridenominazione della missione militare in Iraq. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*)

Presidenza del vice presidente MORO

PERUZZOTTI (*LP*). Nell'accordare la fiducia al Governo, la Lega Nord esprime amarezza per l'esclusione dal maxiemendamento di una misura a favore delle guardie giurate, che rischiano quotidianamente la vita per uno stipendio troppo modesto, ma confida nella volontà del Governo di prestare attenzione al problema prima del termine della legislatura. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Demasi*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo, che condivide pienamente i contenuti del maxiemendamento nonostante la singolare procedura con cui il testo perviene alla votazione del Senato. La scelta del Governo di porre in votazione un testo modificato rispetto a quello su cui è stata chiesta la questione di fiducia è forse proceduralmente criticabile, ma politicamente condivisibile e certamente motivata dall'annuncio dell'imminente scioglimento delle Camere. Il Gruppo si compiace inoltre della proroga della missione in Iraq, che ha sempre ritenuto di natura non belligerante ed essenziale rispetto a rilevanti obiettivi di politica estera. Infine, la modifica «per sottrazione» del provvedimento dimostra che la maggioranza, lungi dall'inseguire provvedimenti elettoralistici, persegue la stabilità dei conti pubblici in coerenza con l'equilibrata manovra finanziaria recentemente approvata. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Contestabile*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Oltre alla proroga della partecipazione a missioni internazionali, il testo presentato questa mattina dal Governo conteneva svariate norme clientelari, che avrebbero dovuto essere accompagnate dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato, imposta dall'articolo 76-*bis* del Regolamento. È pertanto molto grave che il Presidente del Senato abbia ammesso un emendamento del Governo privo di relazione tecnica ed abbia consentito di porre in votazione un testo radicalmente diverso da quello su cui il Governo ha posto la fiducia. Né vi è alcun nesso tra l'adozione di anomale procedure regolamentari e l'imminente scioglimento delle Camere, come ha tentato di argomentare il senatore D'Onofrio, mentre sono numerose e gravi le violazioni che hanno costellato il percorso dell'emendamento: il Ministro dell'economia non ha partecipato alla redazione del testo, come risulta evidente dalle sue stesse dichiarazioni, la Ragioneria generale non è stata consultata ed inoltre le disposizioni sono state modificate sulla base di una valutazione informale della Commissione bilancio. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Petris*).

MORANDO (*DS-U*). Benché il Ministro dell'economia sostenga di avere evitato un assalto alla diligenza, è stato solo grazie all'opposizione, che ha insistentemente richiesto la relazione tecnica, ha presidiato la Commissione bilancio, ha individuato e segnalato alla stampa le norme scoperte, che si è impedito un grave danno al bilancio dello Stato ed il Governo è stato costretto ad espungere le disposizioni prive di copertura finanziaria. Avrebbe dovuto essere il Presidente del Senato ad imporre la presentazione della relazione tecnica, prevista dall'articolo 76-*bis* del Regolamento, che è norma generale e non viene superata dalla questione di fiducia. Segnala infine che nonostante il controllo da parte dell'opposizione, il provvedimento contiene ancora una norma gravemente scoperta relativamente al finanziamento dei partiti politici, il cui ingente debito viene ripianato attraverso un Fondo di garanzia finanziato dal bilancio dello Stato, il che rafforza la contrarietà del Gruppo al provvedimento in votazione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori De Petris e Michellini*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento di grande rilevanza, che tra l'altro prevede la proroga fino al 31 dicembre 2006 di 4.000 magistrati onorari, il cui incarico sarebbe altrimenti scaduto nel prossimo mese di giugno, misura che rappresenta una premessa per l'ulteriore risanamento dell'apparato giudiziario che il centrodestra proseguirà nella prossima legislatura. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

FALCIER (*FI*). Le numerose ed utili disposizioni contenute nel provvedimento motivano il convinto voto di fiducia al Governo da parte di Forza Italia, anche se vi è il rammarico per la soppressione di alcune disposizioni previste dall'originario emendamento del Governo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla 5^a Commissione permanente, che smentisce quanto sostenuto dall'opposizione circa presunti assalti alla diligenza. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

AZZOLLINI (*FI*). Precisa che l'articolo 39-*octies quinquages* non è tra quelli che presentano problemi di copertura finanziaria.

MORANDO (*DS-U*). Chiede alla Presidenza se l'articolo 22-*ter* fa parte del testo posto in votazione.

PRESIDENTE. L'articolo 22-*ter* è stato espunto per decisione del Governo. Procede dunque alla votazione.

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza del presidente PERA

Il Senato, con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, approva l'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative». La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione e al testo del decreto-legge risultano pertanto preclusi.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di martedì 7 febbraio.

La seduta termina alle ore 23,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (Relazione orale) (ore 9,37)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3717.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 31 gennaio il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale, mentre il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in replica.

Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 273, che oggi è al nostro esame, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, scadrà il 28 febbraio; essendo in prima lettura presso il Senato, dovrà essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

In considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere, a nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717, di conversione del decreto-legge n. 273.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a consegnare l'emendamento alla Presidenza, che trasmetterò immediatamente alla 5^a Commissione permanente. Convoco dunque la Conferenza dei Capigruppo per le ore 10,30.

Resta inteso che, appena ricevuto il testo dell'emendamento, questo verrà fotocopiato e distribuito, nonché trasmesso alla Commissione bilancio. La Conferenza dei Capigruppo deciderà quindi l'andamento dei lavori.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, per mio difetto, non ho inteso se il testo dell'emendamento è già stato depositato oppure no.

PRESIDENTE. Senatore Morando, lo stanno fotocopiando. Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,53).

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che l'Assemblea tornerà a riunirsi alle ore 12, quando la 5^a Commissione permanente – alla quale l'emendamento 1.2000 su cui il Governo ha posto la fiducia è già stato deferito – avrà esaurito i suoi lavori. Alle ore 12, dunque, riprenderemo i nostri lavori aprendo la discussione sulla questione di fiducia.

La Conferenza dei Capigruppo ha provveduto anche alla razionalizzazione dei tempi, per cui sono state assegnate tre ore alla discussione della questione di fiducia, oltre al tempo necessario per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto, cui seguirà il voto.

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetta in questa sede di chiarire la posizione della Südtiroler Volkspartei sulla petizione firmata da 114 sindaci e vice sindaci e dagli *Schützen* sudtirolesi che chiedevano un ancoraggio nella Costituzione austriaca della funzione di tutela svolta da Vienna nei confronti dei sudtirolesi e un richiamo al diritto all'autodeterminazione.

La petizione ha suscitato un grosso clamore nei *media*. Mi sembra pertanto opportuno chiarire la posizione ufficiale della Südtiroler Volkspartei per dissipare ogni malinteso sulle recenti polemiche e sul principio di autodeterminazione.

Il principio di autodeterminazione non è niente di nuovo. È un diritto sancito nella Carta delle Nazioni Unite, negli Atti di Helsinki e riconosciuto da tutti gli Stati, tra cui anche l'Italia, e come tale resta un principio irrinunciabile. La nostra scelta è e rimane, tuttavia, quella dell'autonomia che vorremmo sviluppare ed ampliare a favore di tutti i gruppi linguistici dell'Alto Adige-Südtirol.

La richiesta di autodeterminazione non è presente nella nostra agenda politica. La politica seguita dalla SVP fin dai tempi di Ammon, Ebner e Magnago si basa sull'Accordo di Parigi, stipulato tra l'Italia e l'Austria, e i suoi principi i quali si ritrovano nello Statuto di autonomia e nella Costituzione italiana. Questa posizione, che rispecchia la politica dell'SVP dal 1946 fino ad oggi, è stata con chiarezza riconfermata dal direttivo del partito all'unanimità durante la sua ultima riunione lo scorso lunedì. Tutto il resto sono strumentalizzazioni politiche e mediatiche normali in periodi preelettorali che tuttavia non devono e non possono mettere in dubbio una chiara linea politica e la volontà di convivenza e rispetto che ci ha sempre contraddistinto.

Ci appelliamo al Governo affinché contribuisca a questo obiettivo riconfermando la collaborazione europea e le buone relazioni tra l'Italia e l'Austria, affinché contribuisca alla distensione del dibattito a favore della buona convivenza tra i gruppi linguistici in Alto Adige-Südtirol e non si faccia influenzare da richieste di repressione.

La SVP, insieme alle forze autonomistiche del gruppo linguistico italiano, ha sempre scelto la strada dell'autonomia e della convivenza per garantire a tutti, indistintamente dal gruppo di appartenenza, migliori possibilità di sviluppo economico, sociale e culturale. La nostra politica vuole continuare a promuovere l'incontro, il dialogo ed il reciproco rispetto soprattutto tra i giovani per creare una vera e propria cultura europea e un modello esemplare di convivenza in Alto Adige-Südtirol.

La ringrazio, Signor Presidente, per l'opportunità concessami.

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, il suo intervento è decisamente non appropriato in questo momento e in questa sede.

Le ho dato la parola pensando che lei ponesse questioni sull'ordine dei lavori e facesse una breve dichiarazione. Lei, invece, ha letto un discorso su un problema molto delicato e di difficile esame.

L'argomento non era all'ordine del giorno. Quindi lei, senatore Peterlini, in realtà ha un po' tradito la mia fiducia.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Darò ora la parola al senatore Servello che interverrà, ovviamente, sull'argomento, ma a nessun altro, perché non intendo aprire un dibattito su tale questione.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, francamente sono meravigliato e sorpreso che si svolga un'interrogazione in maniera irrituale e fuori da qualunque norma regolamentare, atteso che nell'ordine del giorno di oggi è previsto lo svolgimento di un'interrogazione sul tema riguardante la delicata questione relativa a 113 sindaci dell'Alto Adige.

Non faccio una protesta. Dico soltanto che sono sorpreso da questa procedura e spero che la Presidenza confermi la risposta alla mia interrogazione 3-02453, che sarà svolta sulla base del Regolamento, nella giornata di oggi o in un'altra. Infatti, è chiaro che è necessaria la presenza di un interlocutore come il Governo per affrontare una questione di tale natura.

PRESIDENTE. Senatore Servello, la ringrazio e confermo quanto ho detto rispondendo al senatore Peterlini.

Effettivamente, il momento non mi è sembrato appropriato, dal momento che l'interrogazione esiste, è all'ordine del giorno e mi auguro che possa essere svolta questo pomeriggio, anche in relazione all'andamento dei nostri lavori. Confermo però che c'è l'impegno della Presidenza a portarla in ogni caso all'attenzione dell'Assemblea.

Sospendo la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 12,17).

In ricordo del carabiniere Donato Fezzuoglio

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che sono in corso i funerali del carabiniere Donato Fezzuoglio, ucciso durante una rapina a Umbertide.

In rappresentanza mia e del Senato, un nostro collega è presente ai funerali; desideravo, però, ricordare questo tragico evento assieme a voi celebrando un minuto di silenzio in memoria di questo militare così ferocemente ucciso. Vi prego, perciò, di osservare un minuto di raccoglimento.

Vi ringrazio, colleghi. Naturalmente esprimo la solidarietà di tutta l'Assemblea alla famiglia di questo povero carabiniere.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia (ore 12,20)

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717.

Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state già comunicate all'Assemblea.

Come avevo chiesto e comunicato all'Assemblea, chiedo al senatore Azzollini di informare quest'ultima del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento presentato dal Governo.

Subito dopo avrà inizio la discussione sulla questione di fiducia.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, questa volta desidero iniziare il mio intervento con un ringraziamento non formale e particolarmente esplicito per la procedura che lei adotta in questi casi. Dico ciò perché abbiamo avuto la possibilità di esaminare questo decreto-legge in Commissione bilancio.

Nel caso specifico, però, vi sono due aspetti che intendo sottolineare. Innanzitutto non c'è la relazione tecnica. Si tratta di un aspetto evidente che sottopongo a lei, signor Presidente. La seconda questione riguarda l'impianto del provvedimento, che non ci ha consentito – e non poteva consentirci – di avere una visione generale sotto il profilo della copertura finanziaria. Alcune norme sono state visionate, altre discusse attentamente. Naturalmente sono sorti dei problemi e qualcuno è stato anche risolto dal

dibattito, ma il poco tempo a nostra disposizione non ci ha consentito di esprimere un parere sull'impianto di copertura generale.

Al di là delle specifiche norme su cui si è concentrato il dibattito, mi limito a svolgere due considerazioni, facendomi altresì promotore di una proposta che è stata formalizzata in Commissione e che sottopongo a lei, signor Presidente, dopodiché mi rimetto alla sua decisione.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, anzitutto, esistono alcuni problemi di *drafting* che evidenzio: a pagina 30, all'articolo 39-*septies vicies*, e a pagina 31, all'articolo 39-*duo detricies*, è detto, rispettivamente, che ad un onere di 2 milioni di euro è associata una copertura di 1 milione di euro e ad un onere di 10 milioni di euro una copertura di 5 milioni di euro. Ho citato solo questo come esempio abbastanza evidente, in quanto è noto che gli oneri devono essere adeguati alla copertura. Come ho detto, è questo uno di quei casi in cui sorgono problemi di *drafting*, che vanno immediatamente risolti perché è chiaro che la corrispondenza tra onere e copertura è un fatto *per tabulas*. Vi sono altre questioni di questo tipo che riguardano, ad esempio, alcune scadenze temporali, che devono essere esaminate.

Il secondo problema riguarda un aspetto di carattere più generale. L'impianto di alcune norme mi induce a sottoporle, signor Presidente, la seguente proposta: quella di posticipare, di almeno un'ora, l'inizio della discussione generale sulla questione di fiducia per poter svolgere un dibattito più approfondito sulla base di alcune considerazioni che il Governo potrà fornirci in Commissione. Naturalmente capisco, signor Presidente, che sarà a sua discrezione, una decisione in tal senso dal momento che questa procedura non ha carattere vincolante nei suoi confronti. Tuttavia le sottopongo tale proposta perché – come ripeto – questo ci consentirebbe di esprimere un parere più meditato e di svolgere il nostro lavoro con maggiore cognizione di causa. Non mi soffermo, invece, sulle singole norme perché è l'impianto generale – come ho detto poc'anzi – che ho voluto rappresentarle.

Detto questo, mi rimetto alla sua valutazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. (*Il senatore Ripamonti fa cenno di voler intervenire*). Onorevoli colleghi, fate parlare me perché desidero fare una precisazione, che è già stata fatta altre volte, ma che credo sia opportuno ripetere.

Prima di dare una risposta alla richiesta avanzata dal senatore Azzolini, desidero ricordare che l'apposizione del voto di fiducia da parte del Governo, a norma di Regolamento, ma soprattutto a norma di Costituzione, priva il Presidente dell'Assemblea – ma anche le Commissioni compresa la 5^a - delle sue prerogative ordinarie perché instaura immediatamente un rapporto diretto tra Governo ed Assemblea.

È ovviamente prerogativa del Governo avanzare la richiesta relativa alla sua esistenza in vita ed è prerogativa dell'Aula rispondere positivamente o negativamente. Ciò apre vari problemi, ma in particolare ne apre uno, quello del rispetto del vincolo posto dall'articolo 81 della Costituzione. Su questo punto, fino alla presente legislatura, abbiamo sempre

risolto, così come dice il nostro Regolamento, nel senso di superare anche questo problema e questa obiezione – che per me, però, è un'obiezione fondata – e andare direttamente alla discussione e al voto di fiducia.

In questa legislatura, per cercare di risolvere tale problema che, secondo me, è un problema effettivo, d'accordo la maggioranza e l'opposizione, la Presidenza ha deciso di deferire comunque l'emendamento su cui il Governo chiede la fiducia – e quindi pone la questione della sua esistenza in vita – alla Commissione bilancio affinché il Presidente della 5ª Commissione, anzi solitamente il Presidente della 5ª Commissione e un rappresentante dell'opposizione, riferiscano all'Aula, fatta salva sempre la prerogativa costituzionale del Governo, perché quella non è superabile.

Così è andata fino ad ora; nelle occasioni precedenti, non tantissime, ma alcune vi sono state, questo è accaduto: il Presidente della 5ª Commissione ha riferito all'Assemblea, un rappresentante dell'opposizione è intervenuto e poi si è proceduto in maniera consueta con la discussione, le dichiarazioni di voto e il voto.

In questa circostanza, nonostante i tempi assegnati (ho cercato stamattina nella Conferenza dei Capigruppo di essere il più generoso possibile nei confronti della 5ª Commissione rendendomi personalmente conto, come ho detto in quella sede, che l'emendamento su cui il Governo ha chiesto la fiducia è, per così dire, ad ampio raggio, contiene molte cose), mi sento dire ora che la 5ª Commissione non ha esaurito il suo esame e ha bisogno di altro tempo. Sono ovviamente disponibile a concedere altro tempo, un'ora, richiamando però l'attenzione della 5ª Commissione sul delicato punto costituzionale che ho sollevato. Ad un certo momento, se la 5ª Commissione mi chiede un'ora avrà un'ora, però deve poi riferire all'Aula e l'Aula deve procedere a norma di Regolamento e di Costituzione.

Quindi, se la richiesta è concedere un'ulteriore ora di tempo, ove si tratti di un'ora, perché c'è anche un calendario fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, non ho nessuna difficoltà ad accoglierla. Naturalmente mi rammarico che la 5ª Commissione non abbia questa volta esaurito i propri lavori nei tempi previsti e mi rammarico anche che non si riesca a risolvere questo delicatissimo problema che tocca il Regolamento, la Costituzione e quindi il rapporto tra il Governo e l'Assemblea. (*Il senatore Morando fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Morando, su tale argomento non vorrei aprire un dibattito, anche perché ciò significherebbe un ulteriore slittamento dei tempi. (*Il senatore Ripamonti, a sua volta, fa cenno di voler intervenire*). Do la parola a entrambi, però vi chiedo di essere concisi al fine di poter disporre del tempo di cui avete bisogno.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, naturalmente, apprezzo la sua disponibilità (siamo stati noi ad avanzare la proposta di avere ancora qualche minuto di tempo che ci consenta almeno di leggere il testo per intero; dico leggere, non capire quello che c'è scritto), ma l'ora in più – il Presidente forse ha dimenticato questo aspetto nel riferire all'Aula

– serve se la Presidenza invita formalmente il Governo – credo che un invito si possa fare – a corredare, in base all'articolo 76-bis del Regolamento del Senato, il provvedimento in esame di un minimo di relazione tecnica. In un'altra occasione, signor Presidente, ci siamo lamentati perché la relazione tecnica non era giunta tempestivamente, questa volta ci imbatiamo in un nuovo precedente: la relazione tecnica non c'è in assoluto.

Francamente, credo che ciò dovrebbe essere richiesto come condizione perché noi si possa discutere di qualcosa, altrimenti – è chiaro – discutiamo di nulla.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nel dare la parola al senatore Ripamonti – che prego di essere breve – rinnovo l'invito al Governo, come ho già fatto questa mattina nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, a presentare una relazione tecnica.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, sarò brevissimo in quanto la mia richiesta è la stessa che ha formulato il senatore Morando prima di me, quindi non insisto su questo punto.

Abbiamo apprezzato, signor Presidente, le innovazioni che lei ha introdotto ma ci spiace che non abbia ricordato che, a norma del nostro Regolamento, nel caso in cui il Governo presenti un provvedimento con profili di carattere finanziario deve provvedere alla presentazione della relativa relazione tecnica, cosa che non è avvenuta.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, poiché ero presente ai lavori della 5^a Commissione e mi rendo conto delle richieste formulate dai vari commissari, sono io stesso a chiedere un'ora di tempo in più per cercare di fornire la documentazione che è stata richiesta.

Le chiedo, dunque, formalmente se può concedere un'ora di tempo perché sia possibile fornire i documenti richiesti.

PRESIDENTE. Bene, colleghi, così allora resta stabilito.

Sospendo, quindi, la seduta che riprenderà alle ore 13,30 con l'esposizione da parte del Presidente della 5^a Commissione permanente.

(La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,35).

La seduta è ripresa.

Chiedo al senatore Azzollini di informare l'Assemblea del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento presentato dal Governo.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, nonostante i miei propositi, fino a questo momento non è ancora pervenuta la relazione tecnica. Naturalmente, stiamo cercando di verificare, nei limiti del possibile, tutte le norme contenute nell'emendamento per procedere ad un esame approfondito e venire incontro al compito che lei ci ha affidato. Devo chiederle pertanto un congruo lasso di tempo per poter esprimere il parere.

Comprendo bene la situazione che le sottopongo. Tuttavia, nello spirito che ella ha inteso seguire nella procedura della fiducia, affidando alla 5^a Commissione l'espressione di un parere esclusivamente sui profili di copertura finanziaria, al fine di poter assolvere a tale compito egregiamente, come sempre abbiamo fatto in aderenza allo spirito della sua raccomandazione, le chiedo che i lavori dell'Assemblea riprendano non prima delle ore 16. In tal caso convocherei la Commissione che presiedo per le ore 15,15, dopo aver lavorato a lungo nel frattempo.

Le chiedo scusa e la ringrazio, sperando nell'accoglimento della mia proposta, ovviamente se il Governo concorda.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, al rammarico già espresso prima aggiungo altro rammarico perché una procedura, che era prevista per la salvaguardia delle prerogative dell'Assemblea, si sta questa volta prolungando oltre i limiti del rispetto della stessa Aula, che si era data nella Conferenza dei Capigruppo un calendario.

Mi rendo conto, d'altronde, dell'esigenza posta. Prima o poi dovremo rifare una riflessione su quanto ho precedentemente richiamato, vale a dire sulla procedura d'esame da parte della 5^a Commissione quando il Governo pone la questione di fiducia. Per ora posso soltanto prendere atto, esprimendo però di nuovo il rammarico per il fatto che la relazione tecnica non abbia immediatamente accompagnato – anzi, lo fa con grave ritardo – l'emendamento.

Certamente sospendo la seduta fino alle ore 16, ma dico a lei e a tutta l'Assemblea che alle ore 16 comunque, nel rispetto di tutte le prerogative della Costituzione, avrà inizio la discussione generale cui seguiranno le dichiarazioni di voto e la votazione.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, le chiedo un'ulteriore cortesia: se potessimo avere anche il conforto del Governo su questo rinvio. Le sarei grato se anche questo vi fosse.

PRESIDENTE. Sottosegretario Ventucci, intende intervenire?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ringrazio la Presidenza, il senatore Azzollini ed i componenti

della 5ª Commissione permanente. Effettivamente vi sono problemi di contabilità dello Stato per cui ritengo opportuna una riflessione ulteriore.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ho sentito che lei intende convocare la 5ª Commissione dopo le ore 15. Non può convocarla immediatamente? Non vorrei infatti che la riunisse troppo tardi, cosicché per le ore 16 non abbia concluso i suoi lavori. Alle ore 16, io riprenderò la seduta, la richiamerò in Aula, lei farà la sua relazione, cui seguirà quello che deve seguire secondo il nostro Regolamento.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, convoco la riunione della 5ª Commissione ben conoscendo i tempi che ho per poter tempestivamente riferire a lei e all'Assemblea entro l'ora stabilita.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, affinché la 5ª Commissione possa lavorare e sia assicurato il rispetto di tutte le norme regolamentari e costituzionali durante la votazione in Assemblea, ricordo ancora una volta che è necessario entrare in possesso della relazione tecnica del Governo, che ancora manca.

Pertanto, alle ore 16 saremo pronti in Aula, ma lei sa meglio di me che se per quell'ora non arriverà la relazione tecnica ci troveremo esattamente nella medesima situazione in cui ci troviamo in questo momento.

PRESIDENTE. Alle ore 16, comunque – come ho anticipato – inizierà la discussione sulla questione di fiducia, perché qui valgono le prerogative costituzionali, con la speranza, fondata in base alle parole del senatore Azzollini, che la vicenda sia allora conclusa in 5ª Commissione.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,02).

Riprendiamo i nostri lavori.

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, ritengo necessario chiarire ulteriormente il significato della valutazione espressa dalla Commissione bilancio sull'emendamento in esame e, più in generale, in relazione ai provvedimenti su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia.

Come ho già avuto modo di ricordare stamane, la trasmissione alla 5ª Commissione del testo oggetto della fiducia rappresenta una innovazione significativa di questa legislatura. Tale innovazione è dettata dall'esigenza di consentire all'Assemblea la migliore informazione sulla copertura fi-

nanziaria del provvedimento sottoposto al suo voto, sempre, peraltro, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo.

Infatti – come rilevò la Giunta per il Regolamento nel parere del 19 marzo 1984 – la votazione della questione di fiducia ha carattere di assoluta priorità, perché da questa il Governo fa dipendere la propria sopravvivenza. Conseguentemente, la fiducia prevale sulle disposizioni regolamentari che disciplinano l'ordinario procedimento legislativo.

Non sono applicabili ad esempio – e per prassi costante non si applicano – gli articoli 97, 100, 101 e 102 del Regolamento, sul regime degli emendamenti. E per la stessa ragione ritengo non applicabile l'articolo 76-*bis*, poiché la relazione tecnica che quella norma prescrive per gli emendamenti di spesa concorre all'istruttoria della 5^a Commissione, ma non può diventare certo condizione di ammissibilità di un emendamento oggetto della fiducia.

Pur richiamando la necessità di una riflessione complessiva sulla materia nelle sedi competenti, come ho già fatto questa mattina, questo dunque deve essere sottolineato. E cioè che, una volta posta la questione di fiducia, la Commissione bilancio svolge una funzione che è diversa da quella tipicamente prevista per il procedimento legislativo dall'articolo 102-*bis* del Regolamento, poiché le sue conclusioni costituiscono solo un elemento di informazione per il Senato.

Parimenti l'eventuale mancata espressione delle conclusioni della 5^a Commissione non potrebbe impedire all'Aula di deliberare sulla fiducia.

Libero è in definitiva il Governo di accedere in tutto o in parte alla valutazione della Commissione bilancio, fermo restando che l'ultima parola rimane comunque all'Assemblea, alla quale unicamente spetta, con il proprio voto sovrano, confermare o revocare il rapporto fiduciario con l'Esecutivo.

Questo è, in termini più espliciti, ciò che già questa mattina avevo sottolineato in proposito.

Senatore Azzollini, presidente della 5^a Commissione, a lei la parola.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, naturalmente concordo con le questioni da lei poste e so bene che la nostra delibazione delle questioni di copertura finanziaria non è impediante per la fiducia posta dal Governo. Purtuttavia, ciò fa parte del dibattito che si apre su questa questione, tenuto conto che si è obiettato, da parte di altri, che la relazione tecnica è posta proprio per superare eventuali profili di costituzionalità ai sensi dell'articolo 81, che è ciò di cui ci occupiamo.

Dunque, in questa situazione specifica, comprendendo tutte le ragioni e tuttavia avendo fino a questo momento lavorato per una soluzione positiva del problema, in modo da fornire all'Assemblea e alla sua Presidenza un emendamento che sia aderente a tutti i profili costituzionali e regolamentari, chiedo, per un'ultima volta, alla sua cortesia, di consentire il rinvio ultimativo, fino alle ore 17,30, affinché il lavoro svolto finora possa trovare definitiva conclusione.

Solo a questi fini e nello specifico contesto di questo pomeriggio, le chiedo un ultimo rinvio. Naturalmente, conto sull'assenso del Governo perché, aderendo sempre ai suoi richiami, il Parlamento sta lavorando in perfetta adesione con le linee del Governo, che ha posto la questione di fiducia, e conta di terminare il suo lavoro nel rispetto sostanziale della questione di fiducia posta, dando quindi al Governo la più ampia aderenza a tutti i profili, anche costituzionali e parlamentari.

Con questo spirito, ritenendo di non abusare della sua cortesia e conoscendo tutte le questioni che mi inducono a chiedere questo ulteriore, ma ultimo rinvio, chiedo alla Presidenza di concederci tempo fino alle ore 17,30.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimere il suo parere sulla proposta testé avanzata dal senatore Azzollini.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei soltanto porre una questione: credo sia positivo il fatto che è possibile ottenere un ulteriore rinvio per poter esaminare meglio i profili di copertura finanziaria del disegno di legge al nostro esame.

Tuttavia, vorrei porre fin d'ora un problema che in ogni caso sollevò se si realizzerà un'ipotesi che per ora resta soltanto tale. L'intero procedimento che lei ha poco fa richiamato e che difende giustamente, a mio avviso, le prerogative del Governo nella fase di posizione della questione di fiducia su un disegno di legge, come in questo caso, è fondato sul presupposto che il testo del disegno di legge su cui poi il Senato voterà la fiducia sia quello che è stato depositato.

Su questo punto intendo preannunciarle che, naturalmente, ove così non si determinasse – dal momento che sento parlare di profonde modifiche del testo che sarebbero in preparazione attraverso l'espunzione di norme contenute nel disegno di legge in esame – credo si porrebbe un problema senza precedenti. Ce ne saranno stati magari, ma senza precedenti nella storia della posizione delle questioni di fiducia nel Senato della Repubblica.

La pregherei quindi, signor Presidente, di valutare fin da oggi, fin da subito, l'ipotesi che possa accadere ciò che finora veniva considerato come non possibile, e cioè che il testo su cui è stata posta la fiducia subisca significative modifiche per sottrazione di una parte importante delle norme al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, lei mi aveva chiesto un precedente rinvio fino alle ore 16 ed io avevo detto e assicurato all'Assemblea che quello sarebbe stato il termine ultimo e definitivo. Adesso mi chiede un ulteriore rinvio e io lo accetto, però convoco la Conferenza dei Capigruppo, perché alla Conferenza devo riferire cosa è accaduto durante i lavori di questa giornata e anche in merito alla procedura.

Accolgo come indicazione e suggerimento, che sarà oggetto forse di discussione alla Conferenza, quello che ha detto il senatore Morando; mi sento, però, solo di dire immediatamente che certamente lei ha ragione, senatore Morando, per quanto riguarda la sua riflessione sulle significative modificazioni, salvo che tali significative o non significative modificazioni siano quelle che emergono dalla valutazione *ad hoc* dalla 5^a Commissione. E' proprio questo, infatti, lo scopo per cui si deferisce quell'emendamento alla Commissione medesima. Salvo questo, non credo sia possibile altro.

Colleghi, convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per le ore 16,30 e sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 17,30).

Presidenza del vice presidente MORO

Onorevoli colleghi, comunico che è ancora in corso la Conferenza dei Capigruppo; pertanto sospendo nuovamente la seduta fino al termine di tale riunione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,31, è ripresa alle ore 18,21).

Presidenza del presidente PERA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Colleghi, vi do comunicazione delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo circa il prosieguo dei nostri lavori.

Oggi, seguito della discussione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe, con votazione della questione di fiducia.

Lunedì, eventuale seguito della discussione del decreto-legge cosiddetto mille proroghe. A seguire, o lunedì, se si svolgerà il seguito della discussione di tale decreto, o martedì mattina, se invece non ci sarà, a par-

tire dalle ore 9,30, la discussione dei seguenti provvedimenti: disegno di legge cosiddetto quote rosa; decreto-legge sull'agricoltura; disegno di legge sull'inappellabilità; decreto-legge sulle biotecnologie; decreto-legge sugli sfratti; decreto-legge sulla pubblica amministrazione, ove trasmesso dalla Camera; seguito degli altri disegni di legge non conclusi; ratifiche; documenti della Giunta.

Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16, sempre se necessario, eventuale seguito dell'inappellabilità, dei decreti-legge, delle ratifiche e dei documenti della Giunta.

Spero di essere stato chiaro.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, può ripetere per favore?

PRESIDENTE. Allora ripeto. Lunedì: eventuale seguito della discussione e votazione del decreto-legge mille proroghe. A seguire (il che significa dalle ore 17 di lunedì se c'è seduta, oppure a seguire da martedì mattina alle ore 9,30) i provvedimenti che ho detto prima: quote rosa, agricoltura, inappellabilità, eccetera.

La settimana successiva eventuale seguito della discussione dei provvedimenti non conclusi (cioè del disegno di legge sull'inappellabilità, di decreti-legge, eccetera), fino a giovedì. Credo di essere stato sufficientemente chiaro.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica**

Lunedì	6	Febbraio	(h. 17) (se necessaria)	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale seguito decreto-legge n. 3717 – Decreto-legge n. 273, recante proroga termini legislativi (<i>Presentato al Senato – Scade il 28 febbraio 2006</i>) - Seguito disegni di legge nn. 3660 e connessi – Pari opportunità nella rappresentanza elettorale (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Seguito disegno di legge n. 3723 – Decreto-legge n. 2, recante interventi urgenti in agricoltura (<i>Presentato al Senato – Scade il 12 marzo 2006</i>) - Disegno di legge n. 3600/BIS – Inappellabilità sentenze di proscioglimento (<i>Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica</i>) - Disegno di legge n. 3760 – Decreto-legge n. 3, in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – Scade il 12 marzo</i>) - Disegno di legge n. 3768 – Decreto-legge n. 23, proroga sfratti (<i>Presentato al Senato – Scade il 3 aprile 2006</i>) - Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 4, pubblica amministrazione (<i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati – Scade il 12 marzo 2006</i>) - Seguito ddl non conclusi (*) - Ratifiche di accordi internazionali - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 	
Martedì	7	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)		
	7	»	(pomeridiana) (h. 16-22)		
Mercoledì	8	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)		
	»	8	»		(pomeridiana) (h. 16-22)
Giovedì	9	»	(h. 9,30)		

* Disegni di legge nn. 622 e connessi – Norme in materia di condominio; 3310-1265 – Disciplina settore funerario (*Approvato dalla Camera dei deputati*); 3463 – Tutela *Made in Italy* (*Approvato dalla Camera dei deputati*); 3337 – Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (*Approvato dalla Camera dei deputati*); 1968 – Inno Repubblica italiana.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3600/BIS (Inappellabilità sentenze proscioglimento) dovranno essere presentati entro le ore 15 di martedì 7 febbraio; quelli al disegno di legge n. 3768 (Decreto-legge n. 23, proroga sfratti) entro le ore 17 dello stesso giorno.

Martedì	14 Febbraio	(h. 17-20)	} – Eventuale seguito disegno di legge n. 3600/BIS – Inappellabilità sentenze di proscioglimento (<i>Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica</i>) – Seguito decreti-legge non conclusi – Ratifiche di accordi internazionali – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	15 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
»	15 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-20)	
Giovedì	16 »	(h. 9,30-14) (<i>se necessaria</i>)	

**Ripartizione dei tempi di discussione per ciascuno dei decreti-legge in calendario
(Ddl nn. 3723; 3760; 3768; Pubblica amministrazione)**

(Totale 3 ore e 30 minuti, per ciascun decreto)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1h
<i>Gruppi 2 ore, di cui:</i>	
AN	15'
UDC	12'
DS-U	18'
FI	20'
LP	9'
Mar-DL-U	13'
Misto	13'
Aut	8'
Verdi-Un	8'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per il seguito dei disegni di legge nn. 622 e connessi
(Norme in materia di condominio)**

(Totale 2 ore e 15 minuti)

	Tempi assegnati	Tempi residui
Relatore	5'	2' e 52''
Governo	5'	4' e 58''
Votazioni	30'	9' e 17''
<i>Gruppi</i>	<i>1 ora e 35 minuti, di cui:</i>	
AN	10'	10'
UDC	10'	10'
DS-U	10'	7' e 17''
FI	10'	10'
LP	10'	10'
Mar-DL-U	10'	9' e 05''
Misto	10'	5' e 49''
Aut	10'	10'
Verdi-Un	10'	10'
Dissenzienti	5'	5'

**Ripartizione dei tempi di discussione per il disegno di legge nn. 3310-1265
(Settore funeraio)**

(Totale 3 ore)

	Tempi assegnati	Tempi residui
Relatore	10'	3' e 35''
Governo	10'	8' e 08''
Votazioni	40'	39' e 04''
<i>Gruppi</i>	<i>2 ore, di cui:</i>	<i>1 ora e 48', di cui:</i>
AN	15'	10' e 26''
UDC	12'	12'
DS-U	18'	9' e 15''
FI	20'	19' e 44''
LP	9'	9'
Mar-DL-U	13'	13'
Misto	13'	13'
Aut	8'	8'
Verdi-UN	8'	8'
Dissenzienti	5'	5'

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono contrario alla sua proposta e motiverò questa mia contrarietà dopo aver formulato però, come vogliono la prassi e la forma, una proposta alternativa, che è quella di eliminare dal calendario la giornata di lunedì.

Anche se ritengo, se non altro perché ho partecipato alla lunga e un po' travagliata Conferenza dei Capigruppo, di aver compreso la proposta del Presidente, vorrei che si evitasse di approvare calendari a variabili dipendenti, prevedendo una sorta di giornate a perdere e vorrei che invece si reintroducesse un minimo di certezza almeno rispetto al calendario dei nostri lavori.

In ogni caso, signor Presidente, la mia contrarietà è motivata da ben altre ragioni. Lo dico senza alcuna foga anche perché, come ho detto prima ai giornalisti insieme ai colleghi Angius e De Petris, siamo quasi stremati di fronte all'evidenza di una condizione di stravolgimento di regole formali e prassi da parte di una maggioranza che rischia di non saper concludere una legislatura.

Tutti noi sappiamo – e lo sapete anche voi care colleghe e cari colleghi della maggioranza – i retroscena di questa giornata un po' kafkiana: Commissioni che devono riunirsi e non si riuniscono; una questione di fiducia rispetto alla quale un Ministro della Repubblica, il ministro Baccini, comunica che se dovesse passare quel testo si dimetterebbe un minuto dopo; coperture che ormai dichiaratamente, anche se non formalmente, come la stessa maggioranza e lo stesso Governo fanno, contravvengono in quanto insufficienti all'articolo 81 della Costituzione.

Di fronte a una condizione di questo tipo, che tra l'altro ovviamente vede anche contrasti e contraddizioni nel merito oltre che nella forma dell'emendamento presentato, ci saremmo aspettati che quest'Aula non venisse umiliata ancora una volta dalla maggioranza, ma che fosse possibile una discussione che consentisse di affrontare l'effettiva sostanza del problema.

Tra l'altro, come ho avuto modo di ricordare nella Conferenza dei Capigruppo, e tornerò a dirlo se necessario, ci sarebbe stata una strada limpida da seguire.

Vorrei che fossimo chiari: ci troviamo oggi in una condizione – starei per dire – ottimale per un verso perché tra una settimana il Parlamento sarà sciolto; ci sarà la campagna elettorale. E nessuno oggi è in grado di sapere – lo deciderà il popolo sovrano – quali saranno i ruoli che ricopriremo nella prossima legislatura. Siamo ovviamente convinti... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Dico soltanto che, proprio perché nessuno di noi è in grado di interpretare oggi il nostro futuro, siamo nella condizione che un grande liberale democratico statunitense, John Rawls, definiva il velo di ignoranza. Per poter discutere di regole sarebbe allora il caso di non continuare a stravol-

gerle, in modo tale che ci voglia un'intera legislatura semplicemente per ripristinare quella rete di protezione, propria di ogni Paese di civiltà democratica avanzata.

È chiaro che, se il Governo o la maggioranza, per qualche motivo, hanno dubbi sull'emendamento presentato, la strada da perseguire è limpida: ritirare l'emendamento, per cui ovviamente decade la richiesta di fiducia che sopravanza – lo ha detto prima il presidente Pera e convengo con lui – qualsiasi altro elemento all'interno della procedura parlamentare; su questo non vi è alcun dubbio. Quando poi si fosse trovata la quadratura politica del cerchio all'interno della maggioranza e del Governo, se è necessario si ripresenterà, dopo aver ripristinato però la procedura ordinaria. Non si può trasformare l'Assemblea in una sorta di scatola vuota, presa in ostaggio semplicemente a causa della difficoltà di concludere queste settimane che avete chiesto per poter lavorare.

Cari colleghe e colleghi, siamo qui da una settimana e praticamente non vi è stata un'ora vera di lavoro in Aula. Questa è la realtà; altro che volontà di lavorare! È così. Allora, l'unica cosa da fare questa sera, se vogliamo avere ancora un minimo di pudore e di rispetto per noi stessi – tutte e tutti – e soprattutto per questo istituto parlamentare, è di concludere questa seduta, che non sarà certo ricordata tra le più virtuose della nostra storia parlamentare, per riaggiornarci a martedì, quando finalmente la Commissione bilancio avrà forse individuato non un parere – dalla procedura formale non può essere così inteso – ma una quadratura sui conti, che non c'è. E soprattutto quando avrete deciso quali sono le questioni che meritano di approdare al voto di fiducia. Finché non è così, è chiaro che non possiamo continuare, nel modo più assoluto.

Dico di più. È evidente che se la Commissione bilancio dovesse in questo irrituale suo parere trasmetterci una evidenza, ormai conosciuta anche dalle pietre, e cioè che non vi è copertura per alcune parti di quell'emendamento, per sanare la situazione non basterà che il Governo ritiri parte di quell'emendamento continuando a mantenere la fiducia. È evidente che ci troveremo, formalmente e sostanzialmente, di fronte ad un emendamento diverso. E non mi si venga a dire, né in punto di diritto e – starei per dire – neanche dal punto di vista filosofico, che una cosa a cui si sottrae una parte rimane la medesima.

Vi è infatti una illogicità formale e sostanziale manifesta a tutti. È pertanto evidente – ripeto – che il Governo avrebbe nell'occasione due possibilità, anche di fronte all'evidenza di non copertura: insistere comunque, facendo prevalere la richiesta del voto di fiducia, oppure più linearmente, più normalmente, per non contravvenire anche a precisi dettami costituzionali, ritirare quell'emendamento e, se lo ritiene, eventualmente ripresentarne un altro. Vorrei che fosse chiaro che non possiamo considerare (lo dico perché tra poco ci ritroveremo in un Parlamento nuovo dove potremmo aver invertito i ruoli, come sarà bene ricordare) lo strumento della fiducia un grimaldello per accelerare i lavori; non può essere così.

Dobbiamo ripristinarlo nella sua funzione costituzionale profonda: è la richiesta che il Governo rivolge al Parlamento di rimodulare il rapporto

fiduciario. Proprio per questo, secondo me, molto meglio di noi la Camera prevede un raffreddamento di non meno di ventiquattro ore prima di assumere la decisione.

È chiaro che, instaurandosi un rapporto e una valutazione sull'andamento complessivo del rapporto fiduciario e anche della continuità della legislatura, è necessario un tempo sufficiente per valutare se il suddetto rapporto sussista o meno.

È chiaro quindi – torno a dire – che anche in questo caso la semplice sottrazione di una parte dell'emendamento senza che vi sia la sospensione necessaria di fronte a un atto di questo tipo sarebbe un'altra inutile forzatura, anche perché non si tratta nemmeno di un problema di tempo.

Se vi è la volontà politica, ci sono i tempi per fare tutto, se tale volontà non c'è, rimane una sola cosa da fare: ammettere che ormai la maggioranza – come diciamo da molto tempo – non esiste più. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-Un*).

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Mi scuserà, signor Presidente, e mi scuseranno anche i colleghi, ma vorrei riconfermare quanto ho avuto modo di dire nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari esprimendo la nostra contrarietà alla proposta di calendario testé letta ed esprimendo, invece, un'opinione favorevole sulla proposta alternativa testé illustrata dal collega Bordon.

Vorrei ricordare – francamente almeno per me è un po' penoso farlo – che la prosecuzione dei lavori del Parlamento, quindi della Camera e dunque anche del nostro Senato, è stata oggetto – lei lo ricorderà, signor Presidente – qualche giorno fa di una dura polemica politica e anche di carattere istituzionale.

Ciò perché effettivamente, rispetto ad un'intesa che era stata raggiunta, relativa alla conclusione della legislatura e conseguente scioglimento delle Camere per il 29 gennaio, si disse che il Governo e la maggioranza – per lavorare per l'Italia (si sottolineava molto il termine «lavorare») – avevano bisogno ancora di due settimane per portare a compimento la straordinaria opera che del resto era già stata ben avviata e quasi conclusa dopo cinque anni o quasi di Governo.

A tal proposito abbiamo sentito delle parole molte impegnative del Presidente del Consiglio, del Vice presidente del Consiglio, di numerosi Ministri e di numerosi colleghi della maggioranza che qui sono tuttora presenti.

Secondo la nostra modesta opinione, si trattava di un argomento pretestuoso, finalizzato soltanto a proseguire in un uso selvaggio dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare ad opera del Presidente del Consiglio, che infatti poteva esibirsi in numerose radio, televisioni pubbliche e private, eccetera, senza la *par condicio*. Ma questo era soltanto un pen-

siero malizioso, perché in realtà la maggioranza e il Governo dovevano lavorare moltissimo, e moltissimo avevano lavorato nelle settimane precedenti. Nella settimana precedente il previsto scioglimento, soltanto in Senato era mancato il numero legale per diciotto volte, cioè non si era fatto quasi niente perché non c'era la maggioranza.

Ma la cosa più incredibile è che, dopo appelli come: «Vogliamo continuare a lavorare», dopo lo scontro politico che si è verificato, dopo il quasi scontro istituzionale verificatosi tra Palazzo Chigi e il Quirinale, dopo tanti proclami fatti in televisione: «Noi vogliamo stare in Parlamento per lavorare per l'Italia», in Parlamento la maggioranza non c'è.

Infatti, questa settimana la maggioranza non ha raggiunto il numero legale per ben diciannove volte. Quindi si è turlupinato il Paese, lo si è preso in giro, lo si è ingannato, si è detto qualcosa di falso, non si è mantenuto minimamente l'impegno – badate – per approvare provvedimenti contro i quali noi avremmo votato!

La maggioranza e il Governo non sono stati in grado di sostenere con il voto, direi con la loro presenza, quei provvedimenti presentati dal loro stesso Governo e dichiaratamente sostenuti dalla loro stessa maggioranza.

Ma il problema non è solo questo, signor Presidente, perché, se entriamo nel merito, scopriamo che è stata posta la questione di fiducia su un provvedimento che viene comunemente chiamato milleproroghe, il quale però viene cambiato in corso d'opera, perché, appena viene mandato alla Commissione bilancio del Senato, sulla base della prassi, signor Presidente, da lei – secondo me lodevolmente, in questo caso, lo devo dire – instaurata in questa legislatura, la Commissione stessa si riunisce a più riprese e non è in grado di dire una parola; e infatti il presidente Azzollini non si è ancora presentato in Aula. Stiamo quindi, tra l'altro, discutendo (ammesso che il calendario proposto passi) di un qualcosa che non si sa bene se avverrà, perché la Commissione bilancio è riunita e discute sulle coperture finanziarie del suddetto provvedimento.

Ma questo non avviene per caso: avviene, cari colleghi, perché c'è una divisione politica profonda nel Governo e nella maggioranza, che nel merito di questo provvedimento sono divisi; questo avviene perché il Ministro dell'economia è intervenuto e sta intervenendo in queste ore per tagliare pezzi del decreto in questione; questo avviene perché il Ministro della funzione pubblica ha minacciato di dimettersi, se vengono tagliati pezzi di questo decreto; questo avviene perché il Governo è spaccato e la maggioranza è divisa!

In secondo luogo, è previsto nel calendario dei lavori appena comunicato il provvedimento sull'agricoltura, ma il Governo e la maggioranza non sono in grado di portarlo in Aula perché, anche su questo provvedimento, essi sono divisi. Infatti, mentre in tale provvedimento sono previste misure che intervengono a risanare situazioni o condizioni che riguardano figure previdenziali e sono indirizzate soprattutto verso lavoratori e imprese del Mezzogiorno, la Lega Nord dice che questo provvedimento è sbagliato e che non intende votarlo perché vuole reintrodurre la discussione sulle quote latte, a cui la Lega Nord stessa tiene moltissimo. Si tratta

di una questione che è già stata risolta, ma la Lega ritiene di riaprirla e il Governo e la maggioranza non sono in grado di portare questo provvedimento in Aula perché il Governo è diviso e la maggioranza è spaccata.

Proseguendo, è previsto nel calendario da lei comunicato, signor Presidente, il provvedimento sulle quote rosa: e qui l'ironia sarebbe veramente facile, però la faccenda è un po' seria. Io dico che non si deve prendere in giro il Parlamento, il Senato della Repubblica, gli italiani, e vi invito, colleghi della maggioranza, a non prendere in giro neanche voi stessi, perché non vi crede più nessuno. Ma di che cosa state parlando? Avete voluto approvare una legge elettorale 80 giorni prima del voto e adesso, alla vigilia della presentazione delle liste, vi presentate qui a dire che volete fare una legge sulle quote rosa. Abbiamo assistito a sceneggiate penose su questa questione, che è seria, troppo seria per essere discussa e trattata, cari colleghi, come voi avete fatto in queste settimane e ancora in questi giorni. La verità è che anche su questo il Governo è diviso, anche se al suo interno e all'interno della maggioranza qualcuno o qualcuna di voi sarebbe favorevole; ma anche su questo siete stati spaccati e divisi.

Nel calendario testé comunicato c'è anche un altro provvedimento, quello sulla cosiddetta inappellabilità, che ritornerà dalla Camera. Lo si rivota – come sapete bene – senza modificarlo, nonostante le osservazioni del Capo dello Stato. Su questo improvvisamente, e solo su questo, siete uniti, cioè uniti contro il parere del Capo dello Stato. Questa è la verità: voi siete in grado di unirvi solo quando sono in esame provvedimenti che rivestono un interesse per voi particolaristico, perché contengono misure mirate, specifiche e particolaristiche; allora vi unite, anche contro ogni ragionevolezza, anche contro il parere del Capo dello Stato.

Ma di che cosa state parlando? Stiamo svolgendo qui, cari colleghi, una discussione penosa, che è veramente difficile proseguire e condurre, perché decenza vorrebbe che il Parlamento, signor Presidente, venisse chiuso immediatamente, addirittura adesso, alle ore 19, piuttosto che assistere a questi avviliti spettacoli. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Non si tratta così il nostro Paese! Non si trattano così le istituzioni della Repubblica! La vostra crisi deve travolgere voi, non il Parlamento repubblicano, né il nostro Paese!

Infine, signor Presidente, desidero rivolgere una raccomandazione ai colleghi, questa volta senza alcuna polemica. La raccomandazione è la seguente: adesso verificate bene se c'è il numero legale, perché con le schede fasulle potete imbrogliare e alterare il voto, ma se questa sera voterete la fiducia ci dovete essere, e lì non varranno la sostituzione di persona o di scheda. Cercate di evitarci questi miracoli delle presenze dei numeri legali *ad horas*, almeno quelli! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, desidero annunciare il voto contrario a questa proposta di calendario e sostenere una diversa articolazione dell'organizzazione dei nostri tempi di lavoro.

L'esigenza di una diversa articolazione del nostro lavoro nasce dalla necessità che il Parlamento sia messo nella condizione di decidere con cognizione di causa. Signor Presidente, in un'altra occasione lei, di fronte a chi lamentava che la relazione tecnica al maxiemendamento non contenesse una tabella, giustamente – e le sue parole erano molto apprezzabili – aveva espresso il suo rammarico per il fatto che il Parlamento, a causa dell'assenza di quella tabella, non fosse messo nella condizione di conoscere per poter deliberare e aveva perfino citato il vecchio detto di un filosofo (o il detto di un vecchio filosofo) «conoscere per deliberare». Mi riferisco all'occasione dell'esame del decreto-legge sulle Olimpiadi di Torino, quando, con un maxiemendamento, si sono introdotte norme riguardanti la droga.

Ebbene, signor Presidente, questa volta non manca solo una tabella alla relazione tecnica, manca completamente la relazione tecnica al provvedimento. Allora, come possiamo deliberare conoscendo la realtà dei fatti?

Lei ha spiegato, prima che la seduta fosse sospesa, gli aspetti regolamentari connessi a questo problema; tuttavia, rimane la sostanza del problema stesso, e cioè che la mancanza di una relazione tecnica non ci consente di deliberare con piena cognizione di causa. Questa volta, mi sarei aspettato da lei se non altro un'espressione di rammarico per questa condizione, più che una semplice interpretazione del Regolamento.

Per queste ragioni, penso che forse sarebbe necessaria una diversa articolazione dei nostri lavori e rinviare l'intera discussione sulla questione di fiducia a martedì della settimana prossima, in modo da poter avere il tempo necessario non solo per avere la relazione tecnica, ma anche per conoscere nei dettagli quel che è scritto nel provvedimento di legge in esame.

Non vorrei che, tra le altre cose che ha citato il senatore Angius, che in realtà si vogliono coprire in fretta e furia, si vogliano coprire alcune normative che vorrei invitare i colleghi a leggere con attenzione, riguardanti il finanziamento ai partiti. Infatti, in questo testo di legge si introduce la legalizzazione delle tangenti, nel momento in cui si prevede che non vi sia l'obbligo di dichiarare il ricevimento dei contributi da parte di imprese qualora essi non superino i 50.000 euro, vale a dire che si passa dai 6.600 euro, previsti dalla legislazione vigente, a 50.000 euro, e ogni candidato può ricevere questi contributi. Ci sono altresì norme riguardanti la responsabilità degli amministratori e un fondo di garanzia dei debiti fatti dai partiti, pagati con i soldi dei cittadini, che non sono accettabili.

Il Parlamento deve allora essere messo in condizione di conoscere.

Per questo la proposta che io avanzo, signor Presidente, è che la discussione si interrompa qui, che riprenda martedì prossimo e che quindi si possa deliberare con piena cognizione di causa.

DANZI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI (*UDC*). Signor Presidente, volevo soltanto chiederle come mai nell'enunciazione dei punti all'ordine del giorno della prossima settimana lei non ha citato le norme concernenti la disciplina delle attività nel settore funerario. Vorrei sapere se sono ricomprese. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Danzi, queste norme rientrano nella dizione «seguito degli altri disegni di legge non conclusi».

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, io sono astigmatica e miope, ma vedo che l'Ufficio di Presidenza sta peggio di me, dal momento che avevo chiesto precedentemente di parlare, per cui invito tutti a rispettare l'ordine in cui si chiede la parola.

Caro Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo ovviamente contrari alla proposta di calendario, quindi ribadiamo l'opinione espressa nella riunione dei Capigruppo. (*Brusìo in Aula*).

Vi prego per favore di stare in silenzio, perché sono giorni, sono ore che state facendo perdere tempo a tutti, oltre che aggravare ulteriormente, con tale perdita di tempo, i problemi di questo Paese. Vorrei ricordarvi che ieri non si è fatto nulla; è mancato il numero legale ripetutamente. Oggi, siamo in una situazione kafkiana: questa proposta di calendario è un tentativo per cercare in qualche modo di perdere tempo, non lo definirei neanche un *escamotage* perché credo che la situazione sia ormai sotto gli occhi di tutti.

La Commissione bilancio – non se se qualcuno adesso è arrivato – è ancora riunita; non è stata presentata la relazione tecnica al maxiemendamento, si vuole tentare di forzare ancora una volta non solo la prassi parlamentare ma la Costituzione stessa per cui, nel momento in cui ponete la fiducia sul maxiemendamento, pensate poi di cambiarlo. Dite magari che ci sono soltanto delle modifiche in sottrazione, come se eliminare dei passaggi non fosse un cambiare nella sostanza il maxiemendamento. Questo perché avete voluto forzare per fare continuare a questo Parlamento i lavori per altre due settimane; i motivi li conoscete perfettamente (non ve li devo ricordare io).

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con l'interesse del Paese. Lo stesso maxiemendamento, se vogliamo entrare nel merito, è un insieme di interessi particolari, su cui non siete d'accordo. Basta ascoltare le dichiarazioni di oggi e basta vedere a che ora siamo arrivati: sono le ore 19 e non si sa che cosa debba succedere.

Ci sono provvedimenti più urgenti – penso ad esempio al decreto sull'agricoltura – che a questo punto non si sa che fine faranno. Penso ad esempio, se il maxiemendamento sulle mille proroghe aveva un senso per gli interessi dei cittadini, come mai non avete inserito il decreto sugli sfratti? Avreste potuto farlo ma evidentemente non vi stanno a cuore gli interessi dei cittadini.

Volevate solo perdere tempo, dovevamo continuare a perdere tempo, ma ormai la vostra farsa e il fatto che siete oramai una sorta di armata in disfacimento è sotto gli occhi di tutti.

La causa vera delle vostre tensioni sono anche le quote rosa perché tutto questo problema che si è creato intorno e lo sciopero dei pianisti ieri sono l'esemplificazione e l'appalesamento dei contrasti che ci sono tra di voi. Dico però, veramente finiamola con questa farsa.

Per questo non riteniamo opportuno rimandare ancora e spostare alla giornata di lunedì questa specie di agonia; e per questo motivo siamo contrari a questa proposta di calendario.

Ormai non potete più nascondere la realtà che si cela dietro questa richiesta di proroga. Avete voluto forzare la mano ed oggi spiegatemi cosa racconterete ai cittadini; spiegatemi che cosa è stato prodotto in questa settimana e che cos'altro siete in grado di produrre.

Nonostante ciò continuate con interpretazioni, anche da parte del Presidente dell'Aula, e con forzature pesanti e portate avanti, come sta accadendo sul maxiemendamento, prassi e procedure al di fuori del dettato costituzionale e della prassi parlamentare. *(Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la proposta di calendario alternativa a quella che ho letto è quella di chiudere la seduta di oggi e rinviare la discussione sulla questione di fiducia a martedì prossimo.

Procediamo, dunque, alla votazione di tale proposta.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Bordon.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia(ore 18,58)

PRESIDENTE. A questo punto do subito la parola al presidente della 5^a Commissione permanente, senatore Azzollini.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, adempio ora al compito che lei mi ha affidato ed ha affidato alla Commissione bilancio che presiedo. (*Brusìo in Aula*). Chiedo però all'Assemblea un po' di silenzio.

La mia sarà un'approfondita disamina delle norme contenute nel manicomio presentato e su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Molte sono le norme per le quali ho rilevato problemi di copertura finanziaria, per alcune significativi. Chiederò pazienza all'Assemblea perché, per assolvere al compito affidatomi, dovrò elencarle una ad una. Mi consentirà, signor Presidente, di ringraziare lei, tutti i colleghi che hanno atteso questa giornata ed in particolare tutti i colleghi della Commissione bilancio che, seppur in condizioni molto difficili, hanno mostrato un grande senso delle istituzioni, consentendomi di giungere ad una relazione che, sotto i profili di copertura, ha trovato larghissima condivisione; anzi, nella mia relazione all'Aula accoglierò anche una delle istanze pervenute. (*Forte brusìo in Aula*). Colleghi, datemi la possibilità di parlare.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, tutti noi abbiamo avuto una giornata particolarmente lunga e pesante, e non è ancora finita. Anche il presidente Azzollini ha compiuto un lavoro incredibile; vi chiedo di rispettare lui e tutti noi.

AZZOLLINI (FI). La ringrazio, signor Presidente. Come dicevo, il grande senso delle istituzioni mi ha consentito di portare a termine questo lavoro.

Leggerò con precisione le norme che, a mio avviso, presentano problemi di copertura significativi, in taluni casi assai significativi.

Tutte le volte che dirò «no», significa che ho rilevato i problemi di copertura di cui ho già parlato. Le norme su cui non dirò nulla è chiaro che vanno bene. Ripeto: quando dirò no, si rilevano profili di copertura; quando non pronuncerò alcuna risultanza dell'esame o dirò sì, vorrà dire che la Commissione non ha rilevato problemi di copertura.

Articolo 1-*bis*, no; articolo 1-*ter*, comma 1, no; articolo 1-*ter*, comma 2, sì; articolo 1-*quater*, no; articolo 1-*quinqies*, no; articolo 1-*sexies*, no; articolo 1-*septies*, no; articolo 2, sì; articolo 3, comma 2, sì; articolo 4-*bis*, sì; articolo 4-*ter*, sì; articolo 4-*quater*, sì; articolo 7-*bis*, no; articolo 9, sì; articolo 10, sì; articolo 11, no; articolo 13, sì; articolo 16, sì; articolo 17, sì; articolo 18, sì per la prima parte, no per la seconda, che reca «sostituire i commi 3 e 4 con il seguente» e sì per la terza parte, ove si dice: «aggiungere infine i seguenti commi» nonché, sì alla quarta parte, ove si dice: «All'articolo 245», e sì alla quinta parte.

Articolo 18-*bis*, no; articolo 19-*bis*, sì; articolo 20, no, tranne per il comma 5; articolo 20-*bis*, no; articolo 20-*ter*, sì; articolo 21-*bis*, no; articolo 22, sì; articolo 22-*bis*, sì; articolo 23, no, tranne per il comma 7; articolo 23-*bis*, sì; articolo 23-*ter*, sì; articolo 23-*quater*, sì; articolo 23-*quinqies*, sì; articolo 24-*bis*, sì; articolo 25-*bis*, no; articolo 25-*ter*, che è identico al precedente, no.

Colgo l'occasione per dire che ci sono una serie di modifiche di *drafting* che sono state approvate a parte dal Governo. Articolo 26, sì; articolo 27, sì; articolo 28-*bis*, sì; articolo 29, sì; articolo 29-*bis*, no; articolo 29-*ter*, no; articolo 30, sì; articolo 31, no; articolo 31-*bis*, no; articolo 31-*ter*, sì; articolo 34, sì; articolo 37, sì; articolo 37-*bis*, no; articolo 39-*bis*, no; articolo 39-*ter*, no; articolo 39-*quater*, sì; articolo 39-*quinqies*, no; articolo 39-*sexies*, sì; articolo 39-*septies*, sì; articolo 39-*octies*, no per i primi due commi, sì per il terzo; articolo 39-*novies*, sì; articolo 39-*decies*, sì; articolo 39-*undecies*, no; articolo 39-*duodecies*, no; articolo 39-*quaterdecies*, no; articolo 39-*quinqiesdecies*, sì; articolo 39-*septiedecies*, sì; articolo 39-*octiesdecies*, sì; articolo 39-*noviesdecies*, no; 39-*vicies*, no; 39-*vicies semel*, no; 39-*duo vicies*, no; 39-*ter vicies*, no; 39-*quater vicies*, no; 39-*quinqies vicies*, no; 39-*sexies vicies*, no.

Il 39-*septies vicies* non posso modificare – voglio sottolineare questo aspetto – i testi, ma devo – come ho detto – modificare la copertura, per cui si tratta di un contributo triennale di 5 milioni di euro da prendersi, perché la tabella C del Ministero degli affari esteri non va bene, dalla tabella B del Ministero dell'economia e finanze. È l'unica copertura che presenta correttezza, quindi al primo comma, dopo «2006», tutta la seconda parte viene modificata, perché non c'è la possibilità di contrarre mutui, così come originariamente previsto, e dunque è necessario un contributo triennale di 5 milioni.

Lo stesso discorso vale per il 39-*duo detricies*, per cui la copertura era di un milione, mentre ora diventa un contributo triennale per ciascun anno del triennio di milione di euro, anche qui con la cancellazione del

secondo periodo, a partire dalle parole «ai fini dell'utilizzazione»; 39-*undetricies*, sì; 39-*tricies*, sì; 39-*tricies semel*, no; 39-*duo tricies*, sì; 39-*ter tricies*, no; 39-*quater tricies*, no; 39-*quinquies tricies*, no; 39-*sexies tricies*, sì, tranne il comma 4 (quindi vanno bene i commi 1, 2 e 3, ma non il comma 4); 39-*septies tricies*, no; 39-*octies tricies*, no; 39-*undequadragies*, no; 39-*quadragies*, no; 39-*quadragies semel*, sì; 39-*duo quadragies*, sì; 39-*ter quadragies*, no; 39-*quater quadragies*, no; 39-*quinquies quadragies*, no; 39-*sexies quadragies*, no; 39-*septies quadragies*, no; 39-*octies quadragies*, sì con eccezione della lettera *b*).

Al punto 2, la lettera *b*), a partire dalle parole «all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti», va cancellata. Poi, si ricomincia con un sì dalla lettera *c*) e si va avanti in questo modo fino alla fine. Solo la lettera *b*) è cancellata. Chiedo conferma se riesco ad illustrare chiaramente.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Azzollini.

AZZOLLINI (*FI*). 39-*undequinquagies*, no; 39-*quingagies*, sì; 39-*quingagies semel*, no; 39-*duo quingagies*, sì; 39-*ter quingagies*, no; 39-*quater quingagies*, sì; 39-*quinquies quingagies*, sì; 39-*sexies quingagies*, sì; 39-*septies quingagies*, no; 39-*octies quingagies*, no; 39-*undesexagies*, no per la lettera *b*); 39-*sexagies*, sì, tranne le ultime parole «anche in conto residui» (queste parole vanno tolte, accettando così delle indicazioni formulate correttamente in Commissione); 39-*sexagies semel*, no; 39-*duo sexagies*, no; 39-*ter sexagies*, sì; 39-*quater sexagies*, sì; 39-*quinquies sexagies*, sì; 9-*sexies sexagies*, no. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini, per la fatica e per le difficoltà latine.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, condivido tutte le indicazioni, anche se non siamo in questa fattispecie, di parere contrario della Commissione bilancio formulate dal presidente Azzollini...

PRESIDENTE. «Valutazione contraria»: abbiamo convenuto su questa terminologia.

MORANDO (*DS-U*). Conveniamo anche noi. Condividendo tutte le indicazioni in negativo, vorrei esprimere qualche ulteriore parere difforme perché credo che sarebbe corretto aggiungere alle indicazioni negative già formulate le seguenti: all'articolo 1-*ter*, anche il comma 2 presenta evidenti problemi di copertura finanziaria perché le norme in vigore prevedono che i costi dei servizi a domanda individuale, di cui qui si parla,

debbono essere da parte dei Comuni che li erogano interamente affrontati attraverso la contribuzione dei cittadini. Ma la norma in vigore aggiunge che comunque bisogna coprire questi costi fino al 36 per cento del totale. Sarebbe possibile per un Comune, sulla base di questa norma, varare una iniziativa molto richiesta dalla popolazione, come quella qui indicata, cioè collegare i sistemi di allarme delle case con le centrali operative della Polizia municipale, con una contribuzione per il cittadino di soltanto il 36 per cento. Si rende conto, signor Presidente, che, essendo in presenza di una domanda sociale molto diffusa di intervento, sulle finanze dei Comuni si potrebbe in questo modo scaricare una pressione formidabile, con oneri finanziari complessivi per la pubblica amministrazione particolarmente significativi e non coperti?

Il presidente Azzollini ha detto sì all'articolo 39-*novies* che, a mio giudizio, presenta una evidente scopertura, signor Presidente, anche per una cifra molto rilevante. Basterà notare che nella norma sostituita gli anni sono: «2003, 2004 e 2005», mentre nella norma che si propone di approvare è scritto: «... per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006». Come si coprono i 100 milioni di euro del 2006? È evidente che non si coprono. Quindi il giudizio dovrebbe essere negativo anche su questo articolo.

A seguire, ritengo che anche la norma contenuta nell'articolo 39-*quinquies decies* risulti scoperta perché sul Fondo di garanzia, di cui si tratta, essa introduce ulteriori fattispecie garantite. Va di per sé che se un Fondo di garanzia copre dieci garanzie e ne aggiungo una undicesima, come fa la norma, o una dodicesima, dovrò incrementare il Fondo, altrimenti la norma è scoperta.

Non si potrà, infatti, prestare con gli stessi soldi con cui si prestava garanzia per fattispecie limitate a dieci, se esse diventano dodici.

Allo stesso modo, a mio giudizio, presenta problemi di copertura piuttosto evidenti la norma su cui è intervenuto il presidente Azzollini con una sua proposta. Signor Presidente, in questo caso però si arriva addirittura all'esigenza di intervenire con un emendamento sul testo. Non si tratta quindi solo di eliminare, ma di modificare le norme al nostro esame, risultando evidente che, così come sono scritte, presentano evidenti problemi di copertura, come del resto anche il presidente Azzollini ha ammesso, essendo costretto a proporre delle modifiche. Ma ci troviamo in sede di votazione di fiducia ed è palese che modifiche ai testi non sono possibili.

Infine, per quello che riguarda il comma 2 dell'articolo 39-*septies quadragies*, mi pare evidente che il comma 2 presenti problemi di copertura piuttosto evidenti: si deroga, infatti, ai limiti di assunzione di personale della pubblica amministrazione senza prevedere adeguata copertura.

Allo stesso modo, infine, l'articolo 39-*quater sexagies* presenta problemi evidenti di copertura, perché la legge finanziaria, con una norma a mio avviso assolutamente errata e inapplicabile, aveva eliminato le indennità di trasferta per le Forze di polizia.

La maggioranza e il Governo si muovono per reintrodurre tali indennità, ma risulta evidente anche a chi non è particolarmente esperto di gestione del bilancio che questa scelta assolutamente giusta ha bisogno di recare una copertura, dal momento che, se la legge finanziaria prevedeva che l'indennità di trasferta non ci fosse più e adesso viene reinserita bisogna trovare le risorse necessarie.

Faccio notare, signor Presidente, che se si accogliessero anche le mie proposte, a mio giudizio tecnicamente motivate, il provvedimento risulterebbe sostanzialmente inutile, se non per la parte che riguarda il finanziamento delle missioni internazionali.

A questo punto, ma è questione che naturalmente sarà oggetto della discussione, appena il Governo ci comunicherà le sue intenzioni su come intende tener conto di queste indicazioni, è fuor di dubbio in ogni caso che il testo che saremo chiamati a votare, ove il Governo tenesse almeno conto delle osservazioni della Commissione bilancio, non sarebbe agguistato per questioni di forma, bensì radicalmente modificato per parti che risultano assolutamente decisive.

Faccio notare, signor Presidente, che qui siamo in presenza di una fattispecie assolutamente nuova. È chiaro che sul testo, così come è stato presentato, il Governo non era concorde al suo interno, perché alcuni Ministri hanno dichiarato che su quel testo non si poteva procedere. In particolare, dai fatti questo risulta essere l'orientamento del Ministro dell'economia. Pertanto, il testo su cui il Senato è chiamato a votare non è quello depositato.

A mio avviso, per il Governo si impone il ritiro dell'emendamento e la modificazione dello stesso, apponendo la questione di fiducia, eventualmente, al nuovo testo integralmente modificato.

Ho studiato, per quanto mi è stato possibile, i precedenti che si sono già determinati anche recentemente in quest'Aula: essi non giustificano minimamente l'adozione di una procedura di tale genere, perché si trattava esclusivamente di correzioni veramente formali che noi stessi riconoscemmo tali. È evidente che le modificazioni di cui qui stiamo parlando non hanno nulla a che fare con la forma. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Rnp*).

STIFFONI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del collega Azzollini, quale presidente della Commissione bilancio, in quanto non si è espresso a proposito dell'articolo 22-ter del maxiemendamento. Si è espresso favorevolmente all'articolo 22-bis, che peraltro è mancante di due parole.

AZZOLLINI (*FI*). Sotto il profilo della copertura il parere è favorevole ad entrambi.

STIFFONI (*LP*). Mi scusi, signor Presidente, vorrei farle presente che nell'articolo 22-*bis* mancano due parole, alla fine dell'articolo stesso, cioè le parole: «per inerti», dopo le altre: «alle discariche».

MORANDO (*DS-U*). Quelle parole ci sono.

AZZOLLINI (*FI*). Senatore Stiffoni, la prego di leggere il testo depositato, perché, come ho detto prima, sono state presentate proposte di modifica di *drafting* delle quali noi naturalmente non ci siamo occupati. Posso dirle, avendo letto più volte quel testo, che ricordo anch'io esserci state quelle parole. Vi prego pertanto di leggere il testo nel fascicolo ufficiale.

STIFFONI (*LP*). Mi scusi, senatore Azzollini, volevo sapere se il suo parere è favorevole anche sull'articolo 22-*ter*: mi interessa in ragione dell'intervento che dovrò svolgere successivamente in discussione generale.

PRESIDENTE. Il senatore Azzollini aveva già espresso parere favorevole.

AZZOLLINI (*FI*). Sotto i profili di copertura ho detto di sì ad entrambi.

STIFFONI (*LP*). Dal punto di vista finanziario, quindi, non ci sono problemi.

AZZOLLINI (*FI*). No.

STIFFONI (*LP*). Ci sono altri tipi di problemi, li vedremo successivamente.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, condivido pienamente l'intervento del senatore Morando.

Mi permetto solo, per ragioni tecnico-contabili, di aggiungere che, a mio avviso, l'articolo 20-*ter* comporta anch'esso degli oneri non coperti per le Regioni.

Ancora, signor Presidente, segnalo l'articolo 39-*undetricies*, perché esso si riferisce ad un'unità previsionale di base di spesa corrente relativa all'anno 2005, quindi ad una somma andata in economia: anche questa norma, pertanto, dovrebbe essere depennata dal testo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, volevo ricordare all'Assemblea che questo maxiemendamento contiene norme relative a cinque decreti-legge: contiene il decreto originario, cioè quello recante proroga di termini, approvato dal Consiglio dei ministri; contiene le misure riguardanti le missioni all'estero; contiene le norme concernenti la missione in Iraq, che abbiamo trasferito dalla Camera; contiene alcune norme del decreto concernente il risparmio di energia; contiene il decreto che reca alcune norme concernenti il codice civile. Il resto del maxiemendamento, che ha creato qualche difficoltà stamane, è determinato da emendamenti che sono stati proposti da vari parlamentari al decreto stesso.

Il presidente Azzollini riceve sicuramente la stima del Governo e – ne sono convinto – anche la stima di tutta l'Assemblea. (*Il senatore Azzollini conversa con il senatore Borea. Richiami dai banchi della maggioranza nei confronti del senatore Borea*). Non voglio ripetere, collega Azzollini: te lo andrai a leggere sui Resoconti, anche perché il mio discorso comprendeva qualche complimento alla tua persona.

Debbo dire anche che in questi anni il Governo si è sempre adeguato alle osservazioni del Presidente della Commissione bilancio, quindi all'esito dei lavori della Commissione bilancio nella sua interezza. e ritengo che anche in questa occasione il lavoro svolto dal Presidente della Commissione e dai suoi commissari sia senza dubbio encomiabile.

Il Governo, come sempre, non vuole ovviamente mettere in dubbio quei problemi di copertura che il senatore Azzollini ha dichiarato esistere ed essere anche significativi o assai significativi: su questo il Governo può essere anche non d'accordo ma, nel caso specifico, è pienamente d'accordo con l'operato della Commissione bilancio, quindi accetta le osservazioni del presidente Azzollini e dichiara pertanto fin d'ora di espungere dal maxiemendamento quegli articoli che il Presidente della Commissione bilancio ha letto poc'anzi.

PRESIDENTE. Colleghi, per parte mia, desidero ringraziare il Presidente e l'intera Commissione bilancio per il lavoro svolto durante questa giornata.

Certo, emerge obiettivamente un dato: il maxiemendamento è stato assegnato alla 5^a Commissione per le valutazioni in ordine all'articolo 81 (abbiamo convenuto di usare l'espressione «valutazioni» e di non riferirci tecnicamente ad un parere); in realtà, è già accaduto che valutazioni espresse in Aula dal Presidente della 5^a Commissione, e non solo di natura meramente formale, siano state accolte dal Governo; certo è che – ho ascoltato l'elenco lunghissimo fatto dal presidente Azzollini – in questo caso ci troviamo di fronte ad un numero piuttosto elevato di soppressioni.

Ciò dovrebbe indurre tutti, in particolare il Governo, a presentare emendamenti su cui poi viene posta la questione di fiducia meglio preparati e forse anche meditati.

Ciò detto, ringrazio di nuovo il presidente Azzollini e l'intera Commissione bilancio.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'unico precedente che posso considerare essere effettivamente qualcosa di «lontanamente vicino» al fatto che qui si sta determinando. Si tratta – il presidente Azzollini lo ricorderà – dell'ultimo voto di fiducia che abbiamo formulato in Senato.

Cosa accadde allora? Lo voglio ricordare: accadde che sul testo del disegno di legge di conversione – con riferimento, quindi, al testo originario del decreto – furono poste, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, due condizioni volte a modificare il testo, accolte dal Governo, tramite il Ministero dell'economia, e pacificamente proposte per la modificazione che sarebbe stata portata in Aula successivamente.

Quando il Governo, in quell'occasione... (*Brusio in Aula*). Vorrei invitare i colleghi a prestare attenzione, perché a mio avviso siamo ad un passaggio piuttosto importante e quello cui ci troviamo di fronte è un precedente davvero molto rilevante.

Quando su quel testo il Governo presentò un emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge, in Commissione bilancio – incaricata dal Presidente, come è accaduto questa volta, dell'esame del provvedimento su cui il Governo aveva posto la fiducia – ci troviamo di fronte alla constatazione che nemmeno quelle due proposte unanimemente definite dalla 5^a Commissione erano state accolte nel testo fatto oggetto del voto di fiducia.

Il sottosegretario Mantovano, presente alla discussione, a fronte della segnalazione dell'enormità di una scelta di questo tipo di parte del Governo (davvero incomprensibile), disse e ripeté qui in Aula che si era trattato di un mero errore formale, essendo chiaro che il Governo voleva accogliere quelle due condizioni e che nella trasmissione delle informazioni interne al Governo quella modificazione non era stata introdotta appunto per una ragione di mera dimenticanza di tipo formale. Assentimmo come opposizione pacificamente a quel giudizio ripetuto qui in Aula, precisando – sempre qui in Aula – che in nessuno modo si poteva considerare un precedente nel senso della possibilità del Governo unilateralmente di modificare il testo di una legge su cui aveva posto la questione di fiducia.

Signor Presidente, la questione è di grandissimo rilievo, perché lei – a mio avviso, correttamente, ma questo è sottoposto ad una valutazione – ha ripetuto oggi, per ben tre volte, che la decisione di affidare l'atto alla Commissione bilancio è meramente compensativa di una situazione che si viene a determinare per una falla nel nostro Regolamento a proposito della tutela corretta dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in caso di un disegno di legge fatto oggetto della posizione della questione di fi-

ducia da parte del Governo, ma che in nessuno modo si sarebbe potuto dare al parere della Commissione bilancio quel peso che esso ha quando invece si tratta di disegno di legge ordinario.

Signor Presidente, qui ci troviamo di fronte, adesso, ad un paradosso: non solo il parere della Commissione bilancio, sia pure formulato irritualmente, come abbiamo visto qui, ha un enorme peso nel determinare il testo su cui voteremo, ma ne ha addirittura di più che nel procedimento legislativo normale. Come lei sa, infatti, il parere contrario della 5^a Commissione *ex* articolo 81 è superabile dall'Aula purché quindici senatori ne determinino l'ammissibilità e la procedibilità e purché l'Assemblea poi approvi la norma in esame; qui, invece, senza la possibilità che l'Assemblea intervenga, sulla base di un mero parere del Presidente della Commissione, sia pure formulato a seguito di un dibattito collegiale, il Governo accoglie integralmente quel parere e modifica innumerevoli norme del decreto originario. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, c'è capannello attorno al povero senatore Azzollini. Lo stanno martirizzando quest'oggi.

MORANDO (*DS-U*). Si configura, palesemente secondo me, una vera e propria modificazione politicamente rilevante – e che sia politicamente rilevante è anche dimostrato, a mio avviso, dalle conversazioni che si stanno sviluppando – del testo su cui è stata posta la questione di fiducia.

Insisto, signor Presidente, nel sostenere che, quindi, in questo caso, si impone l'adozione di una procedura corretta che tuteli pienamente il diritto del Senato ad un pronunciamento corretto anche nel caso della posizione della questione di fiducia. Infatti, come lei giustamente ha detto, quando il Governo pone la questione di fiducia, le sue prerogative sono tali che entra in contatto diretto con la sua maggioranza: se questa accetta il testo su cui è stata posta la fiducia e vota sì, il testo è approvato, e non lo si può modificare; se vota no, il Governo si dimette e va a casa perché su quel testo è in gioco la sua stessa esistenza.

La domanda è molto semplice: su quale testo è in gioco l'esistenza del Governo Berlusconi? Sul testo originariamente presentato, con centinaia di norme che scomparirebbero qualora si accogliessero le proposte del presidente Azzollini, sul testo su cui si è pronunciato il Consiglio dei ministri ponendo la questione di fiducia, o sul testo che in questo momento viene presentato per una discussione che non potrà che avere contenuti profondamente diversi da quelli che avrebbe avuto se il testo fosse rimasto quello che era originariamente?

A mio avviso, signor Presidente, per non determinare un precedente di clamorosa violazione del Regolamento, si impone che il Senato venga messo di fronte alla scelta del Governo di ritirare il testo dell'emendamento e di presentarne un altro che, se non intende accogliere – come immagino – le mie osservazioni, accolga quanto meno le proposte del senatore Azzollini. A quel punto il Governo sarebbe pienamente legittimato a porre su quel testo la questione di fiducia.

Qualsiasi altro comportamento costituisce un precedente, assoluto per quel che conosco, nella storia del Parlamento, risultando chiaro che almeno il precedente che ricordo obiettivamente non ha nulla a che fare con la questione oggi al nostro esame. Ciò è tanto vero che in quella occasione – basta consultare i Resoconti – dissi in Aula che si faceva perché si trattava di una modificazione che nasceva da un errore formale; se invece si tratta di introdurre un precedente secondo cui il testo su cui si vota la fiducia non è quello presentato dal Governo, si finisce con il dar luogo a qualcosa di paradossale.

Spero di non averle fatto solo perdere tempo, signor Presidente, perché credo sia interesse di tutte le forze politiche affrontare in maniera corretta la questione. È noto, infatti, che precedenti di questo tipo oggi possono essere usati da questa maggioranza e domani potrebbero essere usati da un'altra maggioranza, in entrambi i casi violando le prerogative fondamentali del Parlamento, di cui noi siamo una piccola parte.

Per tale ragione, invito il Presidente, ma soprattutto il Governo a riflettere attentamente: conviene a qualcuno uno strappo di tale natura? Veramente volete imporre questa soluzione? Attenzione, perché chi di strappi ferisce, di strappi può perire. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Michelini*).

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, non posso aprire un dibattito sulla questione. È già stata delibata dall'Aula e dalla Conferenza dei Capi-gruppo. (*Il senatore Zanda chiede nuovamente di intervenire*). Senatore Zanda, capisco che vuole dire qualcosa e continuare il dibattito. Ha facoltà di parlare per cinque minuti. Non posso fare diversamente.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, impiegherò meno di cinque minuti. Desidero segnalare all'Aula, a sostegno della tesi del senatore Morando, come all'articolo 161 del nostro Regolamento, riguardante le mozioni di fiducia e di sfiducia e la questione di fiducia, nella nota riportata a pagina 251, che reca il parere della Giunta per il Regolamento del 19 marzo 1984, al punto 2, si legge testualmente: «Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge nel momento in cui deve avere inizio l'esame degli articoli – così come sull'approvazione di qualsiasi altro oggetto di voto – ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la consequenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta».

Ritengo, signor Presidente, ed è per questo che le ho chiesto la cortesia di poter leggere il parere della Giunta per il Regolamento del marzo 1984, che tale decisione confermi in modo esplicito la tesi del senatore Morando. Ed essendo vietato qualsiasi emendamento, stralcio, divisione

o aggiunta, ne consegue che il provvedimento deve essere nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri. (*Applausi del senatore Manzella*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ripeto alcuni concetti.

L'innovazione procedurale adottata in questa legislatura è tesa proprio a salvaguardare quelle che lo stesso senatore Morando ha definito «prerogative del Parlamento», perché prima di essa non c'era nessuna osservanza di tali prerogative. Un emendamento su cui il Governo poneva la questione di fiducia avrebbe potuto essere completamente scoperto sotto il profilo finanziario, violando l'articolo 81 della Costituzione, ma la questione fiducia si sarebbe posta esattamente per le ragioni illustrate dal senatore Zanda leggendo il parere della Giunta del marzo 1984.

L'innovazione a tutela del Parlamento è consistita nel fatto che il Presidente affida alla 5^a Commissione l'esame del provvedimento, affinché essa si esprima, ma non con un vero e proprio parere, perché questo, come già è stato detto, non si può fare; quello che la 5^a Commissione propone, quindi, non è un emendamento, bensì un'indicazione, una valutazione che fornisce al Governo, dopodiché è autonoma decisione del Governo stesso, ascoltata la valutazione contraria della 5^a Commissione, accoglierla o meno.

In questo caso, il Governo avrebbe anche potuto rispondere che non intendeva accogliere tale indicazione, poiché era sua prerogativa. In questa circostanza – indipendentemente dalla divergenza di interpretazione sul precedente tra me ed il senatore Morando, che tuttavia possiamo verificare esaminando gli atti – è accaduto che la 5^a Commissione ha formulato alcune valutazioni *ex* articolo 81 della Costituzione e che il Governo, per sua decisione autonoma, ha ritenuto di sopprimere le norme richiamate dalla 5^a Commissione.

Il voto di fiducia, quindi, avviene sul testo che risulta dalla dichiarazione del Governo di accoglimento delle valutazioni soppressive formulate dal Presidente della 5^a Commissione. Su questo testo, poi, si svolge la discussione generale e su questo testo stesso il Governo ha posto la questione di fiducia.

Posso dire che, in casi come questo, la valutazione della 5^a Commissione è servita e l'Assemblea ha potuto esprimersi su alcune sue prerogative; quindi, sono state salvaguardate l'Assemblea e le sue prerogative, ma nello stesso tempo sono state salvaguardate anche le prerogative del Governo, che continua a porre la fiducia su questo testo.

Se poi si decidesse successivamente, immagino nella prossima legislatura, di modificare la normativa contenuta nel Regolamento relativa al voto di fiducia, si potrà certamente fare. Abbiamo, però, capito tutti che non è molto facile modificare quella normativa e quel parere del 1984, perché sono in gioco due valori importanti: da un lato, le prerogative del Parlamento e, dall'altro, la prerogativa del Governo di porre la questione della sua sussistenza in vita.

Vi ringrazio per l'ascolto. Ringrazio tutti, perché siete intervenuti in questo importante ed interessante dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi sembra del tutto evidente che siamo di fronte ad enormità di carattere procedurale. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chi desidera rimanere lo faccia in silenzio, altrimenti potete uscire, ma altrettanto silenziosamente. Vi prego di prestare attenzione, c'è troppo brusìo ed il senatore Legnini deve svolgere il suo intervento.

LEGNINI (*DS-U*). Per le ragioni che sono state ampiamente ed efficacemente illustrate dai senatori Morando e Zanda, e che i suoi chiarimenti, signor Presidente, a mio avviso, non hanno superato, è evidente che siamo di fronte ad un testo totalmente diverso da quello che era stato presentato oggi pomeriggio, la cui efficacia politica, finanziaria e normativa è tutt'affatto differente da quella sulla quale il Governo aveva posto la fiducia.

Eravamo all'evidenza di fronte a norme che, oltre ad essere prive di copertura finanziaria, com'è stato efficacemente rilevato dalla Commissione bilancio, erano inaccettabili, incostituzionali e di una gravità inaudita, la cui urgenza e necessità, almeno per alcune di esse, non era in alcun modo rintracciabile, ad onta di quanto dichiarato dal sottosegretario Ventucci, il quale ci ha detto che si trattava di norme per così dire prelevate da alcuni decreti, mentre è evidente che molte delle norme contenute nel testo del maxiemendamento non erano presenti in alcun decreto.

La mutilazione del testo, avvenuta per effetto del parere della 5^a Commissione, fa giustizia di molte di queste norme che, come ho detto, erano e sono assolutamente inaccettabili e politicamente delittuose. Viene da osservare che, se nei comportamenti politici fosse sanzionabile, e per me lo sarebbe tanto più che la condotta è stata interrotta da un soggetto terzo, cioè la Commissione bilancio, un simile tentativo, per mutuare un istituto penalistico, di cui l'autorevole collega Calvi è maestro, il Governo meriterebbe la condanna politica, essendovi la prova dei suoi tentativi, effettuati con norme molto gravi, che avrebbero ulteriormente colpito le già esangui casse dello Stato.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 19,50)

(*Segue* LEGNINI). Basta osservare i primi commi del maxiemendamento, nei quali è inserita una norma senza precedenti per il Parlamento italiano, quella che riguarda il Comune di Carole, o di Caorle, che non è una norma giuridica con caratteri di astrattezza, ma un atto notarile. Si di-

sponde infatti che, in detto Comune, che peraltro sembrerebbe avere una denominazione diversa, alcune aree demaniali «contraddistinte in catasto alla partita n. 2.140 foglio n. 34, porzione mappale n. 437, dell'estensione di ettari 0.60.00, confinante con mappale 529 (...)», sono sdemanializzate e possono essere cedute a terzi.

Una norma, quindi, che si riferisce ad un piccolo appezzamento di terreno sul quale non sappiamo cosa insista. Ci è sconosciuto peraltro il motivo per cui era importante disporre l'alienazione. In questa mia breve esperienza parlamentare, ho avuto la possibilità di partecipare attivamente all'elaborazione delle ultime due leggi finanziarie. Ebbene, questa norma era oggetto di un emendamento più volte dichiarato inammissibile dalla Commissione bilancio, che recava perfino la planimetria dell'area, come il senatore Morando sicuramente ricorderà.

Lo stesso accadde, per ciò che è venuto alla cronaca di oggi, con la relazione del procuratore generale della Corte dei conti, sul condono per i danni erariali, che oggi tutti, perfino il ministro Tremonti, dicono essere stato un errore. Anch'esso era oggetto di emendamenti a suo tempo dichiarati inammissibili, stralciati dalla Commissione bilancio, poi reintrodotti con il maxiemendamento alla finanziaria.

Vi erano e, per alcuni versi, vi sono, per esempio in materia di giustizia, norme le più disparate, delle quali non si è in grado di apprezzare in alcun modo, l'adeguatezza, l'urgenza ed il significato. Norme che, per fortuna, come ho detto, sono state falcidiate dalla decisione della 5^a Commissione.

Ad esempio, questa ossessiva riproposizione dell'assunzione per legge di cinque consiglieri di Stato, già individuati o, comunque, individuabili. Norma certamente incostituzionale, perché contrastante con una precisa pronuncia della Corte costituzionale, come già brillantemente detto dal senatore Villone nell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità al decreto di cui stiamo discutendo, che costituiva la riedizione di una disposizione già presente nella legge finanziaria per il 2006, con cui si disponeva l'assunzione di un solo consigliere di Stato, e non di cinque come poi si è tentato di fare, contenuta nel testo originario del decreto. Come pure, la riforma dell'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato in un maxiemendamento proposto in poche ore; una norma antica, con la quale si voleva prevedere il conferimento di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Avvocatura stessa o addirittura innovazioni procedurali nei contenziosi previdenziali.

Pensate che, attraverso una norma come quella di cui stiamo discutendo, si voleva modificare persino il codice di procedura civile, prevedendo che la difesa tecnica nei giudizi erariali di fronte alla Corte di cassazione fosse affidata, incomprensibilmente, agli avvocati dell'INPS, o addirittura che la difesa tecnica in tutti i procedimenti civili in materia previdenziale avanti ai giudici del lavoro fosse affidata ai funzionari dell'INPS e non più all'Avvocatura dello Stato. Anche quest'ultima previsione è incomprensibile, tanto più che avrebbe determinato la certa multi-

plicazione dei casi di soccombenza nelle cause previdenziali, con evidenti riflessi di carattere finanziario.

Si pensi anche alle innovazioni nel rito avanti al Consiglio di Stato o alle modifiche al codice civile, riguardanti l'articolo 2645-ter, seppur predisposte per un fine nobile, relativo alle problematiche dei portatori di *handicap*.

Si pensi ancora alle modifiche al Testo unico sulle cooperative edilizie, la cui consistenza non è possibile apprezzare, stante la caoticità della norma.

Vorrei però soffermarmi sulla normativa riguardante i partiti, che invece è rimasta nel testo su cui il Governo poco fa ha chiesto la fiducia, che contiene una serie di disposizioni che avrebbero meritato una riflessione e un approfondimento ben più consistenti di quanto siamo messi nelle condizioni di fare.

È innanzitutto notevole la disposizione che riguarda la cosiddetta cartolarizzazione dei crediti vantati dai partiti e dai movimenti politici o comunque la loro cedibilità a terzi. Al riguardo, va soprattutto rimarcato il fatto che i creditori dei partiti e dei movimenti politici non potranno pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o del movimento politico, se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Tutti noi sappiamo che gli amministratori dei partiti non meritano di essere messi alla gogna e che anzi svolgono un lavoro duro e serio per poter assicurare la regolarità nel finanziamento dei partiti e della politica. Il loro lavoro merita perciò una particolare attenzione normativa, al fine di evitare che siano solo loro a dover pagare le altrui colpe, come a volte in passato è accaduto.

È indubbio, però, che una norma di questo tipo andasse meglio meditata e ponderata, perché con essa si va ad incidere su un profilo giuridico molto delicato: com'è a tutti noto i partiti sono associazioni non riconosciute disciplinate dal codice civile, le cui norme prevedono la responsabilità solidale degli amministratori, dei legali rappresentanti e del patrimonio delle associazioni medesime.

Introdurre una sorta di responsabilità limitata solo per i partiti e i movimenti politici, pur per una finalità condivisibile, implica una mutilazione, un *vulnus* al sistema codicistico civile, che meritava maggior dibattito e riflessione.

Vi è un riflesso che dobbiamo assolutamente apprezzare con maggior attenzione. Infatti, si potrebbe verificare che partiti senza scrupoli, piccoli movimenti o piccoli partiti a volte indebitati si decidano a nominare propri amministratori, teste di legno, persone che non hanno nulla da perdere e che in tal modo consentirebbero a quel partito ed a loro stessi di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Si tratta, quindi, di una norma che rischia di creare più problemi di quanto ne risolva ai partiti politici, solo se si pensi al fatto che i creditori, i terzi avranno molta più diffidenza nello stipulare contratti, nell'effettuare

forniture con i partiti e con ogni probabilità cercheranno di cautelarsi, pretendendo pagamento anticipato di servizi e di forniture.

Per fortuna, è scomparsa la norma che riguarda la modifica al Patto di stabilità per gli enti locali, relativamente ai problemi che afferiscono al personale dipendente, ma non solo, anche a quello convenzionato, ai lavoratori interinali, a quanti altri hanno rapporto di lavoro precario. Una norma assolutamente confusa ed incomprensibile, che rimane un problema serio, drammatico per i Comuni italiani che in questi giorni sono alle prese con la redazione dei propri bilanci e che non riescono a chiuderli perché non siamo soltanto in presenza di norme, oggetto del Patto di stabilità interno, che comprimono, come è noto, in modo sensibile il trasferimento di risorse finanziarie in favore degli enti locali.

Siamo però in presenza di norme, peraltro anch'esse recentemente censurate dalla Corte costituzionale, che tendono ad imporre agli enti locali, ma anche alle Regioni le modalità attraverso le quali formare il proprio bilancio, disporre ed indirizzare le proprie risorse.

Al riguardo, si è disposta con la legge finanziaria una disposizione – introdotta per la prima volta con il maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia – con la quale si tende a contenere la spesa per il personale nei limiti della spesa storica del 2004, ridotta dell'1 per cento. Ebbene, centinaia di Comuni italiani, destinatari di progetti di lavoro, di iniziative, di convenzioni con enti superiori nel corso dell'anno 2005, per effetto dell'applicazione di questa norma saranno tenuti a licenziare centinaia di lavoratori, il che, facendo riferimento al complesso degli enti locali italiani, significa un ulteriore grave taglio dell'occupazione del nostro Paese.

Quindi, un coacervo di norme non commendevoli, in alcun modo condivisibili, molte delle quali sono state per fortuna eliminate della 5^a Commissione. Questo è dunque un maxiemendamento che rimane inaccettabile, sul quale certamente non possiamo esprimere la fiducia al Governo che, ancora una volta, si è dimostrato inadeguato, che produce norme non soltanto prive di copertura, ma che non dovrebbero trovare albergo negli atti del nostro Parlamento, così come ho avuto modo di commentare in riferimento ad alcuni di essi.

Ecco perché credo che in alcun modo possiamo accordare la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.

MARTONE *(Misto-RC)*. Signor Presidente, non mi dilungherò su commenti relativi alla singolare procedura seguita dal Governo in questa occasione; lo hanno già fatto i miei colleghi in maniera esemplare ed autorevole.

Vorrei cercare di concentrare la mia attenzione, invece, sull'aspetto relativo alla inclusione in questo maxiemendamento del rifinanziamento della missione «Antica Babilonia». Se il ministro Martino avesse avuto la possibilità di venire in sede di Commissioni riunite e di partecipare

alla discussione – che voi non avete permesso di fare – sulle circostanze attuali della presenza italiana in Iraq, ci avrebbe forse anche detto, come ha fatto le settimane scorse, che intenzione del Governo è quella di trasformare progressivamente la natura della nostra presenza in Iraq.

È questo l'aspetto che penso sia importante sottolineare: oggi il finanziamento della missione certamente non ci autorizza a cambiare la nostra netta posizione di intransigente opposizione rispetto alla partecipazione italiana ad una guerra illegale e illegittima, però mi sembra che debba autorizzare una serie di considerazioni.

Si tratta, infatti, di una decisione che apre comunque un processo di transizione con importanti ripercussioni dal punto visto politico e non solo.

Come detto, il ministro Martino, il 19 gennaio scorso, ha annunciato alle Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato la decisione di ridurre progressivamente il numero dei militari italiani a Nasiriya e di trasformare «Antica Babilonia» in quella che lui ha voluto ribattezzare «Nuova Babilonia», ossia una partecipazione dell'Italia dal punto di vista misto, civile e militare.

Riteniamo che tale decisione marchi un cambiamento di rotta: da una presenza e una partecipazione essenzialmente geopolitica dell'Italia nello scacchiere iracheno, caratterizzata quindi dallo strumento militare, a una posizione geoeconomica, caratterizzata invece da uno stampo prettamente imprenditoriale.

L'Italia ha deciso di aprire una squadra di ricostruzione provinciale a Dhi Qar, la provincia di Nasiriya, seguendo le orme di quanto già realizzato in Afghanistan, ad Herat, con grandi perplessità da parte nostra riguardo a questa falsa commistione tra civile e militare che certamente non riuscirà a conquistare *the hearts and minds*, le menti e i cuori della popolazione irachena, ma soprattutto farà molto danno alle ONG, alle associazioni umanitarie che cercano di operare in quel settore, mantenendo la giusta e doverosa autonomia rispetto alla presenza militare in quel Paese.

Riteniamo quindi questo passaggio delicato dalla strategia geopolitica a quella geoeconomica una terza fase della partecipazione italiana alla guerra in Iraq. La prima – vorrei ricordarlo – era di legittimazione politica: la guerra illegale e un intervento illegale da parte della coalizione angloamericana; la seconda è stata una fase di controllo di una fetta di territorio, quello di Nasiriya, attraverso la presenza militare sul territorio stesso; la terza, quella di passare all'incasso, appunto, cercando di riscuotere il tornaconto della nostra presenza militare attraverso un'agevolazione per la partecipazione delle imprese italiane alla spartizione di una fetta dell'economia irachena e probabilmente anche del petrolio iracheno (a quali condizioni non è dato sapere, perché oggi penso che nessun imprenditore saggio voglia andare in Iraq ad investire in condizioni estremamente rischiose).

Non abbiamo niente in contrario alla possibilità che imprenditori italiani possano andare ad investire in giro per il mondo, e anche in Iraq.

L'aspetto che riteniamo inaccettabile è che lo possano fare a condizioni imposte a filo di spada dall'amministrazione Bremer, poiché riteniamo che le condizioni economiche e macroeconomiche favorevoli agli investimenti che oggi sussistono in Iraq sono quelle imposte da un'amministrazione militare illegale e illegittima.

Tra l'altro, in quelle condizioni probabilmente alcune imprese troveranno vantaggio ad intervenire. Vorrei fare l'esempio del settore petrolifero: non a caso, da molto tempo, denunciavamo l'interesse dell'ENI per il petrolio di Nasiriya. L'offerta del Governo iracheno alle transazioni petrolifere è di tutto rilievo: almeno il 64 per cento delle riserve petrolifere del Paese oggi sono messe sui mercati internazionali e vengono offerti contratti della durata di venticinque e quarant'anni.

È stato calcolato che il popolo iracheno perderà così dai 74 ai 194 miliardi di dollari di mancati introiti per lo sfruttamento del petrolio da parte di imprese nazionali, mentre le imprese transnazionali avranno un tasso di ritorno sugli investimenti pari al 42-162 per cento.

Riteniamo, quindi, che proprio la terza fase della presenza italiana in Iraq dimostrerà appieno ciò che abbiamo sempre detto: esiste una forte correlazione tra modello di sviluppo neoliberale e guerra permanente. Proprio l'amministrazione Bremer l'ha evidenziato in tutto e per tutto.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 20,08)

(Segue MARTONE). Oggi crediamo pertanto che la nostra opposizione debba perpetuarsi anche in futuro e non pensiamo che la decisione del ministro Martino possa farci cambiare opinione, anche perché domani, con l'esaurimento dei fondi pubblici per la ricostruzione in Iraq, l'amministrazione americana ha intenzione di imporre al popolo iracheno una politica macroeconomica di austerità fiscale e di apertura agli investimenti privati.

Qualcuno dell'Amministrazione Bush ha detto: «*No pain, no gain*», non c'è guadagno senza dolore; noi pensiamo che il popolo iracheno abbia già sofferto abbastanza e quindi reitereremo la nostra netta opposizione a qualsiasi forma di presenza italiana in Iraq a queste condizioni. (Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore Battafarano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, penso e spero vi sia consapevolezza che la prossima legislatura dovrà rimettere radicalmente in discussione le prassi interpretative che in questi anni sono venute a crearsi intorno a questo insieme di questioni: decreti-legge, conversione dei de-

creti-legge, effetti dell'apposizione della questione di fiducia. In fondo, il Presidente del Senato, rispondendo al senatore Morando, in un barlume di consapevolezza, ha ammesso che bisognerà ridiscuterne.

Vede, signor Presidente, è vero che la questione di fiducia consente al Governo di richiedere al Parlamento il voto su un testo sul quale impegna la sua responsabilità e la sua sopravvivenza, ma il problema è un altro: questo consente di mettere nel nulla le disposizioni degli articoli 77, 81 e 72 della Costituzione?

Mi spiego: non siamo di fronte al testo di un disegno di legge ordinario sul quale, su una singola disposizione o su un complesso di disposizioni, il Governo con la fiducia intenda richiedere al Parlamento un voto positivo, mettendo in gioco la sua responsabilità, la sua sopravvivenza ed escludendo quindi ogni proposta emendativa; siamo di fronte ad una realtà diversa, cioè quella della conversione di decreti-legge, provvedimenti straordinari, in casi straordinari di necessità e di urgenza, consentiti all'Esecutivo in deroga alla normale divisione dei poteri che è propria del nostro sistema costituzionale, e che la Costituzione definisce «provvedimenti provvisori con forza di legge», che diventano definitivi solo se il Parlamento li converte in legge.

Il Governo può utilizzare questo strumento straordinario che è il decreto-legge, ma non può anche sottrarsi al confronto con il Parlamento, che si ha nel momento della conversione, sostituendo al testo di un decreto-legge un altro testo con un proprio maxiemendamento e su quello imponendo un voto bloccato.

Non c'è nella nostra Costituzione il voto bloccato, che ritroviamo nella Costituzione della quinta Repubblica francese; qualcuno auspica di introdurlo, ma per via di revisione costituzionale, non per via di interpretazione regolamentare.

Allora, la prassi che si è seguita viola l'articolo 77 della Costituzione perché traduce il controllo specifico e forte che, attraverso la legge di conversione, il Parlamento deve compiere su quei provvedimenti provvisori, in una burla; viola l'articolo 81 della Costituzione perché, come abbiamo visto, il vaglio della Commissione bilancio diventa consultivo (anche se questa volta ha avuto degli effetti estremamente rilevanti) e l'articolo 81 è una norma che vale sempre, sia nei confronti dei disegni di legge ordinari che nei confronti dei decreti-legge, e vale nei confronti del Governo, non solo nei confronti del Parlamento; infine, viola l'articolo 72 della Costituzione, che impone (e il Presidente della Repubblica ci ha più volte richiamato al rispetto di questa norma) di votare le leggi articolo per articolo, in modo da consentire l'espressione del potere emendativo del Parlamento.

È vero, signor Presidente, che siamo di fronte a precedenti di votazioni in blocco dell'articolo unico di conversione, ma vorrei sottolineare che i precedenti, prima di questa legislatura, erano caratterizzati da voti di fiducia cosiddetti tecnici, a cui il Governo ricorreva per restare nei tempi della conversione (non è il nostro caso) e nei quali il Governo sottoponeva il testo uscito dai voti delle Commissioni parlamentari e quindi

un testo nel quale, nei limiti del possibile consentiti dai tempi della procedura di conversione prevista dalla Costituzione, si rispettava il potere emendativo del Parlamento, che si esercitava nelle Commissioni.

Ora, una cosa è sottoporre all'Assemblea con il voto di fiducia, quindi con un voto sostanzialmente bloccato, il testo che esce dal libero e approfondito esame degli emendamenti nelle Commissioni, altra cosa è, invece, sottoporre un testo che il Governo ha rielaborato come crede, infilandovi addirittura i contenuti di numerosi decreti-legge in violazione del principio della omogeneità dei contenuti dei decreti stessi.

Vorrei quindi dire, sommessamente ma con convinzione, al Presidente del Senato che il problema non è di negare al Governo il diritto di chiedere un voto sulle disposizioni che ritiene essenziali all'attuazione del suo programma, bensì che questo non può consentire di violare i principi e le norme scritte negli articoli 77, 81 e 72 della Costituzione. Qui invece questo è avvenuto; non è la prima volta in questa legislatura, ma la vicenda di quest'ultimo provvedimento è talmente emblematica da chiedere che uno degli impegni della prossima legislatura sia di rivedere radicalmente queste consuetudini o prassi interpretative *contra constitutionem*. (*Applausi dei senatori Battafarano e Stanisci*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni» (3768).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3717 e della questione di fiducia (ore 20,15)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina, il presidente Pera ha introdotto la questione che ci ha poi coinvolto in modo convulso per tutta la giornata dicendo: «Desidero ricordare che l'apposizione del voto di fiducia da parte del Governo, a norma di Regolamento, ma soprattutto a norma di Costituzione, priva il Presidente dell'Assemblea, ma anche le Commissioni, compresa la 5^a, delle sue prerogative ordinarie, perché instaura immediatamente un rapporto diretto tra Governo ed Assemblea».

Questa affermazione a me pare alquanto ardua ed impegnativa e penso che anche il più immaginifico e scapestrato tra gli studenti avrebbe difficoltà ad argomentarla. Perché? Occorre, naturalmente, un ripasso costituzionale e regolamentare.

La questione di fiducia, che regola il rapporto tra Governo e Parlamento, è disciplinata dall'articolo 94 della nostra Costituzione. All'articolo 94 della Costituzione si stabilisce semplicemente che il Governo deve avere la fiducia e che le Camere accordano o revocano la fiducia «mediante mozione motivata e votata per appello nominale». Questa è la prerogativa costituzionale, che stabilisce chiaramente una gerarchia nel rapporto, ponendo cioè la legittimità del Governo al di sotto della volontà parlamentare: soltanto la fiducia parlamentare legittima il Governo. E difatti, il nostro Regolamento raccoglie questo dispositivo costituzionale quasi alla lettera.

L'articolo 161, infatti, nei suoi primi tre commi, stabilisce che: «La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello»; e poi ancora che: «La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione». Infine, al comma 3, si dice che: «Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate». C'è poi un quarto comma, ma lo analizzeremo in seguito.

Questa era la formulazione originaria del Regolamento del Senato, che recepiva in modo molto letterale il dispositivo dell'articolo 94 della Costituzione. Con questo voglio dire che la questione di fiducia, così come l'abbiamo interpretata in tutti questi anni e ancora oggi, non è stabilita costituzionalmente, ma discende per prassi, ed è infatti disciplinata soltanto da un'interpretazione della Giunta per il Regolamento acclusa in nota all'articolo 161. Naturalmente, questo è assolutamente legittimo perché quella prassi non fa altro che raccogliere la logica e lo spirito del dettato costituzionale.

Se c'è un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, infatti, è assolutamente logico che il Governo possa porre una questione di fiducia, al di fuori cioè della mozione di origine parlamentare, perché questa non significa altro che un preavviso all'Assemblea sul fatto che quel Governo non potrà e non vorrà continuare la sua azione e esercitare il suo potere esecutivo in assenza di quel dispositivo legislativo che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Questa interpretazione è quindi assolutamente consonante al rapporto di fiducia così come è stato stabilito dall'articolo 94 della Costituzione.

Tuttavia, nel momento in cui si stabilisce questa prassi e se ne determinano le modalità con il dispositivo varato dalla Giunta per il Regolamento (non contestualmente, ma qualche tempo dopo, e precisamente nel 1988, quindi a quattro anni di distanza dal dispositivo della Giunta), si aggiunge il comma 4 all'articolo 161, il quale stabilisce che: «Sulle pro-

poste di modificazione del Regolamento e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo».

Ecco quindi che nel Regolamento finalmente – siamo nel 1988 – entra la questione di fiducia e si stabilisce anche che essa non può in alcun modo interferire con le prassi regolamentari. Questo significa che la questione di fiducia nasce all'interno del Regolamento e per esplicita norma regolamentare all'interno dello stesso deve rimanere.

La questione di fiducia, quindi, non è qualcosa che nasce al di fuori del Regolamento parlamentare e che può in qualche modo prevalere su di esso, ma nasce all'interno dello stesso e ha un limite esplicito, che è quello di rispettare le procedure regolamentari.

Fa eccezione alle procedure regolamentari soltanto nel momento in cui il Regolamento stesso lo stabilisce, la nota appunto collegata all'articolo 161 afferma, che: «ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la conseguenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta».

Aggiunge ancora la nota: «La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente (...)» – e poi ancora – «(...) sicché la discussione stessa deve essere aperta a tutti i Senatori, non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 99, secondo comma, del Regolamento, che si riferisce a pure e semplici questioni incidentali».

Quindi, le procedure alle quali deve conformarsi la questione di fiducia sono esplicitate all'interno del nostro Regolamento, seppure sotto forma di nota interpretativa; dunque, la questione di fiducia deve rimanere assolutamente all'interno della procedura stabilita dallo stesso. Ne deriva che una corretta interpretazione della questione di fiducia deve essere che la stessa si pone esclusivamente sui testi che sono già agli atti parlamentari e sui quali l'Assemblea sta discutendo in quel preciso momento; ovvero, la questione di fiducia varierà la procedura legislativa nel seguito della stessa, ma non per l'*iter* precedente all'apposizione della stessa.

Non so se è chiaro questo concetto. Possiamo, cioè, immaginare che la questione di fiducia alteri la procedura legislativa soltanto come conseguenza della sua apposizione che, essendo interna alla procedura stessa, fino a quel momento la deve rispettare, e quindi si applica soltanto ai testi che sono già incardinati nella discussione dell'Assemblea.

Non può essere diversamente, perché se la questione di fiducia fosse estranea alla procedura legislativa così come fissata dal Regolamento, stabiliremmo un precedente – e lo abbiamo già fatto – devastante ed eversivo dell'ordinamento costituzionale e cioè che il Governo, in qualunque momento, in qualunque dibattito assembleare, può introdurre sotto forma di emendamento all'oggetto della discussione qualsiasi provvedimento legislativo, di qualsiasi natura, di qualsiasi argomento e di qualsiasi portata, vincolandolo alla fiducia parlamentare.

Non può essere così, perché questo – come già esplicitato dal senatore Bassanini – chiaramente contraddice non soltanto l'articolo 81 della Costituzione, ma, in modo assai più macroscopico, l'articolo 77 della

stessa, che esclude che il Governo possa avere una funzione legislativa se non in casi di necessità e urgenza o per delega parlamentare. Quindi, il fatto che il Governo possa, al di fuori di qualsiasi procedura, impossessarsi della funzione legislativa è sicuramente incostituzionale e noi ci troviamo in questa fattispecie.

Naturalmente si dirà che esistono dei precedenti e allora sarebbe il caso di cominciare a discutere su questa religione del precedente. Che cos'è un precedente? Il precedente ha la funzione di chiarire, in termini interpretativi, una norma regolamentare, ma non può in nessun caso tradirla o contraddirla.

In altri termini, il precedente serve soltanto laddove vi sia un ambito interpretativo relativamente alla norma regolamentare; in quel caso il precedente chiarisce come la stessa è stata interpretata in altre occasioni e come deve continuare ad essere interpretata per non creare differenti interpretazioni.

Questa è la natura del precedente. Non si può in nessun modo immaginare che esso renda non vigente una norma regolamentare. Non possiamo certo affermare che, poiché quell'articolo del Regolamento in quella circostanza non è stato applicato, non deve più considerarsi vigente o valido: questa è un'assurdità evidente.

Ed allora dovremmo compiere un altro sforzo – che non abbiamo mai fatto in questa legislatura, nonostante le continue richieste da me invano avanzate in questo senso, quello cioè di valutare davvero la portata del precedente invocato.

Ogni volta ci sentiamo dire che c'è un precedente, ma qual è il significato di quel precedente? Qual è la sua reale portata? Su questo è impossibile discutere e non ne ha mai discusso neanche la Giunta per il Regolamento. In questo caso, ad esempio, vedremo che i precedenti hanno una portata ben diversa da quella che oggi gli si vorrebbe attribuire.

Storicamente, infatti, accadde che il voto di fiducia cambiò la sua natura per una di quelle distorsioni di cui molto spesso ci rendiamo protagonisti senza capirne la portata; invece di diventare un rapporto cogente fra il Governo e la maggioranza che lo sostiene, la fiducia è diventata uno strumento attraverso il quale si aggirava l'azione ostruzionistica del Parlamento. È stato usato, cioè, con finalità del tutto diverse da quelle per cui era stato previsto.

Per aggirare l'ostruzionismo parlamentare, quindi, occorre, naturalmente, redigere i cosiddetti maxi emendamenti, che erano dispositivi legislativi che accorpavano in un unico articolo tutti quegli articoli che ancora dovevano essere posti in votazione, in modo da ridurre ad un'unica votazione l'iter legislativo.

Il problema che si pose era che il maxi emendamento non è un testo che è agli atti della discussione assembleare, bensì un testo, anche soltanto in via redazionale, innovativo; è possibile ammetterlo o meno, e si stabilì che fosse possibile, ma appunto in quell'ottica. Era chiaro che il maxi emendamento doveva riportare alla lettera, seppur accorpato, il testo della legge all'esame.

Si determinarono poi altre situazioni in cui il maxiemendamento non aveva una corrispondenza letterale, ma conteneva limitate, a volte addirittura solo formali, anche se non sempre, correzioni.

Sicuramente si verificò il caso in cui, con l'introduzione del maxiemendamento, si operavano anche modifiche di merito al testo legislativo, ma sempre rimanendo nell'ambito dell'omogeneità o disomogeneità della legge discussa in quel momento dall'Assemblea, comunque corrispondente al testo legislativo, con piccole modifiche.

Oggi, di precedente in precedente, si è ottenuto l'effetto devastante, che ho già denunciato, per cui si possono introdurre nei maxiemendamenti del Governo argomenti del tutto ultronei alla discussione, per cui il Governo – ripeto – s'impossessa di una potestà legislativa che, secondo la Costituzione, non gli spetta e la esercita al di fuori di qualsiasi procedura parlamentare e quindi al di fuori di qualsiasi garanzia. Gli effetti di questa situazione sono chiaramente visibili.

Non è più l'oppositore che parla alla maggioranza, ma il senatore che parla ai colleghi dell'Assemblea e chiede se si rendono conto del caos in cui siamo precipitati in questa giornata, di cui voi, colleghi della maggioranza, siete stati le prime vittime, prima ancora di noi, esponenti dell'opposizione. Voi avete perso il bandolo della matassa, voi non avete più capito che cosa effettivamente il vostro Governo voleva realizzare con questo provvedimento legislativo. I guasti che abbiamo introdotto sono enormi e le responsabilità, me lo consenta, di chi ha presieduto questa Assemblea, sono altrettanto enormi.

Nella prossima legislatura, noi tutti – chi sarà, sarà – dovremo porre rimedio a questi guasti. Non sarà necessario però ragionare attorno alle novelle regolamentari, basterà riportare il Regolamento allo spirito e al principio che lo stesso chiaramente incarna; basterà riportare le procedure all'interno dello spirito che è proprio della Costituzione vigente e del Regolamento vigente: questo è necessario! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, dal 1° gennaio 2006 varie migliaia di lavoratori civili della Marina militare hanno perso il posto di lavoro. Si tratta dei lavoratori del facchinaggio, delle pulizie, delle mense e degli insegnanti civili delle scuole militari di Taranto e di La Maddalena.

La perdita del posto di lavoro è conseguenza delle misure introdotte con la legge finanziaria, la quale ha ridotto, in modo pesante, i cosiddetti consumi intermedi – questi lavoratori vengono considerati consumi intermedi! – quindi, ci sarà meno pulizia, ci sarà meno trasporto della suppellettile, ci saranno meno mense, ci saranno meno insegnanti civili nelle scuole militari.

È inutile dire che, nelle città interessate, Taranto, La Spezia, Augusta e La Maddalena, si è determinata una piccola rivolta, anche perché la perdita del posto di lavoro riguarda circa 7.000 lavoratori. Abbiamo immediatamente presentato emendamenti al decreto mille proroghe, che sono stati dichiarati inammissibili.

Martedì scorso, a Roma, c'è stata una grande manifestazione di lotta e sono arrivati migliaia di lavoratori; erano presenti i gonfaloni dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali. Abbiamo avuto un incontro con il ministro della difesa, onorevole Martino, nel corso del quale il Governo si è reso conto di una situazione insostenibile e ha presentato un emendamento con il quale si stanziavano 200 milioni di euro per aumentare le risorse per i consumi intermedi. Questa norma è stata inserita nel decreto mille proroghe.

Considero questo un fatto positivo, il frutto di un'azione di lotta dei lavoratori, dei sindacati e degli enti locali che, per fortuna, il Governo ha colto *in extremis*. Adesso si attende un decreto del Ministro della difesa che dovrebbe ripartire i fondi. Vorrei ricordare che ci sono anche le questioni relative alla manutenzione navale, in quanto il relativo capitolo stanziava appena 20 milioni di euro sull'intero territorio nazionale.

In questo mio intervento ho esordito con una nota positiva, ma sono costretto a fermarmi qui perché farò ora un rapido esame di varie norme che presentano aspetti negativi. Innanzitutto, manca una misura fortemente richiesta dalle migliaia di lavoratori che hanno manifestato ieri davanti al Senato e che tutti i colleghi senatori e i rappresentanti del Governo hanno potuto riscontrare. Come è noto, dal 1° gennaio di quest'anno è entrata in vigore una misura che taglia del 50 per cento l'indennità di disoccupazione. Vorrei ricordare che i lavoratori interessati alla vicenda sono un milione; tanti di loro ne usufruiscono, naturalmente a maggior ragione quando ci sono periodi di crisi dell'agricoltura, come registriamo anche oggi.

Nel corso degli incontri avuti ieri i sindacati hanno chiesto che si rinviasse il taglio dell'indennità di disoccupazione. La norma era stata inserita nel maxiemendamento. Purtroppo, il Governo ha commesso un errore gravissimo: non ha previsto la copertura finanziaria, così, il Presidente della 5^a Commissione permanente ne ha proposto la cancellazione.

Da un punto di vista regolamentare, è una proposta corretta, da un punto di vista sostanziale significa creare grandissime difficoltà a decine di migliaia di lavoratori. Naturalmente, manca il ripristino dell'indennità di disoccupazione.

Non c'è neanche il riordino della previdenza agricola, che era prevista dalla legge delega n. 243 del 2004, la cosiddetta legge Maroni, per il riordino della previdenza. In quella delega un capitolo riguardava il riordino della previdenza agricola. La legislatura sta per concludersi e la riforma in questione, sulla quale c'è un avviso comune, firmato da tutte le organizzazioni imprenditoriali e dai sindacati dei lavoratori dipendenti, non si realizzerà. Non si provvede dunque alla riforma degli ammortizzatori sociali, né al riordino della previdenza agricola.

Vi poi una norma che riguarda il DURC, il cosiddetto Documento unificato per la regolarità contributiva, la cui introduzione è stata molto utile, perché il controllo permesso da tale documento ha comportato la riduzione dell'area del lavoro nero e del sommerso e il raggiungimento di un grado di maggiore sicurezza nel mondo del lavoro.

Prima di questa modifica che il Governo propone al Senato era obbligatorio produrre tale documento ogni mese: la norma al nostro esame intende rendere obbligatoria la presentazione ogni tre mesi; ciò comporterebbe l'aumento della possibilità di ricadere nell'evasione contributiva.

Vorrei ricordare al Presidente, al Governo e ai colleghi senatori che sono in fase di conclusione i lavori della Commissione d'inchiesta del Senato dedicata agli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle cosiddette morti bianche. In tale Commissione abbiamo svolto una serie di audizioni, ascoltando le imprese, i sindacati, gli operatori della sicurezza, i rappresentanti di Regioni ed enti locali e il mondo accademico: tutti ci hanno detto che il DURC ha funzionato bene e che occorre semmai irrobustirlo. Il Governo, invece, alla prima occasione, lo diluisce, andando contro quanto emerso dai lavori in via di conclusione della Commissione d'inchiesta.

Vi è, inoltre, una modifica degli aspetti previdenziali relativi al socio lavoratore: la normativa attuale prevede, infatti, che dal 1° gennaio di quest'anno anche per i soci lavoratori i contributi debbano essere portati al 100 per cento. Con la norma al nostro esame, che ha per giunta carattere retroattivo, dal 1° gennaio di quest'anno – che è già passato da oltre un mese – i contributi vengono portati al 75 per cento. Poiché in quest'Aula i senatori sanno molto bene che il sistema previdenziale italiano è basato sul metodo contributivo, ridurre i contributi oggi significa preparare una pensione più bassa per i lavoratori del domani e tutto questo si fa non con un apposito disegno di legge, ma con un colpo di mano

PRESIDENTE. La invito a concludere.

BATTAFARANO (*DS-U*). Concludo con un'ultima perla. Il Governo vuole modificare l'articolo 23, nella parte in cui si prevedeva il meccanismo di consultazione delle organizzazioni sindacali, stabilendo che il Ministro decide da solo, senza alcuna consultazione. Ancora una volta si utilizza uno strumento improprio per ridurre gli spazi di democrazia.

Per tutte le ragioni esposte dai colleghi in modo brillante prima di me e per le ragioni che ho voluto aggiungere, mi pare evidente che questo decreto sia l'ennesimo colpo di forza e di mano che mortifica il Parlamento e delude le aspettative del mondo lavoro. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Giaretta e De Petris*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LP*). Cercherò di essere rapido. Mi spiace non sia presente il Sottosegretario Ventucci, che ha seguito il provvedimento, anche

se c'è la simpatica collega Sestini. Soffermerò la mia attenzione sugli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, inseriti dopo l'articolo 22 del decreto originario.

L'articolo 22-*bis*, relativo al conferimento in discarica di rifiuti, è stato inserito nel maxiemendamento e corrisponde esattamente a quello presentato dal capogruppo della Lega, senatore Pirovano.

Tale norma precisa, in maniera assoluta, per non dar adito ad interpretazioni discorsive dell'intento del legislatore, che la proroga al 31 dicembre 2006 della chiusura delle discariche non si applica né alle discariche di seconda categoria di tipo A, né alle discariche di tipo *ex* 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. Tutti noi conosciamo quale è il problema dell'amianto e non vorrei soffermarmi su di esso visto il tempo a disposizione.

Esiste solamente una discarica in Italia – tutte le altre sono state chiuse ormai da anni – che comprende dette tipologie, che doveva chiudere entro il 31 dicembre 2005, ma che ha ottenuto una sospensiva dal TAR del Veneto perché, secondo il giudice amministrativo, la norma del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, inserita con un nostro emendamento che decretava la sopraccitata chiusura, non era sufficientemente esaustiva. Pertanto, con l'articolo 22-*bis* si sana e si rende esplicita la chiusura di tutte le discariche in cui conferiscono rifiuti contenenti amianto.

Fin qui tutto bene. Qualche riga dopo, però, è stato inserito l'articolo 22-*ter* che annulla completamente quanto appena modificato; anzi fa di più: reinserisce la possibilità di mantenere aperta la discarica di amianto, in barba a tutte le norme che prevedono certi accorgimenti, come previsti per legge per il conferimento appunto di rifiuti contenenti amianto.

Non penso sia normale, signor Presidente, procedere legislativamente in questo modo: prima fare una norma e subito dopo annullarla, nello stesso provvedimento oltretutto!

Non è presente il sottosegretario Ventucci di Forza Italia: desidererei sapere da lui, che ha appunto seguito la stesura di questo maxiemendamento, almeno ai fini di un chiarimento per tutti i colleghi, la *ratio* di questa antitetività che ha dell'assurdo e, se permette, è estremamente sospetta.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, in relazione alle sue osservazioni, mi viene fatto notare che sparisce l'articolo 22-*ter* e rimane soltanto l'articolo 22-*bis*.

STIFFONI (*LP*). La ringrazio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, siamo arrivati alla discussione di questo maxiemendamento con una serie di strappi, di violazioni vere e proprie non solo della prassi parlamentare, ma – a nostro avviso – di natura costituzionale.

Il decreto mille proroghe era già di per sé, come avevamo dimostrato illustrando la pregiudiziale, un insieme di norme assolutamente eterogenee e disomogenee che non affrontavano certamente solo questioni riguardanti la proroga dei termini. Ci siamo poi trovati di fronte ad un maxiemendamento, contenente alcune perle, di cui potrei fare un lungo elenco.

Alcune di queste, come ad esempio la sanatoria per le case abusive insistenti sulle aree demaniali del comune di Caorle, sono state eliminate. Altra perla che vorrei ricordare era la possibilità, per una serie di inquilini eccellenti, tra cui autorevoli membri del Consiglio di Stato, di accedere all'acquisto, con trattamento ovviamente privilegiato, di immobili situati di fronte al Colosseo; possibilità espunta dal maxiemendamento al decreto fiscale perché si disse, allora, che gli inquilini (tra cui – ripeto – alcuni membri del Consiglio di Stato) avevano vinto un ricorso al Consiglio di Stato, dimostrando che non erano immobili di pregio. In questo maxiemendamento – si va di maxiemendamento in maxiemendamento – era stata introdotta la norma per interpretare la norma del precedente maxiemendamento al decreto fiscale, nel senso che comunque si potevano acquistare gli immobili anzidetti, rientrando di fatto nelle procedure del decreto-legge n. 351. Si tratta ovviamente di personaggi di un certo livello, tra cui Filippo Patroni Griffi e Giuliano Cazzola.

Con l'intervento della 5^a Commissione permanente almeno questa perla, tra le tante, è stata eliminata. Tuttavia, le eliminazioni che non solo hanno cambiato il maxiemendamento per circa il 70 per cento, ma da parte del Governo ne sono state operate alcune assolutamente gravi e dolose.

Vorrei che il senatore Salerno mi ascoltasse in proposito. Era stata introdotta nel maxiemendamento la norma per posticipare l'entrata in vigore del famoso comma 147 della finanziaria 2005, che di fatto tagliava del 50 per cento l'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli. Il numero di persone coinvolte non è indifferente.

In Commissione affari costituzionali era stato approvato un emendamento da me presentato, con la relativa copertura finanziaria. Il Governo lo ha inserito all'interno del maxiemendamento, ma ha tolto la copertura dopo aver promesso a quei lavoratori, non più tardi di ieri, che non solo la proroga vi sarebbe stata, ma addirittura che si poteva lavorare per l'abrogazione di quella norma.

Questi lavoratori hanno firmato l'avviso comune per la riforma previdenziale nel mondo dell'agricoltura, hanno firmato l'avviso comune per la riforma degli ammortizzatori sociali. Stiamo parlando di povera gente di cui a voi non importa assolutamente nulla perché avete inserito l'emendamento togliendo la copertura, a mio parere con dolo!

Adesso ci troviamo in una situazione in cui non si sa, tra l'altro, che fine farà il decreto sull'agricoltura e quindi non si sa che fine farà la norma, che magari si potrebbe reinserire in quel decreto, almeno per quanto riguarda lo slittamento dell'entrata in vigore del comma 147. Se ancora avete una parola data nei rapporti sindacali, vi ricordo che vi eravate impegnati all'abrogazione per rivedere tutto il sistema. Invece, avete

eliminato questa copertura, mentre non vi siete occupati di una serie di coperture per altri tipi di finanziamenti, che pure sono rimasti all'interno del maxiemendamento.

Vi vantate tanto del *made in Italy*, ma nel maxiemendamento vi è una bella normetta che proroga di un anno l'obbligo di indicare il Paese d'origine all'interno dell'etichetta per i prodotti fuori dell'Unione Europea.

Ma che operazione portate avanti? Da una parte, fate finta di sostenere il disegno di legge sul *made in Italy*, da una parte, si vota l'etichettatura anche sul miele, e dall'altra, proprio voi che affermate addirittura di voler creare barriere doganali con la Cina, su certi interessi particolari operate differimenti. Tale norma, tuttavia, è rimasta, ma non vi siete preoccupati di aver almeno la coerenza di metterla in connessione con altri provvedimenti che stanno andando avanti.

Cancellate l'obbligo di adeguamento degli allevamenti per animali da pelliccia, previsto dalla direttiva europea e lasciate invece questa norma. Cos'altro è rimasto nel maxiemendamento in esame? La liberalizzazione della formazione professionale. Qui il finanziamento l'avete trovato: si tratta di 13 milioni di euro. Chiunque potrà fare formazione professionale.

Queste sono solo alcune delle norme. Quanto ai consiglieri di Stato, certo era troppo portare il numero di quelli di ruolo a cinque, però, vi accontentate di far sì che accedano comunque gli idonei e di ampliare l'organico di un certo numero di unità, quel giusto che serve per sistemare alcune cose.

Guardate, noi ci saremmo aspettati di tutto, ma non certo di vedere una simile fine di legislatura. Mi dovete spiegare cosa l'avete posta a fare questa fiducia, se non – com'è noto a tutti – per tentare di tenere in piedi per gli ultimi giorni e le ultime ore questa maggioranza divisa su tutto.

Adesso è stato annunciato il disegno di legge di conversione del decreto-legge sugli sfratti, ma se veramente avevate a cuore l'interesse dei cittadini e soprattutto delle persone che sono più in difficoltà, perché quel decreto non l'avete inserito in questo maxiemendamento? Che cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo tenere in vita sessanta giorni per il tempo della campagna elettorale del candidato sindaco Alemanno e del candidato sindaco Baccini e poi non si sa se sarà convertito o meno, non si sa cosa accadrà? Dopo le elezioni li possiamo sfrattare tutti? Ma è una prova di serietà, questa?

E poi – ripeto – il maxiemendamento ha cambiato molto di segno e vi ho fatto l'esempio di quello che è stato tolto e di quello che è rimasto: come fate ancora a sostenere che si può porre la fiducia su questo maxiemendamento perché sono state operate solo sottrazioni? È un testo assolutamente diverso. Vi ho fatto degli esempi specifici, chiari di quello che è cambiato e di quello che è rimasto e delle relative conseguenze.

Avete avuto il coraggio, in questo maxiemendamento, di mettere insieme, in due diversi articoli, la proroga delle missioni internazionali e di quella denominata «Antica Babilonia». A quest'ultima però avete cambiato nome, adesso si chiama «Missione umanitaria per la stabilizzazione

della situazione in Iraq»; continuate ad applicare il codice militare, però nel titolo è una missione umanitaria. Vi pare possibile che due proroghe, di tutto l'insieme delle missioni in un articolo e di «Antica Babilonia» nell'altro, possano avvenire in un maxiemendamento pasticciato, senza assolutamente nessun confronto?

Noi continuiamo a ribadire la nostra opinione sulla missione in Iraq, che –secondo noi – è una missione di guerra, in aperta violazione dell'articolo 11 della Costituzione, anche se, appunto, adesso ad «Antica Babilonia» avete cambiato nome e avete avuto il coraggio – anche questo fino alla fine – di farlo attraverso l'inserimento di un articolo in un ridicolo maxiemendamento di mille proroghe e di interessi più o meno spiccioli, più o meno interessanti, più o meno generali e parziali. (*Richiami del Presidente*).

Questo è il risultato: credo non si potesse concludere diversamente, d'altronde, questa legislatura, con strappi alle regole, con violazioni costituzionali, con violazioni della prassi parlamentare (*Richiami del Presidente*) e con un'accozzaglia di contenuti...

PRESIDENTE. Concluda, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). ...che rispondono solo e unicamente a interessi parziali e non agli interessi dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stanisci. Ne ha facoltà.

STANISCI (*DS-U*). Signor Presidente, l'inerzia di una maggioranza di Governo assente da quest'Aula, perché distratta dal grande dibattito delle candidature, costringe l'opposizione, anche su un decreto come questo, così diversificato nei contenuti, ad un dibattito che è solo di denuncia.

Sono scelte, quelle del Governo, di natura elettoralistica e di mera propaganda. Il centro-destra ha perso anche l'ultima occasione in questo scorcio di legislatura per incidere in settori fondamentali del sistema economico e produttivo del nostro Paese. Uno di questi è l'agricoltura, settore importante, i cui operatori chiedono da anni una svolta, sul quale mi soffermerò in quanto in questo decreto il Governo ha presentato in un primo momento un comma specifico, poi ritirato per le ragioni che qui specificava la collega De Petris.

Questo Governo, sordo alle richieste delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore, invece di ridare slancio ad un comparto in crisi delineando e realizzando un progetto di sviluppo e di competitività, ha rinviato per cinque anni decisioni e non ha onorato impegni, vivacchiando su piccoli provvedimenti elargitori. Niente di più.

Un bilancio del tutto deludente, che giustifica un giudizio severo nei confronti di un Governo che non ha saputo e voluto affrontare con deter-

minazione e con la dovuta attenzione la grave crisi strutturale di tutti i settori produttivi agricoli, dall'ortofrutta al vino, ai cereali, alla zootecnia.

I redditi degli agricoltori si riducono, diminuiscono i prezzi dei prodotti sui campi, crescono i costi per i produttori, si dimezzano le giornate lavorative, raddoppiano le calamità naturali. È crisi, sempre più crisi, e mancano sostegni sostanziali, interventi e risorse che pure il Governo si era impegnato a mettere a disposizione per rilanciare l'agricoltura italiana, che ostinatamente e caparbiamente i nostri operatori vogliono salvare.

Il tempo è scaduto e a chi ama la terra e da essa trae il proprio sostentamento questo Governo non ha dato certezze, ma solo illusioni, promesse e insensibilità. L'unica volta che si è occupato, in questa legislatura, dei lavoratori agricoli – e ricordo che quello agricolo è un lavoro duro e pesante – lo ha fatto per ridurre i trattamenti speciali di disoccupazione per quelli che in agricoltura si chiamano i centunisti e i centocinquantunisti, parificandoli a tutti i trattamenti di disoccupazione al 40 per cento.

Faccio presente ai colleghi che l'indennità di disoccupazione in agricoltura è salario differito, cioè si aggiunge al salario percepito delle giornate di lavoro: nelle campagne non si va tutti i giorni, per tutti i mesi dell'anno. Su quasi un milione di lavoratori dell'agricoltura, 700 percepiscono l'indennità di disoccupazione, che serve a coprire in termini di salario i giorni in cui si resta a casa per la crisi, per la pioggia, per la mancata raccolta.

Ma è proprio su di loro che si è abbattuta la mannaia del Governo, colpendo l'anello più debole del settore. Invece di prodigarsi per garantire più sviluppo, e quindi più giornate lavorative, il Governo taglia l'indennità; invece di attivarsi perché in agricoltura si debbano il lavoro nero e la precarietà, aiutando e sostenendo le imprese che denunciano ed incrementano le giornate lavorative attraverso l'istituto del credito di imposta, si lasciano per due lunghi anni migliaia di braccianti, donne e uomini, in attesa della cancellazione di una norma iniqua e offensiva per quelle lavoratrici che, già la mattina alle 3, partono per affrontare lunghi viaggi e una giornata di lavoro a qualsiasi temperatura e, spesso, a qualsiasi costo.

Il Governo si era impegnato, dopo quattro scioperi generali, dopo le proteste e le iniziative sindacali, a cancellare una norma che oggi, in questo maxiemendamento, viene presentata prima come proroga, e poi ritirata perché, stranamente, non c'è la copertura.

Trovo questa vicenda sconcertante e penosa. Siete ancora in tempo per riparare e consegnare un po' di serenità a migliaia di persone, approvando l'emendamento del centro-sinistra al decreto agricolo che prevede l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria del 2004.

Incerti appaiono anche il percorso e la definitiva risposta che si vuole dare a tutta la vicenda della previdenza agricola. Il decreto-legge sull'agricoltura, al quale sono stati presentati emendamenti del centro-sinistra e anche del centro-destra, non sappiamo se sarà approvato: sappiamo che si è aperto un confronto serrato nella maggioranza, che ha problemi con la

Lega che contrappone, proprio sulla previdenza, la ulteriore dilatazione della rateizzazione sulle quote latte.

Il profondo malessere, gli impegni presi in questa legislatura, la campagna elettorale, la pressione del centro-sinistra vi hanno spinti ad occuparvi finalmente di un problema che esiste da anni. Il settore attendeva la riforma da tanto tempo, quella vera e seria, peraltro prevista nel 2004 da un'apposita delega, poi rimasta inattuata, si è poi avuta l'apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni agricole, mai chiuso e mai riconvocato, e infine un emendamento di maggioranza che affronta parzialmente il problema.

Il centro-sinistra vuole chiudere definitivamente il problema dei debiti pregressi per aiutare le imprese in difficoltà, come vuole ridurre le aliquote contributive. Ritiene però che il problema va affrontato in maniera organica, prevedendo sgravi contributivi e agevolazioni non a pioggia, ma in modo virtuoso, che premino chi in agricoltura crea sviluppo, occupazione e prospettive per sé e per altri, incoraggiando e attraendo con apposite politiche i giovani verso questo settore anche con percorsi formativi.

In questo senso i nostri emendamenti mirano a sanare le situazioni pregresse ed introducono una serie di incentivi e sgravi alle imprese sotto forma di credito di imposta e di strumenti di formazione che in generale favorirebbero l'emersione del lavoro nero e sommerso, copertura ideale per ripristinare l'indennità di disoccupazione agricola speciale ai lavoratori.

Vogliamo guardare lontano come centro-sinistra, perché le nostre campagne così belle e produttive diventino luogo di lavoro e fonte di reddito per tutti; voi irresponsabilmente penalizzate centinaia di lavoratori e operatori del settore, diminuendo fortemente il loro salario. Anche di questo tra qualche settimana dovete rendere conto. (*Applausi del senatore Di Girolamo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti, al quale segnalo che il suo Gruppo ha a disposizione, tra le dichiarazioni in discussione generale e le dichiarazioni di voto, per le quali è iscritto il senatore Bobbio, un totale di 15 minuti. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, approfitto di parlare con l'Aula semivuota così i pochi presenti riusciranno a sentirmi senza che io faccia particolare sforzo. Non ho nessuna intenzione di fare la filippica, la distinta; siamo tutti d'accordo nel votare la fiducia su questo maxiemendamento. Tuttavia, vorrei fare un appello – speriamo che questa volta non cada nel vuoto – su tre interventi operati nel maxiemendamento, con l'eliminazione di determinati emendamenti che mi lasciano terribilmente perplesso.

Sulla soppressione dell'articolo 1-bis, che prevedeva la proroga dei termini per la trasmissione telematica dei dati contabili da parte dei Comuni, non posso che essere d'accordo con la Commissione bilancio perché, mancando la comunicazione telematica, i controlli della spesa pub-

blica possono essere ritardati e quindi non conseguiamo i risultati che vorremmo ottenere. Capisco, quindi, la *ratio*, ma vorrei segnalare che per fare trasferimento telematico dei dati occorrerebbe che i Comuni fossero in grado di farlo, mentre sappiamo che molti sono in difficoltà, quindi avrei preferito che questa norma rimanesse per pragmatismo, per praticità.

Per quanto concerne poi l'articolo 1-*ter*, anche se condivido che non debba intervenire per gli enti locali la proroga del bilancio di previsione al 31 maggio, perché in questo caso vanificheremmo addirittura per sei dodicesimi i bilanci, essa tuttavia non è più comprensibile se la si esamina contestualmente all'abrogazione dei commi 4 e 39, che prevedevano la facoltà per i Comuni commissariati di fare riferimento non al bilancio 2004, se commissariati, ma ad un bilancio gestito dalla loro area politica. Non è possibile fare altrimenti, considerato che il commissario si limita all'ordinaria amministrazione.

Quindi, per la parte di spesa di investimento, è sicuramente impossibile per questi Comuni fare un bilancio se non ingessato, anzi, rimane ingessato per almeno tre anni, sulla base di quanto previsto dalla finanziaria. Siccome è venuta meno anche tale possibilità, sarebbe, per quanto possibile, auspicabile una qualche soluzione prima della chiusura definitiva della legislatura.

Non capisco poi – e questo mi preoccupa un po' di più – quanto previsto all'articolo 23-*quinquies*, cioè l'annullamento del provvedimento che salvava gli effetti del decreto legislativo n. 164, cosiddetto decreto Letta, ritornando a posizioni *ex ante* il decreto Marzano ed abolendo la possibilità di fruire di proroghe nella ufficiosità della gara e a condizione che fossero stati fatti investimenti per certi importi, fossero raddoppiati gli utenti a destinazione e fossero fatte determinate cose (che si chiamano investimenti di denaro fresco) da parte di quelle aziende che gestivano bene o male gli impianti in quel momento.

Con questa norma invece si dice che non vale più quanto fatto in virtù del decreto Letta ed io sono convinto che avremo moltissimi contenziosi per rimborso danni per gli investimenti fatti in virtù di un tempo concessorio diverso da quello che viene stabilito oggi.

Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo valutasse se è più interessante la privatizzazione fatta prima (perché qui dire no vuol dire che esternalizziamo il tutto, privatizziamo gli impianti e otteniamo un realizzo). Vorrei che il Governo valutasse seriamente se il realizzo che pensa di avere anticipando questa esternalizzazione possa veramente coprire i danni che pagherà per i contenziosi che si aprono con gli attuali gestori.

Ho voluto indicare solo alcuni dubbi che mi sono rimasti giacché dal punto di vista logico nella Commissione bilancio ci sono anch'io e non posso che dire che il metro di valutazione è questo, si può ritenere che sia un costo. Il mio è un appello perché si valutino serenamente i problemi annessi e connessi e si trovi una soluzione perché non possiamo continuare a rinviare interventi che ormai sono anni che si sobbalzano con la privatizzazione, la liberalizzazione, la vendita e le gare.

Per quanto riguarda poi il contenuto del maxiemendamento sui servizi e sulla domanda individuale che il senatore Morando aveva visto come una possibilità di spesa nella gestione – mi sia consentito questo brutto termine – clientelare dei sindaci, sono più tranquillo perché ritengo che un sindaco che si rispetti, dato che servizi e domande individuali sono volontari e si possono istituire o non istituire e l'obbligo di legge riguarda il 36 per cento del totale di questi servizi, potrebbe istituirli a pagamento; quindi è giusto, non c'è copertura da verificare.

E sono tranquillo perché in qualità di sindaco se dovessi predisporre il servizio di allarme ai privati e aumentare la partecipazione al costo della mensa scolastica o di altri interventi con finalità sociale non lo farei. Mi sembra che la sfiducia nei sindaci in questo caso sia eccessiva. Spero che non succeda.

Infine, mi associo anch'io all'appello fatto da più colleghi per una revisione della norma di contabilità e per un'applicazione più puntuale dell'articolo 81 della Costituzione. Se, infatti, abbiamo 3.000 miliardi di debito vuol dire che qualche eccesso di elasticità ci è stato concesso nel tempo e non vorrei che non si capisse che non possiamo più finanziare niente con il debito o con l'aumento dello stesso. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Grillotti per le osservazioni che ha fatto in merito al comma 23-*quinquies* che, a suo modo di vedere, richiederebbe, una volta approvato, un provvedimento separato per tener conto dei vincoli che emergono per i finanziamenti dei Comuni.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Ha facoltà di parlare in replica il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo non intende intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, credo che solo *in extremis*, con il Governo che ha accettato le tante soppressioni proposte dal presidente Azzollini, anche se a nostro avviso non esaustive dei problemi di copertura finanziaria, si è evitata l'ennesima gravissima mortificazione del ruolo del Parlamento, ridotto ad un votificio.

Mi permetto di dire che non condivido affatto quanto ci ha comunicato il Presidente del Senato, perché se una nostra giurisprudenza interna consolidata, se una prassi ormai costante fa sì che non possano essere applicati gli articoli 97, 100, 101 e 102 del nostro Regolamento, ritengo però che sia una sua interpretazione esclusivamente personale quella di ritenere non applicabile l'articolo 76-bis.

Infatti, al di là della violazione dell'articolo 77 della Costituzione, non possiamo non partire dal testo originario su cui era stata richiesta la fiducia, che conteneva un'ulteriore raffica, forse non l'ultima, di misure di carattere clientelare, localistico e particolare, scaricando sul futuro Governo tutti gli oneri conseguenti, per avere qualche voto in più rispetto alla perdita di consenso nel Paese. Si tratta di misure prive d'urgenza e di copertura finanziaria – mi conceda qualche minuto ancora, signor Presidente, perché non sono intervenuto in discussione generale – e tutto ciò in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dell'ordinamento contabile vigente e dello stesso nostro Regolamento.

Se il Governo avesse insistito nel chiedere la fiducia sul testo originario, non ci sarebbe rimasto che auspicare, in mancanza di una relazione tecnica e di un esame della Commissione bilancio, un intervento del Presidente della Repubblica per inosservanza dell'articolo 81, cosa che però resta, nella nostra Costituzione, di assoluta eccezionalità istituzionale, dal momento che su sette leggi inviate una sola riguarda l'articolo 81 della Costituzione.

La nostra contrarietà, per cui negheremo la fiducia, è però soprattutto nel merito, anche se è stata depennata la norma che attingeva al fondo per le aree sottoutilizzate. Certamente negheremo la fiducia perché, ancora una volta, è presente la norma riguardante la missione *Enduring Freedom* in Afghanistan, sotto comando statunitense, rispetto ad una situazione in cui il presidente Karzai resta sostanzialmente il sindaco di Kabul. Ribadiamo, soprattutto, la nostra opposizione all'ulteriore permanenza delle nostre truppe in Iraq e ne chiediamo il rientro immediato, perché partecipiamo comunque ad un'occupazione militare seguita ad una guerra illegittima e basata su menzogne; le nostre truppe sono asserragliate, non sono autonome ed agiscono sotto comando degli eserciti occupanti che hanno scatenato la guerra.

Il Governo iracheno non ha nessuna competenza e nessun potere in materia di politica estera, di politica economica, di ordine pubblico e di politica monetaria e questo intervento solo per l'Iraq ci costa 1.532.674.988 euro, pari a circa 3.000 miliardi delle vecchie lire, di cui solo l'8 per cento per spese umanitarie.

Per queste ragioni negheremo la fiducia. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Petrini*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, stiamo contando i giorni, anzi le ore, in cui mettere fine a questa pagina nera del Parlamento italiano. Un Parlamento mortificato nelle sue prerogative, con una maggioranza che non è più tale da tempo e che non riesce a garantire neanche la presenza in Aula per gli ultimi atti del Governo e ci costringe all'ennesimo voto di fiducia.

In queste settimane, che sarebbero dovute servire per completare il «contratto» di Berlusconi con gli italiani, in realtà, si sono trasformati in una serie di decreti che sono tenuti insieme solo dal tentativo di pagare *in extremis* cambiali con settori ben individuati o per completare l'opera di salvataggio di persone o di componenti politiche di quella che si autodefinì «Casa delle Libertà.»

I danni che state producendo al Paese sono enormi e si allunga l'elenco delle tante pessime leggi che dovremo modificare per ridare speranza ai cittadini di questo Paese e dignità alla politica ed alle istituzioni.

In questi ultimi giorni si tocca con mano il fallimento della politica del Governo e le disperate e quotidiane apparizioni televisive di Berlusconi che, nonostante gli interlocutori compiacenti, non fanno che confermare il disastro economico, sociale, ambientale e culturale di questi interminabili cinque anni.

Avete ingannato gli italiani sulla possibilità di un nuovo miracolo economico che avrebbe portato ricchezza e benessere per tutti. Ma la realtà purtroppo è fatta di difficoltà crescenti per fasce sempre più estese della popolazione, per una precarietà di vita diffusa e per l'assenza di una qualsiasi idea di sviluppo per il nostro Paese.

Oggi chiedete la fiducia su un decreto, già definito mille proroghe, che tiene insieme argomenti distinti e lontani tra loro, giunto al Senato senza relazione tecnica, raffazzonato, con evidenti discrasie, senza copertura finanziaria e con lo stravolgimento finale cui siete stati costretti. Una miriade di interventi elettoralistici che riguardavano aree del Paese e assunzioni di personale nella pubblica amministrazione in deroga alla normativa vigente; materie, settori sui quali si dovrebbe intervenire in modo organico attraverso un vero processo riformatore e non all'interno di decreti *omnibus*, per di più sottoposti al voto fiducia. In gran parte il pericolo è stato sventato. Speriamo sia in via definitiva e che non ci siano altri colpi di coda nei prossimi giorni.

Sulle motivazioni del voto contrario di Rifondazione Comunista basterebbe già l'intervento del collega Martone in discussione generale sulla presenza dei militari italiani in guerra in Iraq.

Voglio solo soffermarmi sul tema, sottolineato anche da altri colleghi, dell'indennità di disoccupazione per i braccianti. In merito il Governo aveva assunto impegni con i lavoratori, ma invece di procedere alla abrogazione di una norma ingiusta in un settore già sottoposto a difficoltà indicibili, ne aveva proposto solo il rinvio a fine anno. E ora, con le ultime modificazioni, senza copertura, siete stati costretti a venir meno all'impegno di una proroga per un anno. Questo è un approccio demagogico ai problemi, che ha caratterizzato l'azione del Governo.

È giunto il momento di voltare pagina, di dire basta a questa destra che ha portato l'Italia in guerra, che ha aumentato le ingiustizie e i privilegi, che ha favorito gli evasori ed i grandi speculatori finanziari e immobiliari.

Rifondazione Comunista vi negherà la fiducia in sintonia con il bisogno e la voglia di cambiamento che esprime il popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi negherà anche in questa occasione la fiducia al Governo, sperando che sia l'ultima volta (credo ormai sia questione di ore) che il Governo compie questa scelta per tentare disperatamente di passare i suoi ultimi istanti.

Il Gruppo dei Verdi negherà la fiducia su un provvedimento che, ancora una volta, per le vicende che hanno caratterizzato le ultime ore, rappresenta una violazione costante, continua e ripetuta, questa volta molto grave, dei dettati costituzionali e della prassi parlamentare.

Il maxiemendamento è stato totalmente modificato, anche perché è stato soppresso quasi il 70 per cento del suo contenuto. Mi sono già soffermata su ciò che è stato eliminato e su ciò che è rimasto, ma il segno sia dell'eliminazione, per problemi di copertura, sia della permanenza di una serie di norme è comunque grave. Indica, ancora una volta, non solo l'eterogeneità delle materie, e quindi la violazione dell'articolo 77 della Costituzione, ma anche la volontà pervicace di questo Governo e di questa maggioranza di portare a casa, con l'ultimo provvedimento, qualche altra prebenda, di favorire qualche altro interesse particolare, senza pensare a quelli del Paese.

Ho fatto alcuni esempi di norme aberranti, come quella sugli immobili del Colosseo, che avete avuto, prima, l'impudenza di inserire e poi il pudore, grazie alla Commissione bilancio, di eliminare.

Torno a ripetere, ribadendolo anche al collega Sodano, che non siete stati costretti dal fatto che non avevate la copertura, ma che avete compiuto con dolo l'operazione finalizzata a non prorogare l'indennità di disoccupazione; quindi, avete voluto pervicacemente danneggiare persone che svolgono un lavoro pesante e difficile, con entrate assolutamente irrisorie, in un momento, tra l'altro, di grave crisi del mondo dell'agricoltura. Inoltre, non vi siete preoccupati di inserire una serie di provvedimenti, come quello sugli sfratti.

Quello che rimane di questo provvedimento è comunque inguardabile: avete raccolto un insieme di norme assolutamente negative, che nulla hanno a che vedere con i veri interessi del Paese.

Il vostro Presidente del Consiglio è andato a spiegare ai cittadini che avevate bisogno di altri quindici giorni per completare la grande opera ri-

formatrice del Governo: avevate bisogno di quindici giorni per fare questi provvedimenti e non avete neanche la compattezza per mantenere un atteggiamento lineare. Questo è ciò che i cittadini ricorderanno.

State forse pensando, tra l'altro, di porre altre volte la questione di fiducia. Sareste infatti capaci, negli ultimi due o tre giorni, di portare a casa qualche altro provvedimento a tutela dei vostri interessi; è questa la degna conclusione di cinque anni di legislatura.

Non sono tra coloro che affermano che non avete attuato il vostro programma di governo; purtroppo lo avete fatto, ma il risultato di quel programma è che abbiamo un Paese che non riesce a superare le difficoltà economiche e che c'è una forbice sempre più ampia tra i cittadini che più hanno e coloro che hanno di meno.

Il risultato dell'attuazione del vostro programma è che il Paese si trova in una situazione sempre più difficile.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 21,35)

(Segue DE PETRIS). Avete detto di aver creato posti di lavoro, ma ora nel mondo del lavoro c'è solo grande precarietà. Quanto previsto in questo provvedimento a proposito della formazione professionale costituisce un'altra modifica della legge n. 30 del 2003 e aggraverà ulteriormente la situazione.

Questo è il risultato di cinque anni di governo e questo è il risultato della prassi parlamentare seguita oggi, con la complicità e la copertura del Presidente del Senato. Avete ancora una volta creato un precedente gravissimo, violando prassi e norme costituzionali.

Avete inserito, cosa gravissima, nel maxiemendamento su cui chiedete la fiducia, tra le mille proroghe, quelle delle missioni internazionali. Vi siete voluti sottrarre al confronto, con l'ipocrisia di cambiare il nome alla missione di guerra Antica Babilonia.

Lo ribadiamo ancora una volta solennemente: continuate quella cosiddetta missione di pace, che per noi è una missione di guerra, in aperta violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Ogni missione militare dovrebbe essere sottoposta a discussione e a un voto distinto, proprio perché sappiamo bene quale impegno comporti e che cosa significhi, ma voi, ancora una volta, siete ricorsi a questo strumento, con una deriva sempre più forte nella stessa concezione della Difesa, per sottrarvi al dibattito.

Questi sono i motivi per cui il Gruppo dei Verdi ancora una volta vi negherà la fiducia. È ormai questione di giorni, se non di ore, perché il 9 aprile vi negheranno finalmente la fiducia i cittadini italiani, per chiudere uno dei periodi più brutti del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, onorevole senatore Ventucci, sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, mi rivolgo a lei, in qualità di rappresentante del Governo che ha seguito nello specifico la materia, per rappresentarle l'amarezza del Gruppo della Lega, dovuta al fatto che nella prima stesura dell'emendamento era stata accolta una nostra proposta emendativa che portava a soluzione un problema datato 1931. Mi riferisco alla problematica delle guardie giurate, che dal 1931 aspettano una soluzione ai loro problemi: è gente che rischia la vita quotidianamente per molto meno – mi dicono – addirittura di 1.000 euro mensili.

Forse in questa legislatura la Casa delle Libertà doveva dare una risposta concreta a queste persone: il provvedimento è stato bloccato alla Camera senza presumibilmente un perchè, ma non è questa la sede per analizzare la causa per cui il provvedimento è stato bloccato. Speravamo, quindi, che questo provvedimento potesse contenere – per la verità, era stato inserito – quanto meno un piccolo passo, un riconoscimento giuridico di alcune loro funzioni e l'istituzione di un albo ministeriale.

Siamo però fermamente convinti, onorevole Presidente, che non è malafede del Governo: oggi è stata una giornata frenetica, ci sono state consultazioni a tutti i livelli; alcune proposte emendative sono state tolte dal provvedimento. Siamo, sì, un po' amareggiati, onorevole rappresentante del Governo, ma non rassegnati. Siamo fermamente convinti che il Governo della Casa delle Libertà, prima della fine di questa legislatura, trovi, come del resto ha affermato non più tardi di qualche ora fa il ministro Giovanardi, il modo di inserire la problematica delle guardie giurate e di dare almeno una piccola risposta, ma comunque significativa, un segno di attenzione del Governo a questa categoria; gente che rischia la vita quotidianamente, a volte guadagnando meno di 1.000 euro al mese.

Siamo pertanto fortemente convinti che la risposta della Casa delle Libertà ci sarà, onorevole Presidente. Con questo auspicio, confidando anche nelle dichiarazioni del ministro Giovanardi, diamo convintamente il voto di fiducia al Governo, come abbiamo sempre fatto.

Naturalmente speriamo che quelle che adesso sono le nostre speranze domani possano essere una realtà non tanto nostra, signor Presidente, ma di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, di maggioranza e di opposizione – questo infatti è un problema che deve essere risolto – e soprattutto di quelle decine di migliaia di famiglie che si aspettano una risposta concreta a un loro diritto: quello di poter vivere decorosamente, soprattutto in funzione di un ruolo anticrimine a tutela della proprietà pubblica e privata che, comunque, devono svolgere.

Quindi, lo Stato deve essere messo nella condizione di dare loro anche questa assistenza. Rinnoviamo, signor rappresentante del Governo, il voto di fiducia, favorevole al Governo, della Lega Nord. Non vi è alcun

condizionamento; auspichiamo che questa problematica al più presto sia risolta. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Demasi).*

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il voto di fiducia che i senatori dell'*UDC* si accingono a dare a questo emendamento, che non so più onestamente se si possa definire maxi o mini, è legato ad una considerazione di ordine procedurale, ad una importante riflessione di politica estera e a una questione di ordine politico generale.

Cercherò di soffermarmi su queste tre questioni perché non intendo lasciare il dibattito soltanto alle opinioni dei colleghi dell'opposizione o alle considerazioni, che in larghissima parte condivido, del collega Peruzzotti della Lega.

La questione procedurale innanzitutto: non abbiamo mai messo in discussione, né stasera è stato fatto dai colleghi dell'opposizione, che una volta che il Governo pone la questione di fiducia su un emendamento, considerato maxiemendamento ad un testo all'esame del Senato, possa ritirare questo decreto e presentarne un altro sul quale porre la fiducia. Si tratta di una questione procedurale e sostanziale alla stesso tempo.

Nel caso di cui ci stiamo occupando, il Governo si è trovato di fronte ad un'alternativa. Il Governo poteva prendere atto che le opinioni concernenti prevalentemente le questioni di copertura erano tali da indurlo a ritirare il decreto e presentarne un altro che avesse fatto proprie le questioni poste dal Presidente della Commissione bilancio e quindi farlo votare, ma ha preferito accettare le condizioni poste dalla Commissione bilancio e dal presidente Azzollini, e quindi lasciare la fiducia sul decreto sul quale l'ha posta questa mattina.

Condividiamo questo atteggiamento come economia procedurale e capiamo che, dal punto di vista della politica regolamentare, non è del tutto coerente con la questione di fiducia il fatto di porla su un testo che nel corso della seduta modifica le sue diverse partizioni anche soltanto riducendo il testo e non aggiungendo altre parti.

In fondo, se si tratta di un testo di convergenza politica di coalizione, o ancora più larga, lo è proprio perché le materie che contiene sono tutte importanti e non ve ne possono essere di irrilevanti.

Nel caso di specie, il modo tumultuoso con il quale tale vicenda è stata vissuta ha probabilmente indotto il Governo a ritenere che era preferibile chiudere le vicende su un testo purchessia, anziché ritrarlo e presentarne un altro, che di fatto faceva proprie le condizioni poste dal presidente Azzollini.

Perché si è posta oggi tale questione? Mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione. Non vi è dubbio che siamo in presenza di una vicenda che si verifica forse per la prima volta nella storia costituzionale italiana: il

preannuncio formale dello scioglimento delle Camere. Quando si verifica tale preannuncio formale, che abbiamo ripetutamente condiviso (parlo dello scioglimento alla fine della prossima settimana), è di tutta evidenza che la fiducia finisce con il coinvolgere contemporaneamente il contenuto del testo sul quale si è posta la fiducia e le prospettive elettorali delle persone e dei partiti.

Da questo punto di vista, la decisione del Governo è una decisione politica nel senso più forte del termine, a fronte della quale se i singoli senatori, che hanno visto decurtato l'emendamento di misure alle quali tenevano, o i partiti che vedono non comprese o non presenti misure alle quali tenevano non danno la fiducia, la conseguenza è politica. Se ciò non avviene, in fondo, è come se vi fosse politicamente una sorta di sanatoria complessiva della vicenda.

Da questo punto di vista, ritengo l'atteggiamento del Governo assolutamente condivisibile; proceduralmente essere criticabile, ma politicamente del tutto condivisibile. Questo l'aspetto procedurale. Noi riteniamo, in altri termini, che, posta la fiducia su un testo, non lo si possa cambiare se non vi è un accordo politico sulla modifica del testo stesso.

Dal punto di vista del diritto costituzionale, il voto di fiducia fa anche, come nel caso del decreto-legge, sanatoria rispetto alle questioni, o comunque tiene fede rispetto alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, in ordine ai quali nessuno ha dubitato che il voto delle Camere finisca per essere un voto di sostanza e non soltanto un voto di ordine procedurale.

Per queste ragioni, pur avendo assistito alla decurtazione complessiva di parti dell'emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, ritenendo comunque che si potesse ragionevolmente rimanere con il voto di fiducia sulle stesse parti poste dal Governo, manteniamo l'idea della fiducia al Governo perché le ragioni procedurali sono fatte, per così dire, salve dal Governo con la decisione di porre la fiducia, anziché ritirare il decreto e presentarne un altro che avesse contenuto le considerazioni del Presidente della Commissione bilancio.

Questa la considerazione di ordine procedurale. Capiamo che siamo in presenza di una vicenda procedurale singolarissima e riteniamo che tale singolarità è largamente dovuta ad una sorta di preannuncio dell'imminente scioglimento delle Camere, di cui non faccio una colpa. Il preannuncio però ha suscitato probabilmente una sorta di emotività superiore alla norma, in base alla quale abbiamo immaginato un testo che poteva non essere il testo voluto dal Governo nella sua intezza.

Dal punto di vista della politica estera, si è molto discusso della vicenda dell'Iraq. Devo dire che l'UDC voterà con piacere la fiducia proprio perché vi è la questione dell'Iraq. Voglio evitare che si ritenga che lo consideriamo un fatto fuor d'opera.

Si tratta, tecnicamente, della proroga di una missione. L'emendamento riguarda la proroga dei termini. Mai come in questo caso siamo in presenza di un testo che riguarda la proroga e non l'innovazione dei contenuti.

Perché condividiamo questa proroga? Abbiamo condiviso dall'inizio la nostra presenza in Iraq; abbiamo contestato l'affermazione che fosse una presenza di tipo belligerante, perché così non è stato; abbiamo affermato che era una presenza essenziale per il conseguimento di obiettivi politici straordinariamente importanti di politica estera; e il fatto che il nostro partito, di qui a qualche giorno, svolgerà, con l'iniziativa del collega Bosi, sottosegretario di Stato per la difesa, proprio un approfondito esame delle ragioni che hanno portato alla nostra presenza in Iraq e al mantenimento della nostra presenza, non solo in Iraq, ma in tante parti del mondo, dove le nostre Forze armate si stanno specializzando in questa azione vagamente di tipo umanitario, ci fa ritenere che noi diamo la fiducia per queste ragioni specifiche, anche se il maxiemendamento è stato depurato di parti alle quali molti di noi ritenevano di essere particolarmente legati.

Quindi, tale ragione di politica estera è una ragione di apprezzamento che il Gruppo dell'UDC vuole rimanga agli atti di questa complicatissima giornata procedurale al Senato, perché riteniamo sia importante.

Un'ultima considerazione. Non vi è dubbio che le sottrazioni che in questo maxiemendamento si realizzano abbiano il valore complessivo di aver resistito a quello che forse impropriamente è definito un assalto alla diligenza. Siamo in presenza, in altri termini, di una risposta che viene data anche in riferimento a questioni che non caratterizzavano l'iniziativa come assalto alla diligenza, ma perché il Governo assume un'iniziativa non di tipo elettorale, bensì di tipo politico generale.

Anche se finiscono con il pagarne la conseguenza, in questo momento (per questo dicevo di essere particolarmente d'accordo con il collega Peruzzotti), anche parti del maxiemendamento che non configurano un assalto alla diligenza, ma altre esigenze di equilibrio generale, il valore complessivo che ha finito con l'assumere l'insieme delle riduzioni al maxiemendamento è un valore al quale teniamo ed è esattamente quello per il quale non abbiamo fatto e non abbiamo votato una finanziaria elettorale, proprio perché, a smentita dell'opposizione (secondo la quale avremmo fatto qualcosa che potremmo in fondo essere indifferenti a realizzare perché altri al nostro posto dovranno farlo), è vero il contrario: noi riteniamo di essere consapevoli di poter vincere le elezioni politiche e quindi non abbiamo alcuna intenzione né di avvelenare i pozzi, né di fare finanziarie di tipo elettorale. Non lo abbiamo fatto e riteniamo che anche di questo gli italiani terranno conto, cioè del fatto che il Governo, in campagna elettorale, prosciuga il maxiemendamento in termini, complessivamente, di rigore e non in termini elettoralistici ed è coerente con una finanziaria che è di equilibrio generale e non di tipo elettorale.

Per l'insieme di queste ragioni, anche noi attendiamo con saggezza e con pazienza la conclusione della legislatura, nella quale riteniamo che alcune delle questioni poste anche da noi possano trovare soddisfacimento. Tale è la ragione per cui la fiducia si caratterizza come convinta e, allo stesso tempo, in attesa della conclusione della legislatura. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Contestabile).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anch'io dovrò, per motivare il nostro voto contrario sulla fiducia, soffermarmi soprattutto sugli aspetti procedurali, perché abbiamo assistito oggi a violazioni procedurali di tale gravità da diventare esse stesse la sostanza della motivazione del nostro voto contrario.

Il Presidente del Senato questa mattina ci ha ricordato che la fiducia è in sé un fatto straordinario nella vita parlamentare. Naturalmente, avendo letto il testo dell'emendamento del Governo, abbiamo potuto apprezzare quali fatti straordinari la giustificassero, a quali norme il Governo riteneva indispensabile legare la propria sopravvivenza.

Potrei portare molti esempi, mi limito a qualcuno. In primo luogo, una sorta di sanatoria edilizia per realizzazioni urbanistiche nel comune di Caorle compiute in aree demaniali. (*Commenti dai banchi dei Gruppi Mar-DL-U e LP*). Il comune è esattamente quello di Caorle: c'è anche un errore nel testo. (*Reiterati commenti dai banchi dei Gruppi Mar-DL-U e LP. Richiami del Presidente*). Avete sbagliato anche la scrittura del testo. Inoltre, l'ampliamento di cinque unità del ruolo dei consiglieri di Stato, certamente importante per quei cinque idonei di un concorso, meno, forse, per la collettività nazionale.

Una serie di norme, quindi, di carattere – come si dice – clientelare, con l'eccezione delle norme, certamente importanti, sulle missioni all'estero. Sostanzialmente la fiducia del Governo era posta su una serie di norme che certamente non avevano caratteristiche di rilevanza tali da giustificarla.

Su questo testo il Governo non è stato in grado – poi ne abbiamo capite le ragioni – di produrre la relazione tecnica. Naturalmente non condivido affatto la personale interpretazione della Presidenza, che ha affermato che in questi casi, cioè nella procedura della fiducia, non vi sia bisogno di applicare l'articolo 76-*bis* del nostro Regolamento, che prevede la presentazione di una relazione tecnica.

Ricordo che la relazione tecnica è il documento con cui il Governo assume la responsabilità, di fronte al Parlamento, che le cifre appostate a copertura degli interventi rispettano l'articolo 81 della Costituzione, e tanto è rilevante questa procedura che il Governo deve produrre questo documento debitamente vidimato da un'autorità indipendente, quale la Ragioneria dello Stato.

Ma possiamo veramente immaginare che la procedura della fiducia possa esonerare il Governo dall'accertare la rispondenza delle coperture ai contenuti normativi? Possiamo immaginare che la procedura di fiducia consenta al Governo esplicitamente di violare l'articolo 81 della Costituzione?

Se c'è un'occasione in cui è indispensabile la relazione tecnica certamente è la procedura di fiducia, perché con essa al Parlamento è sottratta la possibilità di emendare e di discutere articolo per articolo, e quindi vi è un dovere di più del Governo di consentire al Parlamento di

avere tutti gli elementi conoscitivi necessari ad esprimere in modo consapevole un voto che non corrisponda solo agli interessi della maggioranza, bensì al pieno rispetto della Costituzione.

Questa relazione tecnica non vi è stata e non poteva esservi, perché poi abbiamo appreso che il Ministro dell'economia era stato escluso dalla predisposizione di questo emendamento e la Ragioneria dello Stato non era neppure stata attivata per produrre la necessaria documentazione.

Con una singolarissima procedura, alla 5^a Commissione, cui in precedenza era stata negata l'autorevolezza di esprimere null'altro che un parere consultivo, si è poi assegnata – è un eufemismo, naturalmente, perché, come fanno i colleghi della Commissione, sostanzialmente questa si è riunita per ascoltare la lettura delle determinazioni del suo Presidente e svolgere un dibattito cui è stato concesso un tempo di pochi minuti – la facoltà di modificare profondamente il testo, un testo che è stato decurtato – direi – per oltre il 70 per cento delle norme che precedentemente conteneva.

Ora anche il senatore D'Onofrio è costretto a riconoscere che si tratta di una procedura del tutto singolare, che lui giustifica con l'imminenza dello scioglimento delle Camere. Non vedo che cosa c'entri una violazione così palese delle norme regolamentari con la prospettiva dello scioglimento delle Camere.

Dunque, noi vediamo un testo del tutto diverso da quello su cui il Governo questa mattina, non qualche settimana fa, aveva posto la fiducia. Ci sono naturalmente dei motivi politici alla base di queste diversità; abbiamo letto le dichiarazioni del ministro Baccini secondo il quale, se il testo fosse rimasto quello originario, sarebbe uscito dal Governo. Non so se il ministro Baccini annunciava la sua uscita dal Governo perché il testo conteneva troppe norme clientelari e localistiche, oppure perché ne conteneva troppe poche e non quelle che interessavano a lui.

Abbiamo letto dichiarazioni più circostanziate del ministro Tremonti che affermava di aver stoppato l'assalto alla diligenza, l'assalto dei topi al formaggio. Ma dove sono questi topi? Sono forse altri Ministri gli artefici di questo assalto? O sono i parlamentari della maggioranza, che si fanno dare dei topi senza avere la capacità politica di reagire? Questi topi nel formaggio non sono altro che il Governo medesimo, perché la giornata di oggi si è risolta in questo simpatico e singolare teatrino: il Ministro per i rapporti con il Parlamento questa mattina pone la fiducia su un testo che non riesce neppure ad arrivare al voto perché evidentemente non ha la fiducia neppure del Governo, cioè il Governo nel corso della giornata ha sfiduciato se stesso.

Noi abbiamo registrato una gravissima tolleranza da parte del Presidente del Senato, che voglio qui denunciare perché ha consentito che non si presentasse la relazione tecnica e quindi ha privato il Senato del suo diritto di conoscere gli aspetti economico-finanziari del provvedimento. Il Presidente Pera ha consentito che venisse posto in votazione un testo profondamente e radicalmente diverso da quello su cui la mattina il Governo aveva chiesto la fiducia.

Se il Presidente Pera dovesse continuare a presiedere questo Senato ci sarebbe da aspettarsi che consenta di votare la prossima fiducia senza un testo, perché direbbe che prevale naturalmente l'attrazione della fiducia politica. Così non va bene, e noi anche in questa occasione facciamo un appello ai cittadini elettori perché liberino il nostro Paese da una così cattiva gestione degli organismi democratici. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Petris*).

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, prima di tutto dobbiamo tornare ad avanzare una domanda, che per la verità non ha avuto, nella travagliata discussione di oggi, una risposta precisa: cosa ha deciso il Consiglio dei ministri quando ha deliberato di porre la fiducia sul testo dell'emendamento che questa mattina è stato presentato dal ministro Giovanardi, con la precisazione che su quel testo il Governo poneva la questione di fiducia?

Leggo che non un Ministro qualsiasi, ma il Vice presidente del Consiglio, Ministro dell'economia, ha dichiarato, nella giornata di oggi, di avere con la sua azione impedito l'assalto alla diligenza costituita dal bilancio dello Stato. Domando: il Ministro dell'economia, Vice *premier*, a quel Consiglio dei ministri che ha deciso l'apposizione della questione di fiducia su un testo che finanziariamente valeva, nella sua versione depositata qui in Senato, molte centinaia di milioni di euro, non aveva letto il testo?

Se lo aveva letto, è uno degli assaltatori? È uno dei topi? O i topi sono solo i suoi colleghi in Consiglio dei ministri e voi, colleghi di maggioranza, che vi apprestate a prendere atto che il vostro Ministro dell'economia vi ha impedito di mangiare il formaggio che voi topi volevate mangiare? (*Commenti dal Gruppo UDC*).

EUFEMI (*UDC*). Abbia rispetto per il Parlamento!

MORANDO (*DS-U*). Questo è quello che ha dichiarato il Ministro dell'economia. È il Ministro dell'economia che ha detto di aver impedito che i topi nel formaggio devastassero il bilancio pubblico. Poiché qui una volta tanto, come è noto, signor Presidente, il Parlamento non c'entra niente perché una volta apposta la questione di fiducia non ha alcun potere di intervenire sul testo, potendo solo decidere di dare la fiducia o la sfiducia al Governo (e naturalmente la maggioranza deciderà di fiduciarlo).

Ma insisto – perché la cosa ha significato – è il Vice presidente del Consiglio che ha detto che il testo depositato in quest'Aula rappresentava uno strumento per assaltare il bilancio dello Stato da parte di questa maggioranza e del Governo che lui presiede quando non c'è il Presidente del Consiglio dei ministri. Aggiungo una seconda domanda: questo testo,

quello depositato stamattina, debbo dedurre sia stato allestito, per preparare la riunione che ha deciso poi l'apposizione della questione di fiducia, con il contributo proceduralizzato del Ministero dell'economia e, in particolare, con il contributo della Ragioneria dello Stato.

Oppure è vero quello che scriveranno domani mattina tutti i giornali italiani, e che risulta evidente, per la verità, dall'esame della giornata di oggi, sulla Ragioneria generale dello Stato e sulla relazione tecnica e cioè che il Presidente del Senato avrebbe dovuto imporre di presentarla immediatamente come previsto dall'articolo 76-*bis* del nostro Regolamento, che non è affatto sospeso nella sua applicazione dall'apposizione della questione di fiducia perché questa è un'interpretazione del nostro Regolamento che – a mio avviso – non ha alcun fondamento razionale.

Certo, ci sono altri articoli del nostro Regolamento dei quali l'apposizione della questione di fiducia determina certamente la disapplicazione, ma non può disapplicarsi l'articolo 76-*bis* perché esso sostiene semplicemente che qualsiasi iniziativa legislativa del Governo che abbia rilievo finanziario deve essere corredata dalla relazione tecnica. Dice questo. L'apposizione della questione di fiducia non c'entra assolutamente niente con questo obbligo. Quest'obbligo è stato disatteso e la relazione tecnica, signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è nemmeno adesso, sia ben chiaro.

Abbiamo avuto, certo, un'attività della Commissione bilancio, del tutto informale, come ha detto il senatore Giaretta. Ma diciamo la verità: chi è che ha impedito l'assalto alla diligenza, che effettivamente c'era? La risposta, signor Presidente, è affidata ai fatti: questa mattina viene depositato un emendamento. Quell'emendamento, secondo il Ministro dell'economia, contiene l'assalto alla diligenza del bilancio pubblico.

L'opposizione immediatamente pone la questione dell'assenza della relazione tecnica ed inizia un'attività di presidio della Commissione bilancio che si concretizza nell'individuazione puntuale – certo lo abbiamo dovuto dichiarare ai giornali perché era l'unica sede che avevamo – di quasi tutte le norme che poi il presidente Azzollini ha indicato come scoperte, proponendo al Governo di espungerle dal testo.

Ma quelle norme sono state individuate in larghissima misura da noi, e man mano che le individuavamo, avevamo notizia del fatto che il Governo decideva di eliminarle dal testo. Ma se non ci fosse stata l'iniziativa dell'opposizione quelle norme sarebbero state espunte dal testo? Non lo sapremo mai, ma la risposta è abbastanza ovvia, visto che il Governo aveva presentato quel testo con l'autorevole avallo del Consiglio dei ministri nel suo complesso, perché solo il Consiglio dei ministri – com'è noto – può decidere l'apposizione della questione di fiducia.

Ci troviamo quindi in presenza, signor Presidente, del fatto molto preciso che l'iniziativa dell'opposizione ha impedito che venisse approvato un testo di legge che effettivamente danneggiava in maniera grave il bilancio dello Stato e impediva una corretta tutela dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il Ministro dell'economia, però, con la dichiarazione di oggi, ha affermato qualcosa che risolve in maniera definitiva anche la discussione che avemmo tra di noi, colleghi della maggioranza, la settimana scorsa a proposito del rischio che questi quindici giorni in più di attività legislativa facevano correre al bilancio dello Stato. Allora dicemmo: vediamo una preoccupazione.

Non sono stato tra coloro che hanno messo l'accento soltanto sul tema dell'applicazione della benedetta – maledetta pari condizione per l'accesso ai mezzi televisivi. Abbiamo detto: attenzione, perché in questi quindici giorni la tentazione elettorale potrebbe impadronirsi del Governo e determinare un assalto al bilancio pubblico a fini di realizzazione di un maggiore livello di consenso in questa o in quella categoria sociale o d'altro tipo.

Bene, puntualmente viene posta la questione di fiducia su di un testo che, non noi, ma il Ministro dell'economia definisce d'assalto alla diligenza. È la migliore riprova del fatto che la settimana scorsa avevamo ragione quando affermavamo che il Governo avrebbe tentato di assaltare la diligenza del bilancio pubblico.

Sì, oggi gli assaltatori sono stati respinti (non completamente, signor Presidente, non completamente, come ho cercato di dimostrare in interventi precedenti), in larga misura respinti, per iniziativa dell'opposizione parlamentare, che ha costretto la Commissione bilancio del Senato a pronunciare ciò che non poteva non essere pronunciato data l'evidenza delle violazioni dell'articolo 81, quarto comma, rappresentate dal testo di legge al nostro esame.

Ho terminato, ma approfitto per segnalare che purtroppo però una norma gravemente scoperta dal punto di vista finanziario è rimasta nel testo ed è la norma relativa alla legge sul finanziamento dei partiti.

È un tema molto delicato. Non sono tra coloro che fanno demagogia su questo problema; lascio questa demagogia ad altri, ma segnalo che in questo testo di legge è scritto che sarebbe possibile, attraverso l'azione di un fondo che intervenga per farsi carico dei debiti dei partiti, uno spostamento sul bilancio dello Stato sostanzialmente del debito dei partiti stessi, il cui grande volume non sto a sottolineare, perché facendo parte dei partiti lo conoscete – e lo conosce anche lei, signor Presidente – quanto me.

Segnalo questo punto perché vorrei che fosse chiaro anche ai rappresentanti della stampa, che magari stanno seguendo questa discussione, che il nostro voto contrario alla questione di fiducia, oltre ad avere le ragioni politiche che abbiamo illustrato nel corso di questo dibattito, si riferisce anche e specificatamente alla presenza di quella norma in questo testo.

Non si dica per l'ennesima volta che abbiamo coperto e che eravamo conniventi. Di questa norma noi segnaliamo con grande nettezza la scoperta finanziaria e la inaccettabilità. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Michelini e De Petris*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà la fiducia su questo provvedimento al Governo. Al di là delle ormai abusate – ovviamente ne sentiremo sempre di peggio e di sempre più insopportabili – espressioni di demagogia elettorale da parte dei colleghi dell'opposizione, questo provvedimento, come risulta all'esito del lavoro parlamentare, è un provvedimento di grande positività.

Nell'anticipare il voto di fiducia di Alleanza Nazionale, mi piace sottolineare come, con questo provvedimento, sia stata recepita un'indicazione che proveniva in particolare dal mio partito, ma anche da altri settori della maggioranza, circa la proroga del mandato a circa 4.000 magistrati onorari, che avrebbero trovato invece scadenza nel giugno di quest'anno, in pieno clima post-elettorale, con l'estrema difficoltà di varare quella riforma del settore che avrebbe impedito quello che invece puntualmente si sarebbe verificato in difetto di questa proroga: la sottrazione di colpo, senza possibilità di rimedio, di 4.000 magistrati alla già arrancante macchina della giustizia.

Con questo provvedimento proroghiamo il mandato dei magistrati onorari italiani fino al 31 dicembre 2006 e rendiamo un ulteriore, grande servizio al recupero di efficienza della macchina giudiziaria, gettando le premesse, con la prossima maggioranza di Governo, che sarà, ne siamo sicuri, di centro-destra, per una nuova, forte, profonda, significativa ed efficace riforma del sistema della magistratura onoraria. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

FALCIER (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER (FI). Signor Presidente, colleghi, intervengo molto brevemente per motivare il voto favorevole di Forza Italia alla questione di fiducia posta dal Governo.

Mi permetto di dire che tutto è bene quel che finisce bene, perché nonostante gli sforzi dell'opposizione, sin dall'inizio contraria, credo sia da ricordare che il testo del decreto-legge sottoposto alla nostra fiducia passerà molto probabilmente con il voto compatto della maggioranza.

Tra le tante disposizioni contenute nel provvedimento al nostro esame, ricorderò le più espressive e rappresentative: quella sulla nostra rappresentanza militare nei consigli dei COCER; quella sulla proroga per le strutture ricettive del nostro turismo rispetto al mettersi in regola con le norme antincendio; quella che permette alle scuole di infanzia, come voluto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di iniziare in anticipo per un ulteriore anno; quella che consente di fare salvi i bandi emanati dalle nostre Università, le procedure svolte e il programma Socrates, che riguardano molti studenti e moltissimi operatori dei nostri Atenei; quella in materia di finanziamento e risorse per l'edilizia

pubblica a favore di personale impegnato nella lotta alla criminalità; quella con la quale rimediamo ad alcune modifiche al codice della strada, circa norme che, seppur utili, abbiamo ritenuto non tempestive per la sua esecuzione; quella che consente, a conferma di una scelta precisa di questo Governo, di reclutare altro personale per l'Arma dei carabinieri, che certamente ne ha bisogno; quella relativa ai consorzi agrari e quella in materia di energia e di attività produttive.

Sulle disposizioni che rimangono intatte e che permettono di dare in modo convinto, responsabile e coscienzioso, la fiducia al nostro Governo, mi sia permesso qualche rammarico. Grazie ad una procedura lodevole e pregevole, che la Presidenza del Senato ha introdotto per l'esame di questo provvedimento, c'è stato un rigoroso riscontro da parte della Commissione bilancio. Ritengo tuttavia che alcune norme che erano state introdotte nell'iniziale maxiemendamento potessero dirsi meritevoli di approvazione.

Non c'è stato né l'assalto alla diligenza né al formaggio per i topi: vi è stata piuttosto una più rigorosa, attenta e coscienziosa valutazione da parte della 5^a Commissione. Quindi, mi associo a quanto il sottosegretario Ventucci dichiarava quest'oggi, ovvero al suo apprezzamento per il lavoro che il presidente Azzollini e l'intera 5^a Commissione hanno svolto.

Credo di poter dire che la procedura instaurata ha dato buoni frutti e un riscontro rigoroso di quelle norme permette di dichiarare responsabilmente il nostro voto favorevole al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le ricordo che è già intervenuto un senatore in rappresentanza del suo Gruppo.

AZZOLLINI (FI). Desidero puntualizzare una questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Sembra che nel resoconto stenografico il comma 39-*octies quinquagies* sia stato classificato tra quelli che presentano problemi di copertura. Non so come è stato riportato, ma, in realtà, è il 39-*septies quinquagies* ad avere problemi di copertura, mentre il 39-*octies quinquagies* non ne presenta. Questo è quanto è emerso in Commissione. Mi è stato riferito che nello stenografico c'era un no: probabilmente, nella difficoltà del momento, due no si sono accavallati.

La corretta situazione è invece la seguente: i problemi di copertura, con tutte le conseguenze, sono riferiti al 39-*septies quinquagies*, mentre non vi sono problemi di copertura per il 39-*octies quinquagies*.

MORANDO (DS-U). A quale pagina si trova?

PRESIDENTE. È a pagina 54.

MORANDO (*DS-U*). Vorrei pregarla a questo punto di riassumere bene, in modo che il testo in votazione sia conosciuto con esattezza. Anche la fiducia su un testo ignoto credo sia una novità.

Presidente Azzollini, può dunque specificare meglio qual è l'emendamento in questione? Si tratta dell'articolo 39-*septies quinquagies*?

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, come detto in Commissione, il 39-*septies quinquagies* presenta problemi di copertura, mentre non ne ha il comma 39-*octies quinquagies*, così come era stato già detto. Ho fatto questa precisazione per asseverare una circostanza che era già assodata, ma mi hanno riferito che probabilmente dallo stenografico non risulta in modo chiaro.

PRESIDENTE. Per riassumere: vive l'articolo 39-*octies quinquagies* di pagina 54.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Chiedo conferma al presidente Azzollini se, rispetto a quanto detto dal Presidente in precedenza, l'articolo 22-*ter* risulta espunto dal testo su cui tra poco sarà chiamata ad esprimersi l'Aula con la fiducia. Su di esso il presidente Azzollini non aveva formulato rilievi, ma risulterebbe invece espunto per ragioni di incoerenza del testo. È così? Non vorrei venire a sapere, domani mattina, di aver votato un testo diverso.

PRESIDENTE. Era quello su cui il senatore Stiffoni era intervenuto per una puntualizzazione.

MORANDO (*DS-U*). Si trattava dell'intervento di un senatore; vorrei invece che la Presidenza chiarisse all'Aula che l'articolo 22-*ter* è stato espunto dal testo al nostro esame, e che vive invece l'articolo 22-*bis*.

PRESIDENTE. Sì; vive l'articolo 22-*bis* e viene espunto l'articolo 22-*ter*.

MORANDO (*DS-U*). Quindi, questo è il testo su cui si sta esprimendo il Senato. Non ci sono altre modifiche, Presidente?

PRESIDENTE. No.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, intendo ribadire quanto è stato detto. Non avevamo eccepito né sull'articolo 22-bis, né sul 22-ter. Avevo replicato al senatore Stiffoni che il Governo aveva accettato e presentato una serie di modifiche di *drafting* – ho l'impressione che questa sia una di quelle – del tutto distinte dai problemi di copertura da me evidenziati.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717, di conversione del decreto-legge n. 273, sulla cui approvazione il Governo ha posto la fiducia, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Ha chiesto e ho concesso di far votare per prima una sola persona, il senatore Comincioli.

Invito il senatore segretario a registrarne il voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Boco).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Boco.

PERUZZOTTI, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il presidente Pera – ore 22,47 –).

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini
Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Corsi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Penino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbi, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Marano, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Ziccone, Zorzoli.

Rispondono no i senatori:

Michelini, Muzio

Rollandin.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3717, di conversione in

legge del decreto-legge n. 273, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	159
Contrari	3

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione e al testo del decreto-legge n. 273.

Colleghi, ricordo che la prossima seduta si terrà martedì mattina, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno, come primo punto, il provvedimento sulle cosiddette quote rosa, che in realtà si chiama «Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive».

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 7 febbraio 2006**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 7 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660).

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– LBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

– DATO. – Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (3652).

(Voto finale con la presenza del numero legale)

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS) *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)*.

La seduta è tolta (ore 23,08).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717)
(V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (3717)
(Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000 (Bozza non corretta)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2006".

3. All'articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Proroga tempi per la trasmissione telematica dei dati contabili alla Corte dei Conti*). – 1. Al D.M. 24 giugno 2004 riguardante la "determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289", nell'allegato A, punto 5, le parole: "dal 2006" sono sostituite con le seguenti parole: "dal 2007".

Art. 1-ter. - (*Proroga termini bilanci enti locali*). – 1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire le parole: "31 marzo 2006", con le seguenti: "31 maggio 2006".

2. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e) e 243, comma 2, lettera a) del testo unico con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.

Art. 1-quer. – 1. La fase sperimentale del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevista dall'articolo 1, comma 79 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è prorogata fino al 31 dicembre 2006.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, saranno individuati ulteriori enti ai quali estendere la sperimentazione e nei confronti dei quali i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai propri tesorieri.

Art. 1-quinquies. – 1. Entro il 31/12/2006 le aree demani ali site nel Comune di Carole, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34, porzione mappale 437 dell'estensione e di ettari 0.60.00, confinante con mappale 529 (corrispondente alla superficie e relative adiacenze di pertinenza degli edifici esistenti) e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05.16.94, su cui siano state eseguite, in epoca anteriore al 31/12/1990, opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, anche in assenza di titolo alcuno, e anche quelle non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del Comune di Carole. L'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Comune, è autorizzata alla eventuale precisa definizione delle suddette aree in sede di stipula dell'atto di compravendita. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di mille euro.

2. Il prezzo di cessione delle aree, comprensivo dei canoni, l'indennità, compensi e sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino

alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita sulla base della valutazione del solo terreno, in euro 42,00 al mq.

3. Il Comune, di Carole è autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo comma 1, i terreni ottenuti in uso o in godimento, a condizione che le opere di urbanizzazione siano eseguite e che il Comune abbia approvato un piano di recupero urbanistico ambientale. Il relativo prezzo di cessione comprenderà la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

4. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale, il trasferimento ha luogo di diritto su istanza del Comune, previo versamento dell'importo previsto dal comma 2.

5. È fatto divieto ai privati acquirenti dal Comune di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

7. Il Comune di Carole è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione di procedimenti di acquisizione delle aree e di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione del presente articolo.

Art. 1-*sexies*. - (*Rifinanziamento della legge 88/2001*). - 1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG (2001) D/285716 del 10 febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dal 2006 è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per dodici anni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro annui a partire dall'anno 2006, per dieci anni, si provvede mediante l'utilizzo dell'U.P.B. 3.2.3.1 (Imprese navalmeccaniche e armatoriali) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente al capitolo 7027 relativo alla somma da usare per la costruzione del Fondo Centrale di Garanzia del credito navale, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive integrazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*septies*. - (*Utilizzo di fondi già stanziati per interventi navali ai sensi della legge 88/2001*). - 1. In attuazione del Regolamento (CE)

n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 10 febbraio 2001.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, è consentita, tramite due semestralità per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento di lavori desumibili dalle rilevazioni degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali entro il 31 dicembre 2007.

3. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, i contributi sono erogati con precedenza:

a) alle iniziative che assicurino i più elevati *standard* di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;

b) alle iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

4. Alla spesa derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo», è soppressa la parola: «del».

All'articolo 3, comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni le parole: "un anno" sono sostituite con le seguenti: "due anni"».

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis. - (*Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa*). – 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n.136, le parole: "per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2009".

Art. 4-ter. – 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".

Art. 4-*quater*. - (*Infrastrutture militari e assegnazione fondi Ministero difesa*). - 1. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, sono destinate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.

3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine il seguente periodo: "Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti".».

All'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004» *con le seguenti:* «31 dicembre 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*. - 1. Il secondo periodo del comma 425 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è abrogato».

All'articolo 9:

al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006» *con le seguenti:* «31 dicembre 2006».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «28.2.2006» *con le seguenti:* «15.5.2006».

All'articolo 11:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 32, comma 37, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: 'entro il 31 ottobre 2005', sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 aprile 2006'."».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

All'articolo 16:

al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto.».

All'articolo 17:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006»;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sostituito dal seguente» con le seguenti: «sostituito dai seguenti».

All'articolo 18:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato è scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma primo, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.»;

sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per fronteggiare indifferibili esigenze, il ruolo del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità di Consiglieri di Stato; i predetti posti sono conferiti, a domanda, in deroga ad ogni altra disposizione e senza imputazione ad alcuna delle aliquote di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai candidati risultati idonei nei concorsi a posti di Consigliere di Stato espletati entro il 31 dicembre 2004 che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La lettera e) dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogata. All'onere recato dalla applicazione

del presente coma pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".

5. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento delle definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992».

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*. - (*Disposizioni per i procuratori dello Stato, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*). - 1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in

soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.

6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal primo gennaio 2006, ai procuratori dello Stato che alla data del primo gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

5. L'Avvocato Generale dello Stato disciplina con proprio regolamento l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

7. Il Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto ministeri, istituito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è alimentato anche da una quota percentuale delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

8. Con il regolamento di cui al secondo comma del presente articolo, sentite le Organizzazioni sindacali del personale e l'Associazione degli av-

vocati e procuratori dello Stato, è indicato l'ammontare della quota delle competenze da destinare al Fondo Unico di Amministrazione, da determinarsi in misura non superiore alla voce di onorario di cui all'art. 14 del D.M. n. 127/2004 del Ministro della Giustizia.

9. In attuazione dei principi di cui all'art.8 della legge 6 luglio 2002 n.137, è istituito presso l'Avvocatura dello Stato un fondo di perequazione dei compensi percepiti, per incarichi svolti in costanza di servizio. Il funzionamento del fondo è disciplinato con Regolamento dell'Avvocato Generale dello Stato sentito il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

10. È autorizzata per l'anno 2006, nei limiti della copertura delle vacanze in organico e previo espletamento dei relativi concorsi e procedimenti di nomina, l'assunzione di 8 avvocati dello Stato e di 6 procuratori dello Stato.

11. All'articolo 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni nella legge n. 248/05, sono apportate le seguenti integrazioni:

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Avanti la Corte di Cassazione la difesa del Ministero dell'Economia e Finanze è assunta da avvocati dipendenti dell'INPS abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori";

il comma 6 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento resi in detti giudizi devono essere notificati all'Inps. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'INPS. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma, l'INPS, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti."

12. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle competenze attribuite dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni, è aumentato da 185 a 253 unità, da reclutare attraverso procedure concorsuali.

13. L'Autorità con apposita delibera determina le professionalità ed i relativi contingenti e requisiti di ammissione, prevedendo anche, ove necessario, pregresse esperienze nei settori di interesse dell'autorità.

14. Nell'ambito dell'organico come rideterminato dal comma 1, al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto organizzativo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento

nel contratto, mediante apposito esame – colloquio, nelle materie di competenza istituzionale dell’Autorità.

15. Le procedure concorsuali e selettive di cui ai precedenti commi si espletano entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, anche in relazione alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

16. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi precedenti sono coperti con le risorse finanziarie disponibili, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

17. Al personale dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si applicano i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 187, compatibilmente con la disponibilità finanziaria derivante dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. – 1. L’articolo 58, comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si applica anche in deroga alle norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 196».

All’articolo 20:

al comma 1, sostituire le parole: «sono aggiunte» con le seguenti: «sono inserite»;

al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «le parole 43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro e»;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. Le risorse finanziarie per l’anno 2005 previste dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell’ambito del bilancio dell’INPS fino al 30 giugno 2006».

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis. - (*Proroga dei termini contenuti nel decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423*). – 1. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 20 dicembre 1999, l'aumento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è determinato nella misura del 75 per cento per l'anno 2006 e del 100 per cento per l'anno 2007.

2. Per le medesime imprese, il termine del 10 gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 10 gennaio 2009.

Art. 20-ter. - (*Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40*). – 1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: "come definite dall'articolo 117, comma 1, lettera *m*) della Costituzione e dalle vigenti normative in materia";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole «siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;» sono soppresse;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio";

d) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi."

2. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per il medesimo anno, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis. – 1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica

e dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e 1.000 per l'Arma dei carabinieri"».

All'articolo 22:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento n. 1774/2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2007."».

Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis. - (Conferimento in discarica dei rifiuti). – 1. Al comma 9 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti: ", di tipo *ex* 2A e alle discariche per inerti".

Art. 22-ter. – 1. Al comma 9, dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifiche, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il secondo periodo è abrogato e la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: "Rifiuti".».

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. – 1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 marzo 2007 ed è ulteriormente prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 20 dicembre 2005.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione.

5. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.

6. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla "messa in esercizio dell'impianto", intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

b) dalla "entrata in esercizio dell'impianto", intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

7. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006.

8. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi statali, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità nazionale, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis. - 1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

Art. 23-ter. - (*Convenzione di Parigi per il disarmo chimico*). - 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni.

Art. 23-quater. - (*Denunce dei pozzi*). - 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

Art. 23-*quinquies*. – 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2005, n. 26, nonché i termini di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 13 aprile 2000, n. 125 e all'articolo 1-*bis*, comma 5 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-*quinquies*, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni e 4-*bis*, comma 5, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonché le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383 si applicano anche ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto interministeriale 24 aprile 1990, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento.».

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*. – Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere *b*) e *c*) e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, 25 comma 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006».

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*. - (*Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore agricolo*). – 1. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "dal 10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2007"».

All'articolo 26:

al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,» *con le seguenti:* «decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,» *e le parole:* «27 dicembre 2002, n. 284,» *con le seguenti:* «20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,».

All'articolo 27:

al comma 1 e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «n. 410,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, e ai loro discendenti). - 1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: «n. 448,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 29 inserire i seguenti:

«Art. 29-bis. - 1. Il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, è prorogato di tre anni dal 30 gennaio 2007.

Art. 29-ter. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali e alle Camera di commercio.».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «n. 99» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005».

4. La mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli

altri componenti negativi di cui al comma 10 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comporta la loro deducibilità, se la dichiarazione è completata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti e delle altre condizioni indicati dal comma II dello stesso articolo 110 citato, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

Dopo l'articolo 31 inserire i seguenti:

«Art. 31-bis. - (Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti).
- 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.

Art. 31-ter. (Differimento termini in materia di etichettatura). - 1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 10 gennaio 2007 e, comunque, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice».

All'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».

All'articolo 37:

al comma 1, sostituire le parole: «settoriale del» con le seguenti: del settore» e le parole: «nei comuni delle aree» con le seguenti: «nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali» e sostituire la parola: «Salentino-Iccese» con la seguente: «Salentino-Leccese».

Dopo l'articolo, 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis. - (Decorrenza di finanziamenti). - 1. A decorrere dall'anno 2006, per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Dopo l'articolo 39, inserire i seguenti:

«Art. 39-bis. - 1. L'articolo 11 quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpreta nel senso che gli immobili ivi indicati possono essere venduti esclusivamente alle condizioni previste nella proposta di vendita e solo per il prezzo nella stessa formulato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, se tale proposta è stata espressamente accettata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le condizioni o riserve eventualmente contenute nella dichiarazione di accettazione si considerano non apposte».

Art. 39-ter. - (*Modifica di termini alla legge 11 novembre 2003, n. 310*). - 1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari".

Art. 39-quater. - (*Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146*). - 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, così come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, le parole da: "A partire dal 10 gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse".

Art. 39-quinquies. - 1. Il comma 149 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"149. Gli Enti istituiti a decorrere dal 10 gennaio 1999 sono soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno decorso l'ottavo esercizio dalla loro istituzione".

Art. 39-sexies. - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, è prorogato all'inizio "della stagione calcistica 2006-2007".

Art. 39-septies. - (*Modifica processo civile*). - 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "10 gennaio 2006", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2006".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2006".

Art. 39-*octies*. - (*Tutela risparmio e finanziamento Autorità energia elettrica e gas*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere *b*) e *c*), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell'ISVAP.

2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla Consob entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

3. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:

"68-*bis*. Fermo restando il comma 66 del presente articolo l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato."

Art. 39-*novies*. - (*Risorse per Apprendistato per ultra diciottenni*). - 1. All'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".

Art. 39-*decies*. - (*Validità del documento unico di regolarità contributiva*). - 1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.

Art. 39-*undecies*. - (*Differimento termini Ministero lavori*). - 1. All'articolo 13, comma 2, lett. *c*), del decreto legge n. 35 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, le parole: "Fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2006"

e le parole: "nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005" dalle seguenti: "nel limite complessivo di 10 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006".

Art. 39-*duodecies*. - (*Decisioni giurisdizionali*). - 1. Nei casi di mancata esecuzione delle decisioni giurisdizionali o di quelle irrevocabili ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché nel caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari, è sempre proponibile il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 39-*quater decies*. - (*Limite alle spese in conto capitale*). - 1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368";

b) al comma 147 sono aggiunte, infine, le parole: "nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 39-*quinquies decies*. - (*Fondo Garanzia per costruzione infrastrutture*). - 1. All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Il Fondo è altresì autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al Fondo di cui al presente comma.

3. Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al Fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal Fondo, in misura proporzionale a quanto versato.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze de-

terminerà i criteri di assegnazione delle disponibilità del Fondo, anche con riferimento agli impegni già assunti, da destinare alle attività autorizzate dai precedenti commi 2 e 3 ed approverà le modificazioni alle norme regolamentari del Fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalità d'intervento ai nuovi compiti."

Art. 39-septies decies. - (*Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela*). - 1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2645-ter. - (*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*). - 1. Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

Art. 39-octies decies. - (*Perseguitati politici*). - 1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1958, n. 96, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle parole: "quinto anno".

Art. 39-novies decies. - 1. A decorrere dall'anno 2006, per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 39-vicies. - 1. Gli effetti di cui all'articolo 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 sono prorogati al 31 dicembre 2005 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di data certa emanato da quella per la quale è stato assunto.

Art.39-vicies semel. - (*Differimento termini previsti dall'articolo 18, comma 1, decreto ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni*). - 1. Il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e

di altre entrate delle provincie e dei comuni dovranno procedere ad attuare gli adempimenti annuali previsti dall'art. 18, del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 30 giugno 2006 prevedendo, in deroga al primo comma dell'art. 6 del precitato decreto ministeriale quale misura minima del capitale sociale interamente versato, richiesto per l'iscrizione al suddetto albo l'importo di euro 5.000.000 per tutti i soggetti iscritti o iscrivibili.

Art. 39-duo *vicies*. - (*Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo*). - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 per il periodo 2006-2008 sono prorogati nel limite del 50 per cento alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 39-ter *vicies*. - (*Fissazione dei termini per l'adozione di misure di semplificazione della fiscalità locale*). - 1. Entro il 30 Settembre 2006 le regioni, le provincie e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale, provinciale e comunale.

2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le regioni, le provincie e i comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti, del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiunti richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedurali.

Art. 39-quater *vicies*. - 1. Le regioni, le provincie e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole o associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti, aventi ad oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non, di competenza regionali provinciali e comunali.

2. Al fine di consentire le stipule e l'esecuzioni delle convenzioni di semplificazioni, le regioni, le provincie e i comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiunti vi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di con-

trollo della correttezza dei dati assunti ai fini della semplificazione procedimentali.

Art. 39-*quinquies vicies.* - 1. In deroga al comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2000, n. 289 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'Albo disciplinato con il medesimo decreto ministeriale è determinata, in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti, in euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporterà l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.

Art. 39-*sexies vicies.* - L'Istituto Nazionale per la montagna (IMONT) costituito ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2001, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 284, è autorizzato, nel limite di 5 milioni di euro, ad incrementare le proprie spese per l'anno 2006 in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante una riduzione pari a 5 milioni di euro dell'importo complessivo previsto al comma 33 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 39-*septies vicies.* - 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Ministero degli Affari Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

Art. 39-*duodetrices.* - 1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge n. 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo

unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

Art. 39-*undetricies*. - 1. Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 222 del 1985, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.1.2.10 "8 per mille IRPEF Stato", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Art. 39-*tricies*. - 1. All'articolo 4, comma tre, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".

2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "è interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque effettuato";

b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: "In tale caso" fino a: "rispettivi organi" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.";

d) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-*bis*. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *d*), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.

4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.

Art. 39-*tricies semel*. - (*Aspettativa per motivi di famiglia*). - 1. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 39-*duo tricies*. - (*Genova capitale cultura europea 2004*). - Per gli interventi connessi al programma "Genova capitale europea della cultura 2004", di cui all'articolo 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui d'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991 n. 99 che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del Bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*ter tricies*. - (*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). - 1. All'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "il personale volontario di leva" sono aggiunte le seguenti: "nonché del personale del ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ruolo speciale del personale dirigenziale della Protezione civile".

2. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle materie dell'ordinamento del personale dei ruoli della Presidenza di cui agli articoli 9-*bis*, comma 1, e 9-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 303, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Presidenza, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 23 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 assume come norme e principi regolatori quelli desumibili dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e dagli articoli 7, commi da 1 a 5, 19, comma 11, 20, 21, 23-*bis*, 24, 28, 32, 42, commi 1 e 2, 53, 54, 57 e 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il principio dell'indicazione esplicita delle norme, anche di legge, abrogate. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento nelle materie di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 39-*quater tricies*. - 1. Dopo il comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente:

"198-*bis*. Non rientrano nei limiti di cui al precedente comma e del comma 187 i contratti a tempo determinato, di collaborazione, di consulenza o con convenzione i cui oneri non risultano a carico dei bilanci di funzionamento delle medesime amministrazioni, ma siano finanziati dall'Unione europea o da apposite convenzioni stipulate con soggetti privati. Si applicano comunque le disposizioni in materia di controllo e di trasmissione alla Corte dei Conti di cui ai commi 173 della presente legge e limitatamente agli enti locali di cui al comma 42 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

Art. 39-*quinquies tricies*. - (*Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994*). - 1. Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata al 31 luglio 2006.

Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 39-*sexies tricies*. - (*Modifiche alla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266*). - 1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituire al terzo periodo dello stesso comma 1 le parole: "28 febbraio 2006" con le seguenti: "30 giugno 2006" e sostituire al quarto periodo, le parole: "30 marzo 2006" con le seguenti: "31 luglio 2006".

2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dalla seguente: "Per gli stessi fini di cui al comma 138".

4. Agli Enti locali soggetti a commissariamento in fase di approvazione del bilancio di previsione del 2004 o commissariati nella gestione dell'anno 2004, in relazione ai limiti di spesa di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è data facoltà di scegliere tra i limiti derivanti dal consuntivo 2004 e quelli derivanti dal consuntivo 2003 o comunque derivanti dall'ultimo consuntivo relativo all'esercizio finanziario gestito dall'organo politico antecedentemente il commissariamento.

Art.39-septies tricies. - (Finanziamento interventi ex lege 181/89). -

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere finanziati a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.39-octies tricies. - (Modifica dell'articolo 133 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

"1. Le Guardie Particolari Giurate che svolgono le attività di cui al comma 1 rivestono la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio.

2. Le Guardie Particolari Giurate destinate, nell'interesse di enti pubblici, enti collettivi o privati, a prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e mobiliari con compiti di accertamento e repressione dei reati che cadono sui beni affidati alla loro sorveglianza, o che siano comandate o richieste dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, nell'ambito di tali specifiche attività, rivestono la qualifica di Ausiliari di Pubblica Sicurezza."

Art. 39-undequadragies. - (Modifica dell'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. Sostituire il primo comma con il seguente:

"1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle guardie particolari giurate, di seguito denominato 'albo'.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
- d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
- e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata;

la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle Guardie Particolari Giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'interno.

Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria."

Art. 39-*quadragies*. - (*Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*). - 1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo l'articolo 272 è aggiunto il seguente articolo

"Art. 272-*bis*. - (*Attività dell'ANCI a sostegno dell'innovazione*). - 1. Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) può essere soggetto idoneo a realizzare programmi e progetti di semplificazione e innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica.

2. A tal fine l'ANCI può stipulare direttamente apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni centrali e locali."

Art. 39-*quadrigies semel*. - 1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, al terzo periodo, sostituire le parole: "28 febbraio 2006" con le seguenti: "30 aprile 2006" e, al quarto periodo, le parole: "30 marzo 2006" con le seguenti: "31 maggio 2006".

2. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 266, è effettuata in misura proporzionale all'entità dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario negli elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005 e dell'8 luglio 2005.

3. All'articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "n. 174" sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva".

Art 39-*duo quadragies*. - (*Modifica del DPCM 13 maggio 2005*). - 1. Il termine di cui al DPCM 13 maggio 2005 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2005 - relativo allo stato di emergenza concernente la situazione socio-economica ambientale determinatosi nella Laguna di Grado e Marano è prorogato fino al 30 novembre 2006.

Art. 39-*ter quadragies*. - (*Enti locali soggetti a commissariamento*). - 1. Agli Enti Locali soggetti a commissariamento in fase di approvazione del bilancio di previsione del 2004 o commissariati nella gestione del-

l'anno 2004, in relazione ai limiti di spesa di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è data facoltà di scegliere tra i limiti derivanti dal consuntivo relativo all'esercizio finanziario gestito dell'organo politico antecedentemente il commissariamento.

Art. 39-*quater quadragies*. - (*Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche*). - 1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-*bis*, è aggiunto il seguente:

"18-*ter*. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."

Art. 39-*quinquies quadragies*. - (*Modifiche legge 8 agosto 2002, n. 178*). - 1. All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere".

Art. 39-*sexies quadragies*. - (*Autorità portuali*). - 1. Alle Autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Art. 39-*septies quadragies*. - (*Stabilizzazione del personale dei centri funzionali regionali*). - 1. Per consentire il regolare svolgimento delle nuove funzioni assegnate al Servizio Nazionale della Protezione civile e svolte attraverso la rete dei centri funzionali, di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 267/1998 ed al DPCM 15 dicembre 1998, le Regioni, mediante procedure di selezione riservata in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamento, stabilizzano il personale utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività dei medesimi centri funzionali. È consentita, per il completamento della dotazione organica di cui sopra, l'utilizzazione di personale assunto ai sensi delle OPCM 3090 e seguenti, nonché l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità di personale, per il funzionamento dei centri funzionali nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma precedente avvengono in deroga ai limiti di assunzione e di spesa di cui all'articolo 1,

commi 93, 95 e 98 della legge n. 311/2004 ed all'articolo 1, commi da 189 a 197 e da 198 a 205 della legge 266/2005, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'ente adeguando, se necessario. Il programma triennale di fabbisogno di personale. I relativi oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 39-*octies quadragies*. - (*Disposizioni concernenti le cooperative edilizie*). - 1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per il personale appartenente alle Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

b) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.";

c) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti - già provveditorati regionali alle opere pubbliche - e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale."

Art. 39-*undequinquagies*. - (*Reggenza di uffici dirigenziali non generali*). - 1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Art. 39-*quinquagies*. - 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'anno 2005 sulle unità revisionali di base denominate "Scuole non statali" non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 39-*quinquagies semel*. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17, articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il

termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo è fissato al 10 ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 39-duo quinquagies. - (*Partecipazione di personale militare a missioni internazionali*). - 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani dei Sovrani Militari Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

- a) *Over the Horizon Force* in Bosnia e Kosovo;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Kosovo;
- c) *Joint Enterprise* in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;
- d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT). in Albania.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nei cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU*.

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui al-

l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

7. È autorizzata fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata *EUPOL Kinshasa*, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

10. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

12. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

13. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

14. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

15. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.

16. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.

17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, *Joint Enterprise* e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

- a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
- b) euro 500.000, per la missione *Joint Enterprise*;
- c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

18. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

19. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

20. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

22. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

23. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.

25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura dei novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

26. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

27. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.

28. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera *d)*, 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

29. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

30. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e

sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

34. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.

37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

38. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione della studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera *b)* e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».

41. All'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della potestà sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali".

42. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";

b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,".

43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) alla lettera b), le parole: "821 unità" sono sostituite dalle seguenti: "478 unità";

b) alla lettera c), le parole: "749 unità" sono sostituite dalle seguenti: "406 unità".

44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-ter quinquages. - (Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è sostituito dal seguente:

"1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:

a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;

b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;

c) inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.".

18. Rimangono ferme le previdenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della na-

vigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39-*quater quinquages.* - (*Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq*). - 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

- a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
- b) al sostegno istituzionale e tecnico;
- c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
- d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
- e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.

8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle

indennità giornaliera e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

10. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.

13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

14. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

15. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui all'articolo 5, comma 3, e, nell'ambito della missione di cui all'articolo 5, comma 1, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'as-

solvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

17. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

19. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e del Tribunale di Roma.

20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

21. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*quinquies quinquagies*. – 1. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, dopo le parole: "è autorizzato a prorogare" sono inserite le seguenti: "previa intesa con la regione interessata".

Art. 39-*sexies quinquagies*. – 1. All'articolo 1, comma 2, della Legge 3 aprile 2001, n. 120 aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. La formazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione."

Art. 39-*septies quinquagies*. – 1. Il divieto al rimborso della prima classe per viaggi di servizio del personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, o ad essa equiparata, eseguiti con mezzi aerei

di linea, di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 266 del 23 dicembre 2005, non si applica in caso di voli transcontinentali di durata superiore alle cinque ore nè nei confronti dei capi delle missioni ufficiali all'estero o che rappresentino l'Italia in riunioni di organismi comunitari o internazionali. La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui sopra è assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati alle singole Amministrazioni.

Art. 39-*octies quinquagies*. - (*Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287*). - 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: "in base ai rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Art.39-*undesexagies*. - (*Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche*). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri";

b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti".

Art. 39-*sexagies*. - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o mussali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 39-*sexagies semel*. - (*Ristrutturazione carceri giudiziari «Le nuove» di Torino*). - 1 Per il completamento degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa, stipulato il 7 luglio 2003, tra il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, il Ministero della giustizia, il Comune di Torino e l'Agenzia del demanio per la ristrutturazione del complesso immobiliare carceri giudiziari «Le Nuove» di Torino, è concesso un contributo pari a 1 milioni di euro per dieci anni a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Dall'anno medesimo. Dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*duo sexagies*. - 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti d'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 289 del 2002 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, della legge 3 del 2003, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità revisionale di base 4.2.3.8 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 39-*ter sexagies*. - 1. Al comma 3, dell'articolo 38 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".

Art. 39-*quater sexagies*. - 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate" sono soppresse.

2. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è aggiunto il seguente:

"213-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio."

Art. 39-*quinqies sexagies*. - 1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15".

Art. 39-*sexies sexagies*. - (*Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana*). - 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

1.2000 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».

3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Servizi a domanda individuale*). – 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo», la parola: «del» è soppressa.

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa) – 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n.136, le parole: "per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009".

Art. 4-ter. - (Differimento di termini in materia fiscale). – 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".

Art. 4-quater. - (Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa). – 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.

3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti"».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006 per

le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005».

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

All'articolo 10, al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2006».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 16, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto».

All'articolo 17:

al comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

al comma 1, lettera b), le parole: «sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dai seguenti».

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato è scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".

4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli or-

gani giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). - 1. L'articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

All'articolo 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell'ambito del bilancio dell'INPS fino al 30 giugno 2006».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - (Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40). - 1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: "come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;" sono soppresse;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio";

d) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi".

2. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

All'articolo 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2007"».

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Conferimento in discarica dei rifiuti). – 1. Al comma 9 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti: ", di tipo ex 2A e alle discariche per inerti"».

All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottare entro il 30 giugno 2006».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - (*Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane*). – 1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

Art. 23-ter. - (*Convenzione di Parigi per il disarmo chimico*). – 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni.

Art. 23-quater. - (*Denunce dei pozzi*). – 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

Art. 23-quinquies. - (*Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali*). – 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26, nonché i termini di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto

del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento».

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Tutela del risparmio*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere *b*) e *c*), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006».

All'articolo 26, al comma 1, le parole: «decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,» e le parole: «27 dicembre 2002, n. 284,» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,».

All'articolo 27, al comma 1 e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «n. 410,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (*Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, e ai loro discendenti*). - 1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni».

All'articolo 29, al comma 1, dopo le parole: «n. 448,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 30, al comma 1, dopo le parole: «n. 99,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Differimento di termini in materia di etichettatura*). - 1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 10 gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice».

All'articolo 34, al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

All'articolo 37, al comma 1, le parole: «settoriale del» sono sostituite dalle seguenti: «del settore», le parole: «nei comuni delle aree» sono so-

stituite dalle seguenti: «nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali» e la parola: «Salentino-leccese» dalla seguente: «Salentino-Leccese».

Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146). - 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: "A partire dal 10 gennaio 2013" fino alla fine sono soppresse.

Art. 39-ter. - (Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi). - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, è prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.

Art. 39-quater. - (Modifica al processo civile). - 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "10 gennaio 2006", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2006".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2006".

Art. 39-quinquies. - (Finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). - 1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:

"68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato".

Art. 39-*sexies*. - (*Risorse per apprendistato per ultra diciottenni*). - 1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".

Art. 39-*septies*. - (*Validità del documento unico di regolarità contributiva*). - 1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.

Art. 39-*octies*. - (*Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture*). - All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il fondo è altresì autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.

Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilità del fondo, anche con riferimento agli impegni già assunti, da destinare alle attività autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalità d'intervento ai nuovi compiti".

Art. 39-*novies*. - (*Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela*). - 1. Dopo l'articolo 2645-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2645-*ter*. - (*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*). - Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita

del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

Art. 39-*decies*. - (*Perseguitati politici*). - 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno".

Art. 39-*undecies*. - (*Interventi per la ricostruzione del Belice*). - 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*duodecies*. - (*Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici*). - 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*ter decies*. - (*Utilizzo di somme residue dell'8 per mille*). - 1. Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.1.2.10 "8 per mille IRPEF Stato", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto fondo.

Art. 39-*quater decies*. - (*Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195*). - 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".

2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "è interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque effettuato";

b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi".

d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - (*Garanzia patrimoniale*). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.

4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.

Art. 39-*quinquies decies*. - (*Genova capitale europea della cultura 2004*). - 1. Per gli interventi connessi al programma "Genova capitale europea della cultura 2004", di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della

successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*sexies decies*. - (*Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266*). - 1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al terzo periodo, le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006" e, al quinto periodo, le parole: "30 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2006".

2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "Per gli stessi fini di cui al comma 138:".

Art. 39-*septies decies*. - (*Rideterminazione di contributi*). - 1. La ri- determinazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 dall'arti- colo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive mo- dificazioni, e dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per ef- fetto delle rimodulazioni operate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuata in misura proporzionale all'entità dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario negli elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, pubblicato nel supple- mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, e dell'8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 lu- glio 2005.

2. All'articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto-legge 30 set- tembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "n. 174," sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva,".

Art. 39-*duodevicies*. - (*Proroga del termine di cui al decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005*). - 1. Il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, pub- blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2005, relativo allo stato di emergenza concernente la situazione socio-economica e ambien- tale determinatasi nella Laguna di Grado e Marano, è prorogato fino al 30 novembre 2006.

Art. 39-*undevicies*. - (*Disposizioni concernenti le cooperative edili- zie*). - 1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed econo-

mica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97:

1) alla lettera *b)*, le parole: ", gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, già provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera *a)*, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna.";

2) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale".

Art. 39-*vicies*. - (*Conto residui di somme per le scuole non statali*). -

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005 sulle unità previsionali di base denominate "Scuole non statali", non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 39-*vicies semel*. - (*Partecipazione di personale militare a missioni internazionali*). - 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

- a) *Over the Horizon Force* in Bosnia e Kosovo;
- b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Kosovo;
- c) *Joint Enterprise* in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;
- d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;
- e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU*.

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata *EUPOL Kinshasa*, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

10. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

12. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

13. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

14. Per le finalità di cui al comma 13, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

15. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento

dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.

16. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.

17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, *Joint Enterprise* e ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

- a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
- b) euro 500.000, per la missione *Joint Enterprise*;
- c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

19. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

20. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

22. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

23. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata *EUPOL Proxima*, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'isti-

tuzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.

25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, 4, 6, 10, 12 e 20 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

26. La misura dell'indennità di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

27. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.

28. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera *d)*, 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

29. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.

37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

38. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera *b)*, e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono sostituite dalle seguenti: "al personale militare e civile delle Forze armate estere".

41. All'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della potestà sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali".

42. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";

b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,".

43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: "821 unità" sono sostituite dalle seguenti: "478 unità";

b) alla lettera *c)*, le parole: "749 unità" sono sostituite dalle seguenti: "406 unità".

44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-vicies bis. - (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq) - 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui ai commi da 1 a 8.

5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219.

6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.

8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.

13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita

dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

14. La misura dell'indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

15. L'indennità di cui ai commi 13 e 14 è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al personale impiegato nella *NATO Training Mission* (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.

21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*vicies ter.* - (*Attività socialmente utili*) - 1. All'articolo 1,
comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al primo periodo,
dopo le parole: "è autorizzato a prorogare" sono inserite le seguenti: "pre-
via intesa con la regione interessata".

Art. 39-*vicies quater.* - (*Formazione di personale sanitario*) - 1. Al-
l'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

"2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere
svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro
nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano
un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione".

Art. 39-*vicies quinquies.* - (*Modifica al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287*) - 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: "in base ai
rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché tra persone in
possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni".

Art. 39-*vicies sexies.* - (*Consigli di amministrazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche*) - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, al comma 1, le parole: "da sette membri" sono sostituite
dalle seguenti: "da sette a nove membri".

Art. 39-*vicies septies.* - (*Interventi per il patrimonio culturale*) - 1.
La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si ap-
plica anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei. Per
l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e va-
lorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali
può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti deri-
vanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla so-
printendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussis-
tenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione
di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non im-
pegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio cul-
turale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della
gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39-*duodetricies*. - (*Commissione per le adozioni internazionali*).

– 1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".

Art. 39-*undetricies*. - (*Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia*). – 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate" sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:

"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio".

Art. 39-*tricies*. - (*Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali*). – 1. Al comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15"».

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.2000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Articolo 2.

(Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche)

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».

Articolo 3.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonché per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Articolo 4.

(Mandato dei Consigli della rappresentanza militare)

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.

Articolo 5.

(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

Articolo 6.

(Iscrizioni alla scuola dell'infanzia)

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».

Articolo 7.

(Università «Carlo Bo» di Urbino)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».

Articolo 8.

(Personale docente e non docente universitario)

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Articolo 9.

(Programma Socrates)

1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno 2006, per la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Articolo 10.

(Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Articolo 11.

(Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia)

1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Articolo 12.

(Diritto annuale delle Camere di commercio)

1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».

Articolo 13.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».

2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

Articolo 14.

(Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».

Articolo 15.

(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».

Articolo 16.

(Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari)

1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007.

Articolo 17.

(Codice della strada)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) al comma 2-*ter* il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 10 gennaio 2007.».

Articolo 18.

(Giurisdizioni)

1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».

3. La disposizione di cui alla lettera *e)* del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 10 gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 19.

*(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo
su frequenze terrestri)*

1. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree *all digital* in cui accelerare la completa conversione».

Articolo 20.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «può essere prorogato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».

Articolo 21.

(Reclutamento nell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».

Articolo 22.

(Incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di energia e attività produttive)

1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione.

4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.

5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

Articolo 24.

(Termini in materia di assicurazioni)

1. L'efficacia dell'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 10 gennaio 2007.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di catasto)

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.

Articolo 26.

(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di Consorzi agrari)

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.».

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;

b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-*ter*,».

3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Articolo 28.

(Personale del Ministero degli affari esteri)

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.

Articolo 29.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Articolo 30.

(Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».

Articolo 31.

(Disposizioni in materia di fiscalità di impresa)

1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 è adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.

Articolo 32.

(Controllo sulla gestione degli enti)

1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonché, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.

Articolo 33.

(Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operatività.

Articolo 34.

(Servizi pubblici di motorizzazione)

1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti

della quota di risorse disponibili per le attività del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Articolo 35.

(Procedure di reclutamento docenti universitari)

1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Articolo 36.

(Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza)

1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».

Articolo 37.

(Interventi per taluni settori industriali)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione settoriale del «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni delle aree P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Iccese, pubblicate nel supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

Articolo 38.

(Disposizioni per il servizio farmaceutico)

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali

di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 10 marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39.

(Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture)

1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Articolo 40.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. - *Gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e al testo del decreto-legge, non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.2000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nonché l'emendamento 39.0.851, precedentemente ritirato, non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 2 del 24 gennaio 2006 e nel fascicolo n. 2 annesso VI del 1° febbraio 2006.*

Allegato B**Parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 3717 e sui relativi emendamenti**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.215, 17.60, 17.201 e 17.0.2, osservando tuttavia come la disciplina agli accessi rurali in questione, ancorché riconducibile alla materia governo del territorio, appare di eccessivo dettaglio;

– parere non ostativo sull'emendamento 13.0.200, osservando tuttavia che la disciplina ivi proposta, in materia di edilizia, appare coinvolgere ambiti legislativi di competenza regionale;

– parere non ostativo sull'emendamento 39.0.204, invitando tuttavia a valutare le disposizioni così proposte nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale in materia di istruzione; si segnala inoltre che detto emendamento propone una modifica – con norma di rango primario – a un decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare;

– parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

Sen. FALCIER
Estensore del parere

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Caruso Antonino, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Ferrarello, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Marano, Meduri, Moncada, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zappacosta.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Murineddu e Tarolli, per attività dell'Unione interparlamentare; Palombo, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Pecorella Gaetano

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)

(presentato in data 02/02/2006)

C.4604 approvato dalla Camera dei Deputati; S.3600 rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica dal Senato della Repubblica; C.4604-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Filippelli Nicodemo Francesco

Istituzione in Crotone della sovrintendenza provinciale per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici (3764)

(presentato in data 02/02/2006);

Sen. Filippelli Nicodemo Francesco

Incentivi in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato trasferiti nelle sedi di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lametia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia (3765)

(presentato in data 02/02/2006);

Sen. Fasolino Gaetano

Norme sul divieto di commercializzazione e di importazione di prodotti e capi realizzati con pelli di foca (3766)

(presentato in data 02/02/2006);

Regione Lombardia

Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni prodotte da motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli a gasolio e da ciclomotori e motocicli a due tempi (3767)

(presentato in data 02/02/2006);

Ministro Infrastrutture
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-III)
Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni (3768)
(presentato in data 02/02/2006);

Sen. Malabarba Luigi, Di Siena Piero, Boco Stefano, Muzio Angelo, Sodano Tommaso, Martone Francesco, Falomi Antonio, De Petris Loredana, Flammia Angelo, Iovene Antonio, Longhi Aleandro, Rigoni Andrea
Modifica della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 218, in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio per i lavoratori ATA (3769)
(presentato in data 02/02/2006).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Guerzoni Luciano
Modifica dell'articolo 53 della Costituzione, in materia di principi tributari e di diritti dei cittadini quali presupposti per lo Statuto dei diritti del contribuente (2277)
previ pareri delle Commissioni 6^a Finanze, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/02/2006);

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Pecorella Gaetano
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)
previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.
C.4604 approvato dalla Camera dei Deputati; S.3600 rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica dal Senato della Repubblica; C.4604-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 02/02/2006);

Commissioni 1^a e 5^a riunite

Sen. Dato Cinzia
Norme per l'istituzione del bilancio di genere per la Pubblica amministrazione (3728)
previ pareri delle Commissioni 11^a Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/02/2006);

Commissioni 2^a e 12^a riunite

Sen. Biscardini Roberto ed altri

Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell'eutanasia (3726)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio (assegnato in data 02/02/2006);

Commissioni 2^a e 13^a riunite

Conversione in legge del decreto-legge 1^o febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni (3768)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 12^a Sanità. È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. (assegnato in data 02/02/2006).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: De Giacco ed altri: – «Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico» (3736) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Renato Schifani, in data 1^o febbraio 2006, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Schifani. – «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati» (n. 3588).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 gennaio 2006 integrata con la documentazione pervenuta il 2 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, nonché dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – lo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605).

Ai sensi delle citate disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 marzo 2006.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 e 30 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, undici decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro ed il consolidamento statico della Torre normanna del Comune di San Marco Argentano (CS), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 791);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per lavori di sistemazione idrogeologica del territorio tavernolese in località Mondara II lotto, nel Comune di Tavernola Bergamasca (BG), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2001 (Atto n. 792);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro della porzione centrale del Castello di Belriguardo nel Comune di Vorghera, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2001 (Atto n. 793);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro della chiesa S. Maria della Pietà e SS. Bartolomeo ed Alessandro delle Nazioni dei Bergamaschi nell'Arciconfraternità dei Bergamaschi in Roma, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 794);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro e consolidamento dell'arco di via Roma nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 795);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro della torre campanaria in piazza Plebiscito nel Comune di Lanciano (CH), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 796);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il completamento del recupero storico ambientale dell'area

sacrale asservita alla Basilica di S. Maria di Leuca (LE), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 797);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro e recupero funzionale dell'ala sud-est «cortile del lavoro» e intervento di conservazione del chiostro pensile dell'Abbazia di Praglia in Bresseo di Teolo (PD), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 798);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro e risanamento conservativo dell'ex palazzo Meris nel Comune di Ranzanico (BG), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 799);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro del Palazzo Vescovile nella Diocesi di Ugento nel Comune di Santa Maria di Leuca (LE), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 800);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per i lavori di restauro della chiesa di S. Pietro in Rocca di Botte (AQ), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2003 (Atto n. 801).

Le predette documentazioni sono state trasmesse, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 27 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2004 dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (Atto n. 805).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 26 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre 2004, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupati

zione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità (*Doc. XLIX*, n. 9).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione sugli effetti distortivi della concorrenza e di violazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (Atto n. 803).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito agli effetti distortivi della concorrenza nei mercati della vendita e del noleggio di dvd e videocassette (Atto n. 804).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a, alla 7^a e alla 10^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di atti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione del 25 gennaio 2006 con la quale la Corte riferisce a seguito della certificazione non positiva degli accordi collettivi nazionale riguardanti il personale medico-sanitario delle aree dirigenziali e i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (Atto n. 802).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 12^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Zulueta ha aggiunto la propria firma alla interrogazione 4-10112 dei senatori Malabarba ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 gennaio al 1° febbraio 2006)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 184

CURTO: sulla delocalizzazione di attività nel settore aeronautico (4-09643) (risp. D'URSO, *vice ministro delle attività produttive*)

DE PAOLI: sulla pericolosità di alcuni agenti chimici (4-07918) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

DEMASI: sulla stazione ferroviaria di Salerno (4-09191) (risp. BRICOLO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

DEMASI ed altri: sulla sospensione dal servizio di un medico (4-09849) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

FILIPPELLI: sull'equiparazione giuridica ed economica del personale non docente trasferito alle dipendenze dello Stato (4-08310) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

 sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero (4-09842) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

IOVENE: su alcuni atti intimidatori in Calabria (4-05153) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

 su alcuni atti intimidatori in Calabria (4-05974) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

 su alcuni atti intimidatori in Calabria (4-07320) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

 su alcuni atti intimidatori in Calabria (4-08595) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

IOVENE ed altri: sull'equiparazione giuridica ed economica del personale non docente trasferito alle dipendenze dello Stato (4-08123) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

MANZIONE: sulla sicurezza di un edificio scolastico (4-08733) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

MARINO ed altri: sulla necessità della nomina del direttore in un istituto educativo (4-08446) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

PEDRAZZINI: su una moschea nella città di Como (4-09298) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SPECCHIA: su una struttura d'accoglienza di Brindisi (4-06711) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla pericolosità delle sostanze chimiche lavorate in un'industria di Brindisi (4-07239) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

sulla stazione ferroviaria di Ostuni (Brindisi) (4-09357) (risp. BRICOLO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

sulla stazione ferroviaria di Ostuni (Brindisi) (4-09940) (risp. BRICOLO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

TURRONI: su un episodio di interruzione del pubblico servizio (4-09161) (risp. BRICOLO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

Interrogazioni

MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2005, n. 283, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005 di concessione di un assegno straordinario vitalizio di euro 18.000 al signor Arduino Della Pietra ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (meglio conosciuta come «legge Bacchelli»);

dalla lettura del decreto non emerge quali siano, nel caso di che trattasi, gli elementi che hanno determinato sia i meriti che le specifiche condizioni sociali per poter accedere ai benefici;

l'interrogante, conterraneo del beneficiario, ha chiesto informazioni e fatto ricerche circa l'attività letteraria ed artistica del signor Arduino Della Pietra, con pochi riscontri per quanto attiene al requisito di «chiara fama»;

dalla lettura di tutti gli atti parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si evince chiaramente quali siano i principi ispiratori, lo spirito e le finalità della legge istitutiva del vitalizio;

è risultato molto interessante un saggio sull'argomento del dott. Dino Nazzaro, Giudice del T.A.R. dell'Abruzzo (*Rivista italiana di diritto del lavoro*, Parte I, 1990, pagg. 363-372) dal titolo «L'assegno vitalizio a favore di cittadini illustri in stato di particolare necessità», che analizza l'intero corpo della legge e espone alcune considerazioni puntuali sull'utilizzo delle norme previste dalla legge in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi dei candidati a beneficiare delle provvidenze;

per qualche beneficiario, come Giorgio Perlasca, Duilio Loi, Alida Valli e Joe Sentieri, non necessitano approfondimenti per quanto attiene la fama ma solo la verifica dello stato di particolare necessità;

l'importo dell'assegno vitalizio, pari a 18.000,00 euro annui, esenti da tasse, corrisponde ad una elargizione di euro 1.500,00 al mese, cui si

aggiungono circa 600,00 euro mensili della pensione che lo stesso percepisce, per un totale quindi di euro 2.100,00. Tale importo risulta di gran lunga al di sopra della media di una rendita di tanti lavoratori con familiari a carico,

l'interrogante chiede di sapere:

se per la concessione del contributo vitalizio al signor Arduino Della Pietra siano stati svolti tutti gli accertamenti riguardanti le condizioni previste dalla legge istitutiva sia per quanto attiene ai meriti che al particolare stato di necessità;

se non si ritenga che la domanda di poter beneficiare delle provvidenze redatta dall'interessato sia un atto di autoreferenzialità che mal si concilia con lo spirito della legge;

quali siano i criteri in base ai quali viene stabilito l'ammontare del vitalizio.

(3-02457)

PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la locale Federazione del Partito dei Comunisti Italiani ha nei giorni scorsi chiesto i regolari permessi per installare un gazebo a Milano al fine della raccolta delle firme per la presentazione della lista alle elezioni politiche;

fin dal 31 gennaio 2006 il gazebo era stato allestito;

nella notte fra il 31 gennaio ed il 1° febbraio sono state asportate da ignoti tre delle quattro bandiere del PDCI issate sul gazebo;

verso le 19.00 del 1° febbraio alcuni giovani hanno bruciato l'unica bandiera rimasta, tentato di dar fuoco alla copertura di plastica del gazebo, coprendola di scritte e di svastiche e strappando i manifesti;

i passanti, assistendo a tale scena, hanno avvisato un agente di pubblica sicurezza e di conseguenza sono stati identificati tre giovani protagonisti della bravata,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai il gazebo non fosse sorvegliato né nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio né nel tardo pomeriggio del 1° febbraio, nonostante le autorità fossero a conoscenza della sua installazione, mentre risulterebbe che analoghe strutture installate per analoghi fini da altre forze politiche al Governo siano state e siano sorvegliate dalla Forze dell'ordine;

quali misure intenda a questo punto assumere immediatamente il Ministro in indirizzo a difesa delle strutture e della sicurezza delle persone relative alla circostanza in oggetto.

(3-02458)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STANISCI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il Ministero in indirizzo ha stanziato la somma di diciotto milioni di euro da distribuire tra tutti gli arsenali militari, prevedendo una secca decurtazione dell'80 per cento rispetto ai fondi precedentemente stanziati, che erano di quarantacinque milioni di euro;

questo stanziamento ha creato non pochi problemi all'erogazione dei servizi ed agli appalti di pulizia in tutti gli arsenali ed in special modo in quello di Brindisi;

in questa città l'urgenza di procedere alla riorganizzazione dei servizi ha finito col rendere ancora più precarie le già pesanti condizioni lavorative degli operatori che potrebbero, stanti le proposte dell'azienda appaltante i servizi, continuare a lavorare solo per tre quarti d'ora al giorno;

nel precedente contratto le ore lavorative erano tre al giorno e già questo rendeva precarie le situazioni economiche dei lavoratori e delle loro famiglie, per cui è facile capire cosa significa questo nuovo taglio di fondi operato dal Ministero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere la decisione e rimpinguare il fondo previsto per gli arsenali militari, al fine di dare tranquillità a tutti i lavoratori, soprattutto a quelli di Brindisi, in quanto il territorio brindisino è già gravato da una pesante situazione occupazionale.

(4-10119)

DONADI. – *Ai Ministri della giustizia, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel novembre 2004 sono state approvate le graduatorie a seguito del concorso per Ufficiali giudiziari C1, indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2002 (risultati: 443 vincitori e circa 750 idonei);

in varie fasi, dal luglio 2004 al 3 agosto 2005, il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'assunzione di 598 Ufficiali giudiziari C1, tra vincitori ed idonei del concorso;

è stato previsto al comma 97 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004) che «...è prioritariamente considerata l'immissione in servizio: ... c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 98, del 13 dicembre 2002...»;

in data 27 luglio 2005 la Camera dei deputati (seduta n. 663) ha sottoposto al Governo un ordine del giorno (9/6016/11, firmatari on. Dell'Anna, Emerenzio Barbieri, Mancini, Santori, Caminiti, Leccisi, Lazzari, Lisi), con cui si chiedeva l'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie ad assumere i restanti vincitori e tutti gli idonei al concorso a 443 posti di ufficiali giudiziari C1 ed il Governo, nella persona del Segretario di Stato On. Learco Saporito, ha accettato l'ordine del giorno ed ha as-

sunto l'impegno a reperire le risorse necessarie ad assumere i vincitori e gli idonei;

nel frattempo, tra il 2004 ed il 2005, si sono susseguite circa 60 interrogazioni parlamentari per sollecitare le assunzioni dei vincitori ed idonei al concorso cui all'oggetto;

in data 15 dicembre 2005 la Camera dei deputati (seduta n. 720) sottopone al Governo un ulteriore ordine del giorno (su progetto di legge di bilancio 9/6177/157, presentato dall'on. Buemi) con cui si torna a chiedere l'impegno del Governo ad assumere gli idonei, ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo nella persona dell'on. Giuseppe Vegas;

oggi restano da assumere 588 idonei che, considerato che vi sono state circa 33 rinunce (tra le assunzioni dell'anno scorso e quelle di quest'anno), si riducono a 555;

considerato che:

molti uffici giudiziari sono talmente carenti di dotazione organica che sovente i Magistrati capi degli Uffici si vedevano costretti a rivolgersi a carabinieri e poliziotti per la notifica di atti, e che ora l'articolo 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), ha sottratto al PM ed al giudice la possibilità di far notificare gli atti urgenti tramite polizia giudiziaria (salvo che non si tratti di atti di indagine che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere), ed ha affidato i compiti di notifica esclusivamente agli Ufficiali giudiziari, ciò rende necessaria una tempestiva riorganizzazione degli uffici unici notifiche esecuzioni e protesti dei tribunali, se si vuole far fronte alle sopravvenute esigenze, come già evidenziato dal Procuratore generale di Roma, dott. Salvatore Vecchioni;

i posti vuoti nell'ambito delle piante organiche degli Ufficiali giudiziari C1 sono circa 160, mentre quelli di cancellieri C1 sono 271, per un totale di 431 posti attualmente disponibili, dopo la completa copertura delle piante organiche, così come rideterminate a seguito della riduzione del 5 per cento prevista dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004), rimarrebbero da assumere 123 idonei;

i 759 posti attualmente previsti come Ufficiali giudiziari C2 non sono mai stati coperti;

tenendo conto dei pensionamenti del 2005 e di quelli imminenti, sui quali non si hanno ancora dati ufficiali ma che voci ufficiose indicano come superiori al centinaio,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti non ritengano, considerata una previsione legislativa e due ordini del giorno della Camera, accettati dal Governo, che ormai non sia non più rinviabile la copertura di questi posti, sia come Ufficiali giudiziari che come cancellieri, con i restanti 555 idonei.

(4-10120)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

– Premesso che:

il decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002 prevede l'introduzione del modello unificato, SOMM, riguardante le comunicazioni delle assunzioni, le trasformazioni e le cessazioni dei lavoratori temporanei;

a tutt'oggi tale modello unificato SOMM non è stato varato,

si chiede di sapere per quale ragione non si è dato corso a questo, come a vari altri, adempimenti del decreto legislativo 297/2002.

(4-10121)

BAIO DOSSI, MACONI. – *Al Ministro delle attività produttive.* –

Premesso che:

l'azienda Celestica Italia S.r.l. è *leader* mondiale nel settore degli EMS (Electronics Manufacturing Services) per le più importanti aziende OEM (Original Equipment Manufacturers), soprattutto nei settori dell'informatica e delle comunicazioni;

detta azienda ha conseguito le certificazioni ISO 9001/9002 e 14001, ed è specializzata in servizi di *manufacturing* nel settore dell'elettronica;

ha strutture produttive in Nord America, Europa, Asia e America Latina e fornisce un'ampia gamma di servizi tra cui la progettazione, la costruzione di prototipi, l'assemblaggio, i collaudi, l'assicurazione dei prodotti, la gestione della catena di fornitura, la distribuzione in tutto il mondo e il servizio post-vendita;

la Celestica ha sede in Italia a Vimercate (Milano);

l'azienda, fino a quattro anni fa, stimava 2200 dipendenti, in tutta Italia, in quanto all'epoca era attiva anche la sede romana di Santa Palomba;

nella sede vimercatese adesso sono impiegati 873 dipendenti;

detta sede, in data 31 gennaio 2006, ha annunciato l'esubero di 450 posti e il conseguente ricorso alla cassa integrazione, della durata di un anno, per un numero eguale di dipendenti, non garantendo la ripresa dell'attività ed anzi prospettando la chiusura dello stabile,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per scongiurare il drastico ridimensionamento di Celestica e per salvaguardare il patrimonio dell'azienda stessa;

se intenda convocare un tavolo con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali al fine di individuare iniziative e strategie per uscire dalla situazione di crisi;

considerando che la Celestica è inserita all'interno del cosiddetto polo tecnologico, insieme a ST Microelectronics e IBM Italia, se il Ministro abbia individuato le strategie per governare il processo di grave crisi economica che investe anche il settore industriale lombardo, il quale favorisce la competitività italiana in Europa.

(4-10122)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 23 settembre 2005 la nave Loch Alyn, proveniente dal Canada, è attraccata al porto di Bari con un carico di 58.000 tonnellate di grano, destinato alla lavorazione sul territorio nazionale ed acquistato dalle società Casillo, Dreyfuss, Candéal e Agriviesti;

il carico di cereali in questione, a seguito di analisi disposte dalla Procura della Repubblica di Trani, è risultato contaminato da ocratossina, sostanza pericolosa per la salute, in quantità superiori ai limiti di legge;

grazie all'esibizione di contro-analisi poi rivelatesi false, la società Casillo ha ottenuto il dissequestro delle derrate contaminate e le ha vendute a varie aziende produttrici di paste alimentari e derivati del grano;

ad oggi non è stata fornita alcuna informazione ai consumatori in merito alle aziende che hanno utilizzato il grano non in regola con le norme vigenti e in merito alla presenza sul mercato di prodotti derivati eventualmente contaminati;

è stato reso noto che al porto di Bari i controlli sulle derrate alimentari riguardano solo il 5 per cento degli arrivi settimanali e che i campioni non sono sempre prelevati dai funzionari pubblici addetti ma consegnati dall'equipaggio;

dalle indagini effettuate dalla Procura di Trani risulterebbe che anche i controlli sul 5 per cento sopra citato venissero a volte omessi e che in tutta la Puglia non risultava disponibile alcun apparecchio per la rilevazione della ocratossina,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia assunto il Ministero della salute per accertarsi che prodotti alimentari contaminati dal grano contenente ocratossina non siano stati immessi sul mercato;

quali iniziative abbia assunto per informare correttamente i consumatori;

quali provvedimenti si intendano assumere per assicurare che i controlli sulle derrate alimentari in arrivo al porto di Bari e agli altri porti italiani siano efficaci ed esaustivi, al fine di tutelare la salute dei cittadini, nonché la sicurezza di filiere alimentari di notevole valore economico per il Paese.

(4-10123)

PIANETTA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che l'intervento edilizio di tipo residenziale oggetto del Piano di lottizzazione denominato «PL Campiano», adottato dall'Amministrazione con la deliberazione del Consiglio Comunale di Barzio (Lecco) n. 52 del 14 novembre 2005, si estende su un'area libera, attualmente costituita da un ampio prato, costellato da varia vegetazione di alto e medio fusto, con un tipico andamento a declivio che, da un'altezza pari a circa mt. 750 sul livello del mare, calcolata sul versante nord, degrada a valle sino a mt. 730 sul livello del mare;

che l'iniziativa costruttiva si estende su di una superficie complessiva dichiarata pari a 22.230 mq. ed implica la realizzazione di una volumetria totale di 17.784 mc. ripartita in sei lotti, variamente localizzati sull'area di intervento, ciascuno dei quali, a propria volta, composto da uno o più fabbricati di 3 piani f.t. aventi tutti un'altezza all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile, pari a dichiarati 10 mt.;

considerato:

che le tavole rappresentative dell'inserimento ambientale dell'intervento sono state predisposte utilizzando un «angolo visuale» che, omettendo volutamente di raffigurare l'edificazione esistente a monte del comparto, forniscono una falsa ed erronea rappresentazione circa il reale ed effettivo impatto che il realizzando complesso avrà nella zona, tanto sotto il profilo ambientale che edilizio ed urbanistico, fuorviando così illegittimamente anche le valutazioni ed i pareri che le altre autorità dovranno rendere nell'ambito del relativo procedimento approvativo;

che è manifesta l'irreversibile turbativa che il pregevole sito ambientale subirà - e con esso il paese e l'intera valle - per effetto dell'iniziativa edilizia in progetto, i cui fabbricati, emergendo dal suolo per ben 10 mt., si incuneano come «lame di coltello» deturpando un'oasi verde di significativa rilevanza paesistica;

che il consistente aumento del peso insediativo e del carico urbanistico che l'intervento comporta rende le infrastrutture di progetto e la loro correlazione con quelle esistenti inadeguate ed insufficienti sotto vari risvolti;

che l'esistente viabilità, alla quale il comparto dovrà raccordarsi, appare del tutto inadeguata ed insufficiente a sopportare l'incremento viabilistico che il nuovo insediamento necessariamente comporterà; le vie circostanti l'area di intervento, infatti, risultano già ora appena sufficienti a sostenere il traffico locale;

che l'Amministrazione si è espressa favorevolmente all'edificazione di ben 17.784 mc. di nuova volumetria, senza prima farsi carico di risolvere l'emergenza idrica sussistente nel proprio territorio (il Comune di Barzio versa attualmente in una grave situazione sotto il profilo della scarsa dotazione idrica, ingenerata dall'avvenuto inquinamento da metano dell'acquedotto comunale) e che, all'evidenza, costituisce l'obiettivo primario che il Comune avrebbe dovuto prioritariamente risolvere prima di poter legittimamente assentire l'insediamento di un intero nuovo complesso edilizio;

che l'ambiente circostante, da tranquilla ed amena zona verde, si trasformerà in un'area trafficata, con notevole disagio e disturbo a causa dell'inevitabile inquinamento atmosferico ed acustico che tale opera comporterà: e ciò in evidente contrasto con la preservazione e rivalutazione ambientale, che dovrebbe costituire uno degli obiettivi primari della pubblica amministrazione nella gestione del proprio territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda attivarsi presso le competenti autorità per la modifica

del Piano attuativo cosiddetto «PL Campiano», nel rispetto e nella salvaguardia del patrimonio ambientale esistente e della salute dei cittadini.

(4-10124)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con atto ispettivo 4-09480 del 6 ottobre 2005 l'interrogante chiedeva di monitorare il Comune di Casandrino (Napoli) per accertare eventuali violazioni amministrative;

che perdura sul territorio un devastante abusivismo edilizio, il più delle volte riconducibile a soggetti istituzionali;

che su un terreno agricolo, sito in via Cagliari, tra l'indifferenza generale si procede da giorni alla costruzione di un enorme capannone abusivo;

che il mancato controllo del territorio consente, a soggetti di dubbia moralità, di poter perpetrare la illegalità più diffusa,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per i fatti menzionati;

se non intenda sottoporre a verifica tutte le pratiche edilizie, i relativi condoni e la titolarità delle concessioni.

(4-10125)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

ai familiari dei militari deceduti in servizio spetta la speciale elargizione prevista dalle leggi n. 308 del 1981 e n. 280 del 1991;

da tale concessione sono esclusi solo i militari che si trovano in permesso, in licenza o fuori dal presidio senza autorizzazione;

il carabiniere Oronzo Causio non era né in permesso, né in licenza, né fuori del presidio senza autorizzazione;

la famiglia, quindi, aveva diritto a ricevere la speciale elargizione,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui non è stata concessa ai familiari di Oronzo Causio la speciale elargizione e quali urgenti provvedimenti si intendano assumere in merito.

(4-10126)

MONTALBANO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

a Palma di Montechiaro, cittadina di 24.000 abitanti in provincia di Agrigento, esistono due uffici postali con gravi carenze in organico e spesso si registrano disagi per gli utenti;

nella succursale di via IV novembre il 10 gennaio 2006 sono intervenuti i carabinieri per sedare la ressa che si è verificata in seguito alla lunga fila di pensionati in attesa che l'unico impiegato dello sportello disbrigasse le decine di richieste di pagamento delle pensioni;

analoga situazione di disagio si registra nella sede centrale di via Garda, tanto che la direzione provinciale di Poste Italiane S.p.a. ha deciso di far rientrare il provvedimento di chiusura pomeridiana degli uffici, at-

tuato a fine novembre e revocato in seguito a proteste della comunità, del sindaco e del successivo coinvolgimento del Prefetto;

nella detta sede centrale non è stato potenziato il personale in organico;

considerato che:

il direttore dell'ufficio postale, dott. Bartolo Cucchiara, si trova in difficoltà poiché è costretto non solo a tacitare centinaia di proteste che si levano da un'utenza costituita prevalentemente da pensionati e spesso in condizioni di salute non buone, ma anche le rimostranze degli impiegati in organico, messi sotto pressione dal comportamento dei dirigenti provinciali delle Poste Italiane;

appare evidente che i dirigenti provinciali valutano soltanto gli aspetti economici della vicenda, sottovalutando l'offerta di servizi adeguati ai cittadini di Palma di Montechiaro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda attivarsi per sollecitare i dirigenti di Poste Italiane S.p.a. a trovare soluzioni idonee per porre fine ai numerosi disagi sia degli utenti che degli impiegati degli uffici postali di Palma di Montechiaro.

(4-10127)

ZAPPACOSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante, a seguito di notizie riportate dalla stampa, apprendeva che la vettura Mercedes S 320 di proprietà dell'Università degli Studi di Teramo, del valore di 93.088,00 euro, era andata distrutta in un incidente stradale che ha coinvolto un altro veicolo, avvenuto sull'A24 lo scorso mese di agosto 2004;

che la Mercedes veniva travolta da un camion, appena superato sulla corsia di sorpasso, al termine di un violento testacoda, seguito dell'alta velocità tenuta dall'autista dell'Università, nonostante fosse in corso un violento nubifragio, che ha visto l'autovettura in questione rimbalzare sul guard-rail e poi carambolare sull'asfalto;

che la vettura non era stata assicurata per i danni da collisione contro altre vetture od ostacoli fissi cagionati dallo stesso conducente (polizza Kasko);

che la polizia stradale di L'Aquila, intervenuta a seguito dell'incidente ed accertata la responsabilità dell'autista, Sig. Alessandro Fazzini Perpetuini, lo ha sanzionato elevando nei suoi confronti un verbale di contravvenzione comprendente, oltre la sanzione pecuniaria, la proposta di ritiro della patente di guida. Detto verbale poi sarebbe stato fatto oggetto di ricorso, da parte dello stesso Sig. Perpetuini, al Prefetto di L'Aquila il quale avrebbe archiviato il caso,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano:

le motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo abbia ritenuto opportuno dotare l'Ateneo

di una vettura straniera e particolarmente costosa in un momento particolare di contenimento della spesa pubblica e di crisi dell'economia;

il parere del collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo espresso in merito al suddetto acquisto;

le ragioni per le quali un veicolo di così elevato valore non sia stato assicurato con una polizza kasko;

le ragioni per le quali il verbale elevato a carico dell'autista della Mercedes Sig. Alessandro Fazzini Perpetuini sia stato archiviato;

le ragioni per le quali l'Ateneo non abbia deferito alla Corte dei Conti, per i conseguenti danni erariali, l'autista ed i funzionari responsabili della mancata stipula della polizza Kasko;

le ragioni per le quali il collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo, presieduto dal Dott. Giuseppe Grasso, Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Molise, non abbia segnalato il caso alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Abruzzo.

(4-10128)

BUCCIERO. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nella galleria barese dell'antiquario Pierluca Romita è stato, di recente, rintracciato un fregio di Duilio Cambellotti, un artista-artigiano di Roma;

la nascita del reperto si colloca all'indomani dell'ultimazione dei lavori di decorazione del palazzo dell'acquedotto pugliese di cui ornava l'appartamento del Presidente, quale sovrapporta del salottino privato che immetteva nel salone da ballo;

il fregio era uno di tanti pezzi (tavoli, scrivanie, sedie, divani, ecc.) che dovrebbero tuttora arredare detto palazzo ed ognuno dei quali conserva un notevole valore trattandosi di pezzi unici,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi si intendano disporre al fine di verificare la iniziale consistenza di detti beni (inventario patrimoniale relativo alla loro realizzazione ed allocazione), la regolarità contabile/patrimoniale di eventuali rimozioni, trasferimenti e/o dismissioni (nel tempo sin qui intercorso), le responsabilità sottese ad eventuali indebite sottrazioni accertate e la concreta possibilità di conseguire il ripristino dell'originaria (e non surrogabile) loro collocazione, densa dei significati e dei valori innanzi ricordati.

(4-10129)

ZAPPACOSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Risulta all'interrogante:

che dalla sentenza n. 405/2000 del T.A.R. dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, si evince che con decreto rettorale (DR) del 03 marzo 1999 n. 48/P, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, 4^a serie speciale del 16 marzo 1999, e successiva rettifica D.R. 93/P del 22 marzo 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26, 4^a serie speciale del 2 aprile 1999, è stato indetto

un bando di valutazione comparativa a posti di professore universitario di ruolo – fascia degli ordinari – presso l'Università degli Studi di Teramo, per vari settori scientifico-disciplinari tra i quali il settore V 30 B, Fisiologia degli Animali Domestici;

che con successivo decreto rettorale n. 362/P del 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie Speciale, «Concorsi ed Esami» n. 66 (suppl.) del 20 agosto 1999, è stata nominata la commissione esaminatrice, composta dai Proff. Boiti Cristiano della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, Facello Carlo della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino, Maffeo Giovanni della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano, Naitana Salvatore della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, Mattioli Mauro della Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo ma designato dal Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria della medesima Università. Presidente della Commissione è stato nominato il Prof. Giovanni Maffeo;

che con D.R. 639/P del 25 ottobre 1999 è stata accertata la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, settore scientifico disciplinare V30B, Fisiologia degli animali domestici, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo. Dai suddetti atti la Commissione giudicatrice ha dichiarato idonei i candidati Prof. Luigi Avallone, Prof. Barbara Barboni, Prof. Alberto Prandi, escludendo il quarto candidato, «il titolatissimo» Prof. Fabio De Rensis;

che il Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Ateneo teramano, con delibera del 27 ottobre 1999, ha dichiarato che gli atti della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopra citata evidenziano per il candidato Prof. Barbara Barboni: il possesso di competenze didattiche specifiche relative a discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare V30B e l'ampia, qualificata, continua produzione scientifica, rivolta in particolar modo alla fisiologia della riproduzione;

che, considerato che tale tipo di qualificazione corrisponde alle esigenze didattico-scientifiche espresse dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e fatte proprie dal Senato accademico, rispettivamente nelle sedute dell'11 febbraio 1999 e del 23 febbraio 1999, a voti unanimi, ha deliberato di chiamare la Prof.ssa Barbara Barboni a ricoprire il posto di Professore di ruolo di I fascia, settore scientifico disciplinare V30B, Fisiologia degli animali domestici, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo;

che tutto ciò, a parere dell'interrogante, appare surreale, in quanto al momento della selezione la Prof.ssa Barbara Barboni è professore associato presso l'ateneo teramano da appena sei mesi, e ha quasi tutte le pubblicazioni con un membro della Commissione, il Prof. Mauro Mattioli, attuale Rettore dell'Università di Teramo, mentre il Prof. Fabio De Rensis ha un passato di ricercatore del CNR, perfezionatosi in fisiologia in Canada e in Inghilterra, ed è professore associato da ben 9 anni con molte

pubblicazioni che, a differenza della candidata vincitrice, gli hanno permesso di ottenere alcuni riconoscimenti internazionali;

che successivamente, nel 2000, in qualità di professore di I fascia, la docente Barboni veniva eletta Direttore del Dipartimento di strutture, funzioni e patologie degli animali e biotecnologie, poi denominato Scienze biomediche comparate, percependo anche l'indennità di carica;

che il Prof. De Rensis ha deciso pertanto di ricorrere al TAR contro il sistema selettivo dell'ateneo teramano che – a suo giudizio – lo ha escluso dal posto che sentiva di meritare;

che con sentenza immediatamente esecutiva, n. 405 del 15 maggio 2002, il TAR aquilano non solo ha accettato il ricorso di De Rensis contro L'Università di Teramo, ma nelle motivazioni dell'annullamento ha spiegato con precisione le irregolarità del concorso: «3. Nel merito il ricorso è fondato per i seguenti assorbenti profili dedotti dal ricorrente. È innanzitutto meritevole di accoglimento la censura con la quale si deduce che la Commissione giudicatrice non ha fatto riferimento, per la valutazione delle pubblicazioni, ai parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale (impact factors e referee)»;

che va, al riguardo, rilevato che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, nella valutazione comparativa per le pubblicazioni debbono essere utilizzati – ove possibile – parametri riconosciuti a livello internazionale. È questo un criterio di valutazione di notevole rilevanza, al quale, proprio perché fondato su elementi oggettivi, esterni alla Commissione, deve essere riconosciuta un'area di applicabilità quanto più ampia possibile; sicché l'inciso normativo «ove possibile» andrebbe interpretato nel senso che possa prescindersi da esso soltanto nel caso di riconosciuta e dimostrata impossibilità di applicazione, della quale, peraltro, deve essere dato espressamente conto, con specifica ed adeguata motivazione;

che ciò, nella specie, non è avvenuto poiché la Commissione avrebbe del tutto immotivatamente permesso l'utilizzazione di tali parametri, limitandosi ad esprimere giudizi soggettivi e apodittici, anche laddove la valutazione delle pubblicazioni avrebbe dovuto essere particolarmente approfondita e meditata. Ugualmente fondata sarebbe l'ulteriore censura dedotta dal ricorrente;

che, in effetti, non risulta che abbiano formato oggetto di specifica considerazione da parte della Commissione – in contrasto con quanto prescritto dal citato regolamento n. 390 del 1998 e dal bando di concorso – importanti titoli di studio e di perfezionamento, acquisiti anche all'estero, quali borse di studio, *master* conseguito in Inghilterra, PhD conseguito in Canada, servizio prestato presso il C.N.R.;

che quanto alle pubblicazioni redatte in collaborazione, va rilevato che l'ammissibilità ed i limiti della loro valutazione, soprattutto quando la collaborazione è intercorsa con taluni componenti della Commissione giudicatrice – pur senza assurgere, in tale ultimo caso, a vera e propria causa di incompatibilità del commissario, come pure talvolta è stato ipotizzato – debbono essere soggetti a criteri particolarmente rigorosi, che la giurispru-

denza non ha mancato di indicare, diretti ad assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'operato della Commissione stessa;

che tali criteri – il più prudente dei quali è quello consistente nelle reciproche dichiarazioni rese da tutti gli autori – non risulterebbero essere stati adottati nel concorso in questione, nel quale pur si verificava la situazione, non certo consueta, che uno dei candidati (Prof.ssa Barboni) presentasse un notevolissimo numero di pubblicazioni in collaborazione con il componente della Commissione Prof. Mattioli;

che sarebbe, infine, fondata la censura concernente la fase della valutazione comparativa dei candidati che, nella specie, è avvenuta – come risulta dal verbale della relativa riunione del 25 ottobre 1999, che si limita alla sostanziale ripetizione del testo normativo – in maniera meramente ripetitiva delle precedenti fasi di valutazione, senza dare conto delle ragioni del convincimento della superiorità dei candidati dichiarati vincitori rispetto al De Rensis;

che il TAR ha annullato il concorso, ha imposto una nuova valutazione comparativa e ha annullato la nomina della Barboni. La Commissione appositamente convocata in seconda seduta rivede i giudizi, ha escluso il Prof. Prandi e ha decretato l'idoneità del Prof. De Rensis;

che dopo il D.R. del 30 settembre 2002, n. 853/P, con il quale sono stati riapprovati gli atti, la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo ha nuovamente richiamato la Prof.ssa Barboni;

che, infine, all'interrogante non risulta il verificarsi di alcuni degli effetti della summenzionata sentenza e cioè: la retrocessione della Prof.ssa Barboni al ruolo di Professore Associato con la conseguente decadenza dalla carica di Direttore del Dipartimento essendo venuto meno il requisito di cui all'articolo 84 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e cioè l'appartenenza al ruolo dei professori ordinari,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'incidenza di episodi di questo tipo (il malcostume della cooptazione) sulla cosiddetta «fuga dei cervelli» e quali iniziative si stiano attuando per evitare simili accadimenti;

le motivazioni con le quali la Commissione giudicatrice (della quale era membro l'attuale Rettore dell'Università di Teramo, Prof. Mauro Mattioli) abbia decretato l'idoneità del Prof. De Rensis;

le motivazioni con le quali la Commissione giudicatrice (della quale era membro l'attuale Rettore dell'Università di Teramo, Prof. Mauro Mattioli) abbia escluso, in seconda convocazione, l'attribuzione dell'idoneità al Prof. Prandi, maggiormente titolato rispetto alla Prof.ssa Barboni;

le motivazioni per le quali la Prof.ssa Barboni non sia stata retrocessa nel ruolo di Professore associato, con la conseguente restituzione degli stipendi percepiti per i due anni da Professore Straordinario;

le motivazioni per le quali la Prof.ssa Barboni non sia decaduta dalla carica di Direttore del Dipartimento essendo venuto meno il requisito di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

le motivazioni per le quali, in capo a questa vicenda, l'amministrazione non abbia proceduto ad una rilevazione del danno erariale ricevuto;
le motivazioni per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti non si sia espresso in merito al suddetto episodio.

(4-10130)

EUFEMI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Considerato che nella legge finanziaria 2006 sono state individuate specifiche risorse da destinare alla contrattazione collettiva per l'area separata della vice dirigenza;

ritenuto, quindi, che sono stati completati tutti i presupposti normativi necessari per dare avvio alla concreta istituzione della vice dirigenza;
considerato, inoltre, che a seguito di circolare del Ministero per la funzione pubblica si è proceduto alla ricognizione delle unità di personale interessato all'attuazione delle norme sulla vice-dirigenza;

ritenuto:

che l'amministrazione disponga di tutti i dati necessari ad individuare le organizzazioni sindacali rappresentative della vice-dirigenza;

che il Governo, con i provvedimenti adottati, abbia mostrato il massimo interesse a dare attuazione alla normativa che nel lontano 2002 ha previsto la dirigenza;

valutato che, anche recentemente, è stato ribadito che «l'area della vice-dirigenza è un'area separata, collocata tra il comparto e l'area dirigenziale», anche al fine di dare finalmente adeguate risposte alle aspettative, sinora deluse, dei propri migliori funzionari,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di far conoscere se è stata inviata all'Aran la direttiva per l'avvio della contrattazione collettiva per la separata area della vicedirigenza;

se risponda al vero che l'Aran non abbia ancora individuato le organizzazioni maggiormente rappresentative della vicedirigenza per la contrattazione collettiva, adducendo difficoltà di coordinamento della norma con il resto del decreto legislativo n. 165 del 2001;

se tutto questo corrisponda al vero, quali conseguenti, concrete iniziative il Governo intenda urgentemente adottare.

(4-10131)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è sotto gli occhi di tutti il forte disagio in cui versa il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

la cronica mancanza di personale che affligge da anni il Corpo è quantificabile in circa 15.000 unità permanenti ed è aggravata dalla previsione di oltre 6.000 pensionamenti nel prossimo anno;

considerate le suesposte premesse, sembra all'interrogante assurdo il fatto che dal concorso per mestieri bandito nel lontano 1988 per 184 posti, e al quale se ne è affiancato nel 2001 un altro riservato ai vigili discontinui per 173 posti, risultino ancora esclusi circa 2.000 idonei dal

primo e circa 9.000 dal secondo, personale che, se giustamente inserito tra i ranghi del Corpo, supplirebbe in parte alla carenza prima quantificata, ritenuto che:

le graduatorie degli idonei ai suddetti concorsi resteranno valide fino al 31 dicembre 2006;

il ruolo dei Vigili del fuoco è fondamentale per la salvaguardia della vita umana ed animale e degli stessi beni pubblici e privati,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, per fronteggiare le pesanti carenze di organico del Corpo, provvedere urgentemente alle assunzioni immediate, fino all'estinzione numerica degli idonei delle graduatorie dei concorsi.

(4-10132)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che notizie di stampa informano che, nell'ambito del processo ad «Impregilo», la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di falso in bilancio ed aggio di Pier Giorgio Romiti e del revisore Maurizio Serafini, *partner* della società di revisione Reconta Ernst & Young;

che, fino a qualche tempo fa, amministratore delegato della menzionata società di revisione risultava essere il dr. Stefano Romiti,

si chiede di conoscere:

se fra i due Romiti sussista solo un rapporto di omonimia ovvero un rapporto di parentela;

se, in tale seconda ipotesi, risultino rispettate le previsioni del Testo unico della finanza in materia di incompatibilità per le società di revisione e cioè, per il caso di rilevante legame di parentela, se sia trascorso il previsto lasso di tempo fra l'abbandono della Reconta Ernst & Young da parte del dr. Stefano Romiti e l'assunzione dell'incarico di revisionare e certificare i bilanci di Impregilo da parte della menzionata società di revisione.

(4-10133)

SOLIANI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

sabato 14 gennaio 2006, l'Intercity 752, partito venerdì sera da Catania e diretto a Brescia, con a bordo circa trecento tifosi del Catania Calcio, si è bloccato per un guasto al locomotore a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia a pochi chilometri da Parma;

si apprende da notizie giornalistiche che, immediatamente, alcuni dei tifosi del Catania avrebbero improvvisato un *sit-in* di protesta sui binari della stazione di Gattatico provocando ritardi di trenta minuti ad otto treni in transito;

successivamente il convoglio è stato trainato con un locomotore di riserva fino alla stazione di Parma; qui numerosi tifosi del Catania hanno scatenato una vera e propria guerriglia urbana seminando il panico tra i viaggiatori ed il personale, distruggendo, bruciando e lanciando bombe

carta e sassi anche contro le forze di polizia tempestivamente intervenute sul posto nel tentativo di riportare l'ordine;

durante le fasi più concitate, alcuni addetti della stazione, tra cui un capotreno, e alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti mentre la biglietteria, invasa dai fumogeni, è stata temporaneamente chiusa;

nel corso dei controlli in questura sono stati sequestrati ai tifosi coltelli taglierini, fumogeni oltre ad alcune quantità di hashish;

la guerriglia messa in atto dei tifosi del Catania, ha avuto pesanti ripercussioni sull'intero sistema ferroviario; i collegamenti tra Nord e Sud sono rimasti bloccati per oltre cinque ore;

la stima dei danni alle cose derivanti da tale atti vandalici è calcolata nell'ordine di circa centomila euro,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di fare chiarezza sui fatti denunciati in premessa e accertare le responsabilità;

se sia vero e, qualora lo fosse, per quale motivo l'Intercity 752, partito venerdì sera da Catania e diretto a Brescia aveva accumulato ore di ritardo durante il percorso;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di riparare i danni materiali arrecati alla stazione e alla città di Parma oltre che i danni morali arrecati ai cittadini residenti e in transito nella città emiliana vittime del grave episodio di violenza messo in atto dai tifosi del Catania;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del fenomeno dello spostamento dei tifosi da un capo all'altro dell'Italia in occasione delle partite e in ogni caso sul piano del controllo e della sicurezza sui treni utilizzati;

se non si ritenga fondamentale, anche in considerazione delle molte promesse fatte dal Governo durante la campagna elettorale, di dover assicurare una più ampia e capillare presenza delle forze dell'ordine a presidio e difesa della popolazione, contro il dilagare dei fenomeni criminali.

(4-10134)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 15 gennaio 2006 nell'allegato «Metropoli» del quotidiano «La Repubblica» un giornalista, nell'articolo «Quella strada piena di ostacoli per diventare cittadini italiani» riporta che, in fatto di concessione della cittadinanza agli immigrati, l'Italia è tra i grandi Paesi europei quello che registra una minore disponibilità verso gli stranieri. Agli ostacoli normativi, continua l'articolo, si aggiungono quelli, anche peggiori, della burocrazia: la legge, ad esempio, prevede che la procedura di acquisto della cittadinanza duri due anni, a partire dalla presentazione della domanda in prefettura;

nella realtà, continua il giornalista, l'immigrato che consegna la richiesta di cittadinanza per motivo di residenza aspetta in media quattro anni, e tre anni chi ha fatto la domanda perché sposato con un cittadino italiano;

inoltre, prosegue l'articolo di «Metropoli» risulta esservi un'alta percentuale di dinieghi di cittadinanza per residenza. Nel 2002 su 1.709 richieste di cittadinanza per residenza 780 sono state respinte;

risulterebbe all'interrogante che dopo il 2002 non sia stato reso pubblico il numero complessivo delle richieste di cittadinanza e in particolare il numero dei dinieghi dal 2003 ad oggi,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che causano sistematici ritardi, come riportato nell'articolo sopra citato, nelle concessioni di cittadinanza in violazione ai tempi previsti dall'attuale normativa;

se corrisponda al vero che non sia stato reso pubblico il numero complessivo delle richieste di cittadinanza e in particolare il numero dei dinieghi dal 2003 ad oggi. In caso affermativo si chiede al Ministro in indirizzo un suo intervento affinché tali dati vengano divulgati dalle istituzioni opportune e resi accessibili al pubblico interesse.

(4-10135)